GUIDO MIGLIOLI

Le Corporazioni Cremonesi d' arti e mestieri nella legislazione statutaria del Medio Evo

con Prefazione del Prof. F. BRANDILEONE

SUGLI STUDI DI STORIA ECONOMICA IN ITALIA



VERONA - FRATELLI DRUCKER - PADOVA

LIBRAI EDITORI

—

1904

LE CORPORAZIONI CREMONESI
D' ARTI E MESTIERI

GUIDO MIGLIOLI

Le Corporazioni Cremonesi d' arti e mestieri nella legislazione statutaria del Medio Evo

STUDIO STORICO-GIURIDICO

PREMIATO DALLA R. UNIVERSITÀ DI PARMA

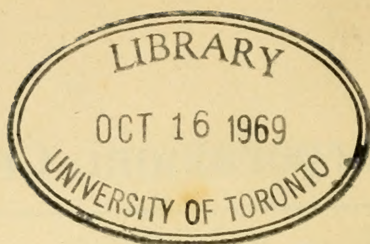


VERONA - FRATELLI DRUCKER - PADOVA

LIBRAI EDITORI

—

1904



CREMONA STAB. TIPO-LITOGRAFICO FEZZI.

ALL' ON. AVV. ETTORE SACCHI

CON DEVOZIONE FILIALE

LETTERA A GUIDO MIGLIOLI

SUGLI STUDI DI STORIA ECONOMICA IN ITALIA

Caro amico,

Mi ha fatto molto piacere il veder finalmente prossima la pubblicazione della sua dissertazione di laurea sulla storia delle corporazioni artigiane di Cremona; e Le auguro di cuore che il giudizio del pubblico competente sul suo lavoro non sia diverso da quello che, due anni or sono, diede su di esso la nostra Facoltà giuridica, ritenendolo meritevole del Premio Romagnosi.

Dalla scorsa data sulle bozze di stampa mi è parso, che il biennio trascorso dalla laurea Ella non l' abbia speso tutto nelle occupazioni professionali, ma ne abbia anche dato una parte a completare il suo studio ed a migliorarlo in parecchi di quei punti, che allora eran sembrati o non completi o non in armonia con le ricerche già fatte da altri su questo campo del nostro passato. E dico in parecchi punti, perchè forse un critico minuzioso potrà ancora qua e colà trovar a ridire ed esprimere il desiderio dove di una maggiore ampiezza e dove di una maggiore precisione. Ma non è su di ciò che io voglio per un momento richiamare la sua attenzione.

Ella, dopo una parte generale dedicata alla storia di tutte le corporazioni cremonesi ed all' *Universitas Mercatorum*, viene poi a studiare nella parte speciale gli statuti delle singole corporazioni; e tanto nella prima quanto nella seconda parte dà prova di essere non solo un ricercatore diligente e coscienzioso, ma anche un interprete giudizioso ed indipendente.

Se però si fosse fermato un po' di più a considerare nel suo insieme tutto il complesso della sua trattazione, io non dubito che avrebbe di sicuro visto due cose: e cioè, che la parte generale doveva avere un altro capitolo che manca, o meglio è sparpagliato qua e là tra mezzo alla parte speciale; e che la parte speciale doveva essere disposta con un ordine alquanto diverso da quello seguito.

Non c' è dubbio, che quasi tutti gli Statuti delle singole corporazioni hanno certe disposizioni o addirittura simili o almeno assai analoghe fra loro; e il raccoglierle in un capitolo solo da premettersi alla parte speciale avrebbe potuto, mi sembra, costituire un doppio vantaggio. Da una parte, l' esposizione ne sarebbe diventata più perspicua, offrendo riunito come in un quadro tutto ciò che v'è di simile o di analogo sia nella costituzione sia nel funzionamento dei singoli mestieri; e d'altra parte la trattazione di ciascun mestiere, limitata a ciò che esso avea di speciale, ne avrebbe guadagnato in varietà e condensamento. Inoltre, siccome non tutte le arti esistenti in una città ebbero la stessa importanza sociale ed economica, e tanto nella sua Cremona quanto altrove l' arte dei barbieri, p. es., fu assai diversa sotto quel duplice aspetto dall' arte della lana; così mi pare che una vera storia delle corporazioni di una città non debba assolutamente prescindere nel raggrupparle dalla importanza da esse avuta. Sicchè con tale criterio, fra le arti cremonesi

bisognava, mi pare, distinguere due gruppi; e l' *ars pignolati* e l' *ars drapporum lanae,* che lavoravano non solo per il consumo locale ma erano anche esportatrici dei loro apprezzati prodotti, andavano anche avvicinate fra loro e studiate a parte da tutte le altre.

Scopo finale, a cui mirano le ricerche minute sulle corporazioni artigiane delle singole città d' Italia, è quello di preparare gli elementi per una futura storia dell' industria e del commercio italiano. E perciò quanto più sarà condotta a perfezione la preparazione di siffatti elementi, di tanto crescerà la loro impotanza e il loro valore. Essi saranno materiali che l' artefice futuro non avrà bisogno di sottoporre ad una nuova lavorazione, per collocarli al posto che ad essi spetta nell' innalzamento dell' edificio generale. D' altro lato, solo colui che, avendo limitato la sua ricerca ad un territorio ristretto e determinato, ne padroneggia il materiale può essere in grado di assegnare a ciascun elemento il vero luogo che gli spetta.

Ma, a prescindere da tutto ciò, il suo studio ha per me un pregio di fondamentale importanza, in quanto è fondato sull' esame diretto di fonti edite ed inedite, distingue bene tra le fasi successive nella lunga vita dei paratici, e s'industria, per quanto le fonti lo consentivano, di mettere bene in vista i principii informatori di quelle istituzioni. Sicchè mi pare che esso non sia indegno di figurare accanto a parecchi altri pregevoli lavori, che in questi ultimi anni si sono venuti pubblicando e in Italia e fuori sulla vita industriale delle nostre città, e costituiscono anche un eccellente contributo a quelle ricerche sulla storia dei rapporti economici, che nel nostro tempo vanno acquistando sempre un crescente favore.

Io non intendo qui di entrare nell'esame della oggi tanto *vexata quaestio* circa il preponderante valore assegnato ai rapporti economici dai seguaci del così detto materialismo sto

rico. Ma limitandomi a riconoscere, (ciò che del resto non può essere negato da nessuno studioso serio), che essi hanno per la comprensione della vita di un popolo una grande importanza; non posso trattenermi dall'esporre una domanda, che già ho ripetutamente rivolto a me medesimo; nella speranza che anche altri porti la sua attenzione sul fatto, al quale intendo di accennare, in modo che ne possa derivare un utile agli studi futuri.

E la domanda è questa: Come si deve spiegare che mentre in Italia, su per giù da un decennio a questa parte, sono venuti fuori parecchi lavori, relativi alla storia industriale e finanziaria ed alla storia delle teorie economiche, i quali (fatte s'intende le debite differenze esistenti fra l'uno e l'altro), nel loro complesso si possono e debbono riguardare come utili e buoni; non pare poi si possa dire altrettanto dei lavori diretti ad illustrare le vicende storiche dell'economia fondiaria, i quali, oltre ad essere stati più scarsi per numero, sono anche stati in generale, se se ne eccettua qualche saggio discreto, di molto inferiori per l'intrinseco merito e la qualità?

Certo, una delle ragioni, e forse la principale, di tale differenza, la si vede subito, ed è questa. Se in generale, come ebbe recentemente ad osservare un nostro illustre economista (A. Loria, negli *Studi di Storia del dir. ital. dedicati a F. Schupfer*, p. 5), « il fatto economico è difficilmente afferrabile anche all'indagine disciplinata del tecnico più perito »; tale difficoltà diventa di gran lunga maggiore quando si tratta di fare la storia della proprietà fondiaria. Gli storici delle industrie e quelli delle teorie economiche trovano con relativa facilità il materiale del loro studio, e negli statuti delle corporazioni e nelle opere degli scrittori che si propongono di illustrare; e, specialmente poi se restringono

il loro compito, come in generale è sin qui avvenuto, ad una città, ad una regione, o ad un'epoca determinata, non si imbattono in difficoltà straordinarie nel loro lavoro ricostruttivo. Chi invece vuol far ricerche sulla storia dell' economia fondiaria, bisogna anzitutto che cominci col rintracciare faticosamente i materiali e nelle voluminose collezioni dei documenti medievali sinora pubblicati, e in quelle anche più abbondanti che giacciono tuttora inedite. Nè, dopo di aver fatto ciò, può ancora dire di aver fatto molto; poichè, se intende a dovere il fine propostosi, ben presto si accorge che la interpretazione e valutazione degli elementi raccolti gli riserbano difficoltà anche maggiori e pressochè insormontabili. Sicchè se si vuol davvero anche in questo campo avviar le ricerche a risultati seri e fecondi, io non veggo altra via fuori di quella stessa, che si sta percorrendo fruttuosamente per la ricostruzione della storia dell'economia industriale. E come per questa si stanno ricercando e si studiano gli statuti artigiani ed i documenti di ogni singola città; così si deve procedere anche nelle ricerche sulla storia dell' economia fondiaria, esaminando separatamente e profondamente i documenti ad essa relativi in ogni città ed in ogni regione, dove la vita ha avuto lunghi periodi di unità e di coesione. E un'indice che questo sia il vero cammino da percorrere, lo abbiamo, se io non erro, in ciò, che i soli studi discreti venuti fuori sinora fra noi in questa materia sono precisamente quelli che, propostosi lo studio di un materiale limitato ad un determinato territorio, sono più o meno riesciti a penetrarvi addentro ed a dominarlo.

Ma, oltre l' intrinseca difficoltà accennata, vi è stata, a mio parere, anche un'altra ragione la quale ha fortemente contribuito agli scarsi risultati che si sono finora ottenuti; ed

essa è questa. Taluni, spaventati forse dalle difficoltà dell' impresa, si son messi a queste ricerche da veri dilettanti e, invece di studiare direttamente sui documenti del tempo che volevano illustrare, si son dati alla lettura di libri, che avevano più o meno relazione col loro argomento, e da essi hanno tratto tutto il materiale per le loro elaborazioni. A volte anzi non hanno letto neanche con sufficiente attenzione tali libri, nè si son dati la cura di riscontrare almeno i documenti che in essi trovavano citati ; e allora si comprende agevolmente quello che ne è nato. E in prova mi voglio, per ora, fermare un momento sopra una di siffatte pubblicazioni.

In uno scritto recente *sullo stato e la popolazione d' Italia prima e dopo le invasioni barbariche*, dovuto al prof. G. SALVIOLI (Palermo 1900), l' a., fra l'altro, vuol provare che, durante l'alto medio evo, le terre italiane eran tutte diventate un immenso bosco là, dove non s'erano trasformate in paludi. E perchè non paia che io esageri, ecco alcune delle espressioni da lui usate. Pag. 43 : « E mentre *ovunque* le acque occupavano *il piano quasi abbandonato*, la flora selvaggia riprendeva i *declivi dei monti e delle alture.* » Pag. 44 : « Rimasero intatti i grandi boschi e per la scarsa popolazione se ne formarono nuovi ». Pag. 45 : » Quando si apre un cartolaro di documenti relativi all' alta e centrale Italia, si è sicuri di incontrarsi ad ogni momento nella menzione di selve. Non solo queste coprivano *le alture dei monti*, ma si spingevano ancora *all' estremità delle falde* e ancora nelle *pianure stesse.* » Pag. 49 : « Tanta era la terra disponibile che, oltre i boschi comuni, *ogni famiglia* (?) teneva a bosco una parte della sua proprietà. » Pag. 50 : « Questi grandi boschi restarono intatti fino verso il sec. XII.... I primi segni della trasformazione delle selve in campi e luoghi abitati si avvertono nel finire del sec. X... » Pag 53 : « Da

tutte queste varie testimonianze risulta quanto diversa fosse l' Italia del medio evo dalla presente: dove ora popolazioni laboriose si addensano, *allora non erano che boschi e paludi:* ove ora sono casolari e villaggi, allora erano *deserta loca*, *terrae desertae*: e così *dalle Alpi alla Sicilia lo stesso spettacolo.* » Pag. 54: « In conclusione, l'opera di distruzione già attiva e per tante cause nell'epoca imperiale, poi inacerbita pel cozzo delle invasioni e delle guerre, opera malefica durata per secoli, aveva spogliati *i campi di tutta la penisola* dei suoi coltivatori e *le città* degli abitanti: *in quelli il deserto, in queste rovine.* » Pag. 70: « Ogni vita languiva nelle strette viuzze; pochi negozianti vi trafficavano, alcuni artigiani provvedevano ai bisogni della città e della *campagna, coltivata in breve raggio attorno all' abitato e pel resto spesso lasciata in abbandono.* »

Ora, « questa selva selvaggia ed aspra e forte » potrebbe magari anche essere esistita; ma l'importante si è che vi sono scrittori, i quali o lo negano o lo ammettono con molte attenuazioni. Il Baudi di Vesme ed il Fossati, p. es., (nella loro ben nota memoria *sulle vicende della proprietà in Italia dalla caduta dell'impero romano fino allo stabilimento dei feudi.* p. 174), eran giunti per l' età longobarda, a questa conclusione: « L'agricoltura stessa pare che grandemente migliorasse sotto i Longobardi. S'incontrano bensì nominate tuttavia molte terre incolte; ma di queste appunto vediamo per l' ordinario assunta la coltura per canone enfiteutico tenuissimo da persone povere, per lo che di mano in mano le terre venivano restituite alla nativa ubertà. Inoltre non occorrono sotto i Longobardi nè grani portati dall'estero, nè distribuzioni pubbliche di viveri, nè altri simili usi frequenti sotto i Romani, e che si vedono perfino al tempo dei Goti; rimedio temporario della mala coltura e fomento al peggio. Quindi a grande vntaggio de-

rivò all'Italia dalla dominazione dei Longobardi. » Nè in sostanza è venuto recentemente ad una conclusione diversa Paolo Darmstaedter, l'opinione del quale, come si vedrà, deve avere nel caso presente una speciale importanza. Egli nel suo bel libro *Das Reichsgut in der Lombardei und Piemont* (Strassburg, 1896), dopo di aver osservato (p. 295 sgg.) che nelle contrade, alle quali il suo studio si riferisce, «gab es im frühen Mittelalter in den Gebirgen und auch in der Ebene viel Wald und selbst einige umfangreiche Forsten, » e dopo di aver segnalato le più considerevoli fra tali foreste, aggiunge (p. 304) circa la coltura del suolo: « In der longobardischen Zeit war der Boden Italiens wahrscheinlich weitaus zum grössten Teil und ziemlich intensiv angebaut. Grössere Strecken unbebauten Landes erwähnen die Urkunden nur im südlichen Gebiet von Vercelli, wo in der Nähe der Stura « terra inculta » lag (Troya 377). Vielleicht wurde dann im 10. Iahrhundert durch die Ungarn und in Piemont besonders durch die Sarazeneneinfälle das Land verwüstet. Die Landschaft zwischen Tanaro und Orba wird geradezu als *deserta loca* bezeichnet (Dipl. Ottonis I in der Monumenta — Ausg. von Sickel, 339). »

Ed ho detto che deve avere nel presente caso una speciale importanza l'opinione del Darmstaedter, perchè il suo libro è la fonte principale, alla quale il Salvioli ha attinto. E chi ne desidera le prove, si dia la pena di riscontrare, per quanto concerne la questione ora considerata, i seguenti luoghi:

Salvioli		Darmstaedter
pag. 44 e note 5, 6, e 7	=	pag. 238 sg. e p. 295 .sg
p. 45 » 1 e 2	=	p. 296
p. 46	=	p. 4, 5, e 3
p. 46 » 7, 8, 9 e 10	=	p. 11 e note 1 e 3 p. 12 p. 14

LE CORPORAZIONI CREMONESI

D' ARTI E MESTIERI

CAPO I.

Cremona, - che già ai tempi romani, per quanto ci narrano Tacito (1) e Plutarco, era una città importantissima, tanto che alle sue fiere, le quali si tenevano fra il settembre e l' ottobre, accorrevano da tutte le parti d'Italia, - distrutta poi da Re Agilulfo, secondo Paolo Diacono, l'anno 603, ritornò ad essere popolata ben presto, e, sotto il regno di Liutprando, riappare un centro molto frequentato dai negozianti delle colonie greche del litorale adriatico. Anche durante la dominazione Franca continuò Cremona ad essere sede di animati e fiorenti commerci; e da questi attinsero ricchezza e forza alcuni liberi abitatori della città, i quali formarono, qui, più rapidamente e numerosa che altrove, la classe dei « *negotiatores* », che, verso la metà del secolo IX, era già tanto forte da lottare, per la propria prosperità economica, coi Vescovi, cresciuti in potenza per esenzioni, privilegi ed immunità, secondo il carattere della politica dei successori di Carlo Magno.

Anche l'Hegel (2) crede che, se la maggior parte degli industrianti erano tuttora pertinenze, cioè soggetti, tuttavia anche molti cittadini liberi attendevano non solo al commercio, ma

(1) Tacito dice che il tempo della fiera « divitem alioquin Coloniam majorum opum specie complebat » (Historiae III, 30); e Plutarco (in Othone) la chiama « frumentaria, dives, uberrima et ampla ».

(2) Hegel - Storia della Costituzione dei municipi italiani - pag. 380.

benanco a certe industrie, che non erano ritenute ignobili, come l'oreficeria e la fabbricazione delle armi. Ed in Cremona, il fiorire di questo ceto commerciale e l'importanza che venivano conquistando le arti maggiori, - orefici, architetti, pittori - e le professioni più nobili, - notai, medici e giudici, - fu la causa precipua che presto si costituisse, in antitesi ai due ordini sociali antichi, liberi e non liberi, fondati sulla nascita e sul sangue, una classe detta dei « *cives* », la quale traeva la sua forza dall' esercizio del commercio, delle industrie e delle arti, di fronte ad un' altra classe, detta dei « *milites* » la cui potenza derivava dal sistema feudale.

Coloro, che esercitavano i mestieri più comuni e le industrie minori, non erano nello stato di liberi, perchè posti dai Longobardi, secondo l' opinione più accreditata, nella condizione di « *aldi* », prima erano stati soggetti ai singoli signori o stettero a servigio speciale della « *pars publica* », l' antica « *curtis regia* » ; e poscia, sostituitosi al dominio secolare il regime ecclesiastico, passarono dal mundio ducale di Brescia o regio di Sospiro, insieme coi diritti comitali sotto il mundio del Vescovo. Ma, in seguito, aumentò di numero il ceto cittadino, nel quale man mano entravano coloro, che si proscioglievano dai vincoli di dipendenza col denaro acquistato e crebbe eziandio in prosperità, specialmente per le libertà dei traffici e di navigazione riconosciute da Ottone III ai negozianti Cremonesi. Questo fatto e l' aspirazione delle classi minori a più ampli diritti da una parte, dall' altra la crescente supremazia del potere ecclesiastico, fu una delle cause principali, per cui s' inasprirono fra il Vescovo Olderico ed il popolo le antiche contese, ed il conflitto (1) « tra l' elemento demografico commerciale rappresentante la ricchezza mobile e l' elemento feudale influente per possessi e per virtù militari », finora rimasto nel campo economico, per una trasformazione prodotta dalla conquista del potere, entrasse nel campo politico.

(1) Astegiano - Codex diplom. Cremonæ, V. II. p. 262.

Così, sempre l' Hegel, (1) contraddicendo l' Eichhorn, trova, fra gli elementi essenziali alla formazione dei Comuni, « la vita municipale, di cui proprietà caratteristica si era l' impulso dato ai commerci ed all' industria », che più rapidamente sorse per la reazione su di lei esercitata dal potere ecclesiastico. Precisamente in questo tempo la massa degli artigiani, i quali non erano ancora riusciti ad acquistarsi una posizione indipendente, nè durante lo sciogliersi degli antichi ordinamenti della contea, nè col succedere delle libere condizioni recate dalle immunità, finalmente, in questa lotta tra i due poteri, che terminò coll'istituzione del Comune autonomo, invasi dallo stesso nuovo spirito di libertà, che li redimeva, e forse sull' esempio degli altri ceti e sulla tendenza generale all' unità, ch'era in quell' epoca, riuniti in associazione a scopo di difesa, distrussero gli antichi rapporti di dipendenza e di servaggio e reclamarono tosto i diritti naturali dell' uomo.

Senza seguire minutamente i fatti storici di questa rivoluzione, è da ricordare indubbiamente che, come effetto ultimo della medesima, non pur il popolo negò a Landolfo le prestazioni concessegli da Corrado II, ma si rifiutò ancora di prestargli obbedienza. Cacciato il Vescovo dalla città, i suoi beni rubati, distrutto il suo castello, rovesciate le antiche basi della costituzione municipale, un' altra ne sorgeva fondata sopra basi più ampie, indipendente dallo stato e da tutti i diritti ad esso competenti; per cui, essendo scomparsa la potenza vescovile, i cittadini si regolarono di per sè ne' loro mutui rapporti.

Ma quando debole e invalido è il potere dello stato e non v' ha più alcun mezzo di difesa, di schermo possibile contro i prepotenti, lo spirito di associazione si diffonde maggiormente, poichè questo è senza dubbio il modo migliore di salvaguardare i propri interessi, di tutelare e garantire la propria vita. E, dalla storia dell' epoca, apparisce appunto luminoso questo fenomeno, che ciascuno si trova unito alle

(1) Hegel - Op. cit. pag. 399.

persone colle quali ha maggior contatto e comunanza o affinità d'affari, uguali fini da raggiungere, gli stessi nemici da combattere, per attingere, da questa intima coesione, capacità e potenza. Così gli artigiani, appena redenti dal giogo feudale, si presentano riordinati nelle loro corporazioni, sulla somiglianza della professione e della condizione sociale, e, forti per questo vincolo associativo, progrediscono nella conquista dei diritti politici.

È noto che profondamente diverse sono le opinioni degli scrittori moderni sulle origini delle corporazioni industriali del M. Evo; ed alcuni negano - erroneamente - ogni continuità ed attinenza fra esse ed i « *collegia* » romani. Senza entrare nel merito della questione, che in via diretta non ci riguarda, è ormai accertato che, se le associazioni artigiane scompaiono quasi interamente nell'oscurità della storia, dalla caduta dell'impero romano fino al secolo XII, non per questo, tanto per i paesi un tempo sottoposti alla dominazione longobarda, quanto in quelli che conservarono la loro indole romana, è inverosimile una certa tradizione, che parli di antiche istituzioni di maestranza.

Emerge, invece, in modo sicuro, da varie notizie storiche che, anche in Cremona, questi organismi corporativi figurano come associazioni intimamente legate alla vita del Comune, per cui il loro risorgimento ed il loro sviluppo si presenta connesso col risorgere e collo svilupparsi delle libertà comunali, come a ragione si esprime l'Orlando, scrivendo: (1) « senza l'efficace appoggio delle moltitudini popolari non sarebbe nato il Comune, nè queste moltitudini popolari avrebbero raggiunta alcuna potenza senza la salutare azione di quel meraviglioso spirito di riunione che di molti deboli fa un tutto poderoso ».

Oltre questo contribuì non poco al rifiorire dei corpi d'arte, e specialmente della organizzazione della Mercatura, quell'insolito movimento, che, in Cremona, dopo la costituzione del Comune, appare non solo guerriero e politico, ma anche in-

(1) Orlando - Delle fratellanze artigiane in Italia, Firenze, Capo II.

dustriale ed economico. Enrico V, nel 1144, conferma ai cittadini gli antichi privilegi di poter viaggiare colle loro navi e colle loro mercanzie, onde estendere il commercio; nel 1155, Federico Barbarossa loro riconosce il diritto di battere moneta e, più tardi, di navigare coi propri legni fino a Venezia e comunicare, per mezzo dei confluenti del Po, con varie città dell' Italia centrale.

Sarebbe, senza dubbio, molto interessante seguire, a grado, il corso di queste istituzioni, nei primi secoli del secondo millennio, se non arrestasse troppo spesso la quasi assoluta mancanza di documenti, giacchè, non solo non si posseggono statuti di sorta, ma risultano anche assai rari gli accenni nei cronisti; la qual mancanza, oltre che provenire dalle condizioni letterarie dell' epoche, ha la sua ragione precipua nell' importanza stessa della corporazione, che, fusa colla vita cittadina, scompariva nella storia del Comune, senza più occorresse rilevarne a parte l' opera. Gli statuti delle arti ed industrie Cremonesi, pervenuti a nostra conoscenza, non risalgono oltre il secolo XIV. Però diverse notizie, sulla posizione politica di certe maestranze ed alcune anche riguardanti la loro organizzazione interna, si possono desumere da vari documenti più antichi e dall' esame degli « *Statuta Cremonæ edita tempore regis Roberti generalis domini civitatis et districtus* » del 1313, pubblicati recentemente dall' Astegiano nel « *Codex diplomaticus Cremonæ* » (1).

(1) Op. cit. Vol. II, p. 26.

CAPO II.

Vana riuscirebbe ogni ricerca per precisare l'origine dei paratici (1), molto più che ciò ne rifletterebbe solo alcuni, in quanto altre associazioni sorsero, coll'andar del tempo, secondo lo sviluppo del commercio e man mano che la necessità lo richiedeva nel campo economico. Se si potesse garantire la sua assoluta autenticità, il documento più antico a noi pervenuto sull'esistenza di questi organismi corporativi, sarebbe costituito da un atto del tre Maggio 1143, in cui vari benedettini si obbligano verso i « *muratores, magistri-muri, ingegnerii et curritores* » d'investire il loro consorzio di una pezza di terra di sette pertiche vidorata, circostante alla chiesa di S. Vittore, nella quale dovevano abitare per goderne in perpetuo i frutti. Questo atto, riprodotto dal Lucchini (2), anche all'Astegiano pare abbia, nelle sue parti fondamentali almeno, un serio ed effettivo valore. Che l'arte dei mastri da muro e dei falegnami facesse capo alla Chiesa di S. Vittore a noi risulta, in vero, anche dagli statuti, che la maestranza compilò, l'anno 1388, « *in nomine Sancti Victoris protectoris et defensoris paratici Magistrorum murorum et rasegatorum lignaminis et magistrorum murorum et coho-*

(1) Sull'origine di questa parola il Muratori, correggendo il Du-Cange che interpretava *uomini nobili*, congetturò, fermandosi sopra una clausola della *concordia* tra Mantova e Milano, conchiusa il 9 luglio 1208 (Ant. It. Tomo II p. 873) che *paratici* si chiamassero i mercanti che, andando alle fiere, facevano *parata* delle loro merci.

(2) Lucchini *Storia della civiltà diffusa dai benedettini*. Casalmaggiore, p. 117.

pertorum domos »; e similmente il Merula (1), parlando di questa chiesa, sembra avesse cognizione del documento sopra citato, poichè ci dà appunto la data del 1143 come la più antica per la costituzione del suddetto paratico.

Dello stesso secolo è pur un' altra memoria storica, citata dal Poggiali, (2) in cui si fa menzione di un accordo intervenuto, a causa della mercatura, tra il Comune di Piacenza e « *Rapinum Catenam et Alaricum de Roncarolo, consules mercatorum civitatis Cremonæ* ». Il che richiama quanto scriveva il Muratori (3), a proposito dell'origine di questa speciale organizzazione della Mercandia: « *Potissimum vero ad fovendum et amplificandum mercium ac rerum venalium commercium exarsere Italicorum animi postquam complures e civitatibus sæculo XII in libertatem sese vindicarunt; nusquam enim melius est mercaturae quam in civitatibus liberis et Reipubblicæ formam custodientibus. Tunc ergo multis in locis invaluit mos creandi Consules Mercatorum....* ».

Se i documenti sopra accennati ci attestanò il ridestarsi della vita corporativa in quell' epoca, bisogna però procedere innanzi, fino al secolo XIII, per avere notizie più precise sulla costituzione e posizione politica di alcune maestranze.

Secondo i fatti storici, che si svolsero nelle diverse città, mentre in alcune, e specialmente Milano, il sorgere del terzo stato seguì in modo quasi improvviso e violento, invece in altre le corporazioni operaie poterono assurgere a tali diritti a misura ch' esse arricchendosi acquistavano considerazione ed importanza, e così, a poco a poco, riuscirono a porsi a lato all' alta borghesia, sorta col medesimo successo. In tal modo procedettero i corpi d' arte Cremonesi.

Durante la rivoluzione comunale gli esercitanti i mestieri avevano bensì ottenuta la libertà, ma erano stati esclusi dal governo della pubblica cosa. Essi, però, chiusi nella cerchia

(1) Merula - *Santuario di Cremona* - pag. 15.
(2) Poggiali - *Statuti di Piacenza* - III. p. 48.
(3) Muratori - *Antiquitates Italicae M. E.* T. 11. col 887.

delle mura e così tutelati contro le prepotenze dei signori feudali della campagna, mentre proseguivano a trasformarsi, attraverso le contese religiose e le lotte contro l'impero, gli ordinamenti sociali, migliorando la loro condizione economica, riuscirono ad acquistare anche una certa considerazione e capacità politica. E, per tale coscienza del loro diritto, resasi poi forte per l'esercizio delle armi, prima pretesero naturalmente di volere in misura determinata partecipare al potere, poscia, postisi a fianco delle altre classi sociali, formarono uno degli elementi più validi e più numerosi e più turbolenti del partito che osteggiava i nobili, della frazione del popolo. Le vicende storiche di Cremona fino alla costituzione popolare del 1270, presentano sempre di fronte, guerreggianti con alterna fortuna nelle vittorie, gli antichi ordini della nobiltà, colle famiglie arricchite diventate potenti, ed i discendenti degli antichi cittadini liberi, cioè la borghesia, colla numerosa classe degli artigiani; mentre in particolare alcune carte dell'epoca, quali riportate già da diversi scrittori, e quali da noi ritratte sugli originali posseduti, dimostrano l'importanza assunta dalle corporazioni artiere nel regime amministrativo dello stato.

Il consiglio del Comune o di *credenza*, ricordato in Cremona verso il 1100, era dapprima composto semplicemente da persone elette in concordia dai tre ordini dei capitanei, valvassori e borghesi, che costituirono il Comune, ma successivamente venne ad accogliere anche i rappresentanti degli ordini inferiori della società e dei corpi d'arte. Un documento del 1209 (1), esistente nell'archivio segreto della città, ci attesta come intervenissero anche i consoli dei paratici per alcuni importanti affari di amministrazione, come atti di vendita d'immobili. Il quattro dicembre, essendosi convocati i credenderi ed i consoli delle vicinie e dei corpi d'arte, il podestà, col consenso dei consiglieri, scelse alcuni di loro per compiere l'investitura di alcune pezze di terreno ad un

(1) Codice segnato *Jesu* - N. 298.

canone concordemente stabilito dai membri dell'assemblea. Un' altra consimile dichiarazione è pure portata da una pergamena del 1210, esistente nell' archivio di S. Agata, del tenore seguente: « *Anno Domini Millesimo ducentesimo decimo indictione quinta decima die Jovis quinto decimo exeunte Marcio. In pallacio novo Comunis Cremonæ, in pleno consilio sonato et cohadunato ad campanam militum et peditum et cridato publice per civitatem et suburbia per praeconem quod omnes credenderii et consules viciniarum et paraticorum et societatum venirent ad ipsum consilium. Ibique ipsis cohadunatis Dominus Gandulfinus de Castello novo potestas Comunis Cremonæ nomine ac vice Comunis Cremonæ consensu et parabola assistencium ad dictum consilium fecit constituit atque ordinavit Dominum Homobonum de Bozarro, Jacomum Fugaciam, Ansevinum de Azzanello et Johannem Ursomum ut eius vice et Comunis Cremonæ vendant et investituras faciant de omnibus terris Comunis Cremonæ pertinentibus jacentibus in Olzia ad certum fictum annualiter reddendum Comuni Cremonæ. Et omnes venditiones et investituras quae fient a dictis superstantibus per se et suos successores nomine ac vice Comunis Cremonæ in perpetuum ratas et firmas habere et tenere promisit. Ita ut ad modum non possint nec debeant retractari seu frangi aut immutari.*

Ibique accedente correrii parabola ille potestas et praedictorum assistentium ad dictum consilium super eius animam juravit ad Sancta Dei Evangelia quod omni tempore habebit et tenebit ratas ac firmas omnes venditiones et investituras factas a dictis superstantibus nec aliquo modo seu tempore erit in consilio ut supra facto quod debeant infrangi seu immutari seu retractari.

Ibi fuerunt testes.... cinque persone, ad una delle quali segue per decifrazione la parola « *parolarus* », ad una seconda la parola « *pistor* ».

Ma, col consolidarsi e rafforzarsi della loro posizione interna, questi organismi corporativi non pur compresero nella cerchia delle loro attribuzioni il diritto di partecipare ad affari d' ammistrazione statuale, ma la estesero anche ad altri atti di precipua importanza politica: trattati internazionali,

ordinanze interne di commercio, regolamento di dazi e dogane, in modo diretto od indiretto, dipendevano anche da loro. A proposito non è da dimenticare un documento citato dal Böhmer, (1) dal quale si desume che i rappresentanti delle singole corporazioni, il 30 Ottobre 1218, erano stati invitati, insieme ai consoli dell' altre comunità, dal legato apostolico, onde assentire che l' autorità ecclesiastica, previo accordo coll' imperatore, decidesse sulla fine della guerra tra Milanesi e Piacentini.

In particolare, si conservano notizie della corporazione dei pescatori in quell' epoca, per mezzo di due pergamene possedute dall' archivio Gonzaga in Mantova. La più antica, del 15 dicembre 1230, ci fa menzione di un contratto di locazione quinquennale fra la famiglia « *de Dovaria* » e quattro consoli della società dei pescatori, « *circa aquam Padi et lectulos de aquis Adae mortuae et de Valarsia* », caratteristica per il complesso e gravoso canone annuo di affitto; ma assai più importante è un' altra carta del 1258, 9 Giugno, da cui si rivela che tale paratico, durante il governo di Uberto Pelavicino, verso l'anno 1257, aveva compilati i propri statuti, secondo cui si reggeva nella sua organizzazione interna e nei rapporti esteriori.

L' ufficio direttivo dell' arte era affidato a due consoli, mentre la facoltà di riscuotere le entrate della comunità e d' amministrarle spettava ad un altro artefice, chiamato Massaro. È pur fissata la somma da soddisfare prima di diventar membro della maestranza nel valore di cinque soldi imperiali; ma oltre ciò, annualmente, ogni ascritto doveva pagare « *novem denarios ad nativitatem Domini et novem ad Pascha ressurrectionis pro godimento aquarum piscatorum Cremonae* »; donde appare che la corporazione avesse in proprietà una determinata superficie d' acqua, sulla quale solo si acquistava diritto di usufrutto, mediante la partecipazione al consorzio rispettivo. Ciò per altro non indica che il regime dell' associazione

(1) Böhmer - *Acta imperialia selecta* - p. 647.

fosse improntato a quel carattere d'obbligatorietà, per cui nessuno poteva dedicarsi all'arte, senza essere compreso nel rispondente paratico, contro di cui talvolta si sollevò lo spirito ancor libero dei tempi.

Quando il potere centrale non sa garantire l'esistenza e la proprietà, non si può vivere fuorchè amati e forti; e così le corporazioni, le quali erano risorte per una necessità politica, vestito il carattere d'asilo per la comune difesa, dovettero dare tosto alla libertà la forma del monopolio, senza certo arrivare a quell'eccesso, che le contraddistinse in altri periodi della loro vita. E di questo sono allora giustificate anche dal lato economico, in quanto, supplendosi così alla mancanza di vari istituti, si conciliavano gli interessi del corpo con quelli dei membri, che lo componevano. Perciò spesso tanto i regolamenti delle singole maestranze, quanto gli statuti del Comune disciplinarono la pratica attiva di ciascuna professione a che nessuno potesse esercitarla, senza appartenere alla correlativa società. Ma, a frenare questa tendenza di natura, ad evitare che per essa venisse osteggiata completamente la libertà del lavoro e ad eliminare ogni possibilità di qualsiasi accordo o coalizione, come già in molte altre città, quali Brescia e Modena, così per Cremona, in linea di principio, si escluse talvolta questo regime di coazione, benchè, in linea di fatto, esso si trovasse poi in disaccordo colle tradizioni storiche prevalenti. Un documento del 1299, primo Marzo, riportato dal codice della Gabella Magna (1) il cui ufficio aveva il governo di tutti i diritti del Comune e la facoltà di regolare il commercio, contiene queste parole: « *Cum multi tam cives quam forenses, propter statuta paraticorum civitatis Cremonae prohibeantur facere misteria et artes suas quas facerent bene et legaliter, et cum in quodam alio statuto populi continebatur quod quilibet possit facere artem suam libere et secure nullo statuto alicuius paratici obstante nec aliquo alio statuto, dum tamen bene et legaliter*

(1) Archivio segreto. Codice segnato C. - N. 60.

faceret dictas artes et misteria.... », per questo i componenti tale ufficio, detti « *sapientes* » ed i loro capi, « o *abbates* » ristabilirono che ciascuno potesse dedicarsi a qualsiasi industria « *libere, pacifice et quiete* », senza entrare in alcuna corporazione, purchè non fossero lese le norme contenute dagli statuti comunali, nè quelle dettate dall' ufficio delle Gabelle.

La salda costituzione dei corpi d'arte, che avevano leggi e capi e propri beni da un lato, dall' altro la tutela su di loro esercitata dall' autorità politica, spiegano come le continue lotte civili, generate in quei tempi, non portassero seco lo sfacelo della pubblica cosa, nè smovessero la vitalità del Comune, quando il governo centrale veniva meno, poichè questi enti minori erano ormai così vigorosi da sostenere le scosse derivanti dai conflitti civili ed avevano in sè tali elementi d'ordine da rendere più apparenti che veri i disordini delle lotte intestine.

CAPO III.

Colla vittoria del partito guelfo contro il ghibellino, nel 1268, trionfando, cioè, la borghesia e la plebe sulla nobiltà, le industrie e le arti sopra la proprietà feudale, il Comune si costituì col popolo ed il governo della cosa pubblica, sebbene non abbandonato intieramente in mano dei paratici e della moltitudine, assume però il carattere di schietto regime democratico.

Ma se in questo periodo trovarono modo di accrescere la loro indipendenza ed il loro interesse i corpi d'arte, decadde però la città dall'antica potenza e del fastigio al quale era assurta col Pelavicino e coi Ghibellini, sotto i quali, emula di Milano, primeggiava fra i Comuni lombardi; finchè, il 1313, per poter esser più sicura contro il partito imperiale, si sottometteva al dominio d'un re Angioino.

Risalgono precisamente a quest'epoca i primi statuti (1) di Cremona pervenutici per intero, nei quali le corporazioni artigiane, massime l'Università dei Mercanti, emergono come elementi veri e vitali dell'ordinamento municipale e segnano l'apice della loro considerazione ed importanza politica.

Valida espressione della condizione degli individui nello stato è, manifestamente, la partecipazione loro alla sovranità. Come, quindi, sul principio del secolo XIII, vedemmo i consoli delle arti assistere al consiglio di credenza, (e non sarebbe illogico credere che i rappresentanti di alcuni collegi

(1) Questi statuti furono dall'Astegiano ricavati da un codice del sec. XV dell'archivio Pallavicino e pubblicati nell'op. cit.

più cospicui e quelli dell' Università dei Mercanti vi parteci-passero anteriormente), così, mentre dapprima solo le classi economicamente influenti potevano essere comprese nell' arrengo, o pubblica concione, in seguito a questa ebbero adito anche gli operai e coloro che esercitavano i mestieri più comuni.

Però, nella costituzione popolare del 1313, le corporazioni rappresentanti tanto le professioni più nobili, quanto le arti minori, vengono a costituire un proprio speciale consiglio, che deliberava non pur sui rapporti ed interessi professionali ed economici propri, ma anche sul movimento amministrativo dello stato medesimo. Da una rubrica (1), infatti, si desume che « *l' executor justitiae* », la prima domenica d' ogni mese, almeno, doveva convocare nel palazzo della Mercandia « *consules collegiorum judicum et notariorum et mercatandiae et priores* (2) *paraticorum seu artium* », con quattro sapienti del popolo per porta, se a lui ed ai consoli predetti fosse parso opportuno, al fine di deliberare « *super bono statu civitatis et districtus Cremonae et dictorum collegiorum et paraticorum et artium et generaliter totius populi Cremonensis et ad onorem potissimum et exaltationem domini nostri Regis, et ad statum perpetuum et bonam firmitatem totius populi et communis et pro justitia conservanda* ». Ogni cosa per essi stabilita doveva essere portata all' approvazione del consiglio generale del popolo, dopo di che aveva forza giuridica come ogni altra legge del Comune.

Chi fosse poi questo « *executor justitiae* » e quali funzioni gli spettassero, dopo quella sopra accennata di radunare i capi delle diverse comunità, ci risulta da un altro capitolo (3) del medesimo statuto, dal quale pure si desume che tale istituzione fu motivata dal bisogno d' impedire « *quod illi de populo et de paraticis a magnis et potentibus continue contu-*

(1) Stat. cit. R. 37. *Per quantum tempus cessare debeant executores.*

(2) Il vocabolo *priores* s' incontra solo negli statuti del 1313 per indicare i capi delle corporazioni.

(3) Stat. cit. R. 34. *De electione domini executoris justitiae et solemnitatibus servandis.*

meliis et violentiis affligantur ». I consoli dei due collegi dei notai e dei giudici, insieme a due dei mercanti, da loro scelti, eleggevano i rappresentanti dei singoli collegi, università e paratici, ai quali spettava poi la nomina dell'esecutore, « *ubi duae partes eorum fuerint in concordia facto inter eos partito ad bussolas et ballottas vel aliter prout eis melius videbitur* ». Questo ufficiale doveva aver compiuti trentadue anni ed era tenuto non solo ad essere inscritto in una corporazione, ma ad esercitarvi l'arte « *propriis manibus* ». Nessuno, poi, poteva entrare in tale carica, che durava tre mesi, se non aveva partecipato già per un lustro ad una qualsiasi di queste organiche collettività; le quali regole, quasi in modo identico, sono ripetute per l'elezione dei priori delle maestranze. Impedire il rincarirsi della mano d'opera, assicurare la permanenza dei contratti di locazione e proteggere l'arte contro le frodi interne ed esterne, compiti che s'impongono più tardi alla sollecitudine attiva delle autorità corporative, entrano nella mansione propria dell' « *executor* », al quale, per conseguenza, spettava eziandio di definire ogni contravvenzione a questi sani principî della vita artiera e di punirne l'autore secondo l'arbitrio degli altri capi collegiali.

Particolamente è stabilito per l'artefice, che, in frode del paratico, cui partecipava, fosse divenuto membro d'altro consorzio, *quod dominus executor praedictum sic receptum debeat cassare de dicto collegio seu paratico et pro cassato habeatur et quod consules illius paratici seu collegii, qui illum recepissent a consulatus officio debeant cassari et pro cassis debeant haberi* ».

Si capisce, poi, che, sull'importanza e capacità politica di tutte le organizzazioni statuali, dovesse emergere quella dei collegi dei giudici e dei notai, non che l'Università dei mercanti, originata dalla loro stessa natura; ed infatti ci è noto come i loro rappresentanti partecipassero in modo indiretto anche all'elezione dei principali uffici, come per il vicario e capitano del popolo. Erano i consoli di questi consorzi, che, insieme ad otto sapienti scelti in ragione di due per porta, proponevano al re il nome dei candidati a queste cariche,

per quanto rilevasi dal precitato statuto (1) « *Consules collegiorum judicum et notariorum et universitatis mercatorum Cremonae et alios duos sapientes de populo per portam.... teneantur ad videndum et ordinadum quidquid eis videbitur pro meliòri et utiliori statu civitatis.... et supes habendis ab ipso domino serenissimo futuros vicarios et capitaneum* »

Vedasi a quale grado erano pervenuti nella loro evoluzione questi importantissimi enti della vita dello stato: evoluzione naturale e spontanea, poichè la costituzione comunale, utilizzando alcuni elementi antichi, non aveva però riguardo eccessivo al loro primitivo significato, ma traeva forma e vita dai bisogni locali, dalle condizioni dell' epoca, e fu sòlo, come osserva l' Hegel, la stessa idea, lo stesso libero stile, nei diversi luoghi, che, in linea generale, diede a tal complesso un carattere armonico e comune.

Noi non conosciamo quali nè quante fossero le corporazioni artiere di quei tempi; ma si desumono, però, sempre dagli statuti Robertiani (2), quelle, la cui esistenza era legalmente riconosciuta dal potere politico, « *quae debent habere priores et se congregare ad requisitionem executoris et eidem obedire ad suprascripta et infrascripta....* »; giacchè è evidente che molte altre industrie minori, sebbene costituite anch' esse in associazione, non fossero ancora assurte a tanta considerazione ed importanza da partecipare per via diretta al governo della pubblica cosa.

Dopo i due collegi dei giudici e dei notai, i quali da principio erano considerati come esercenti un' arte propria e poscia, permanendo il carattere corporativo, fomarono una società, non più artiera, ma professionale e nobile, trovasi l' elenco di quattordici paratici come segue:

1. P. *Tabernariorum et albergatorum*, di cui abbiamo memoria per uno statuto giunto fino a noi.

(1) Stat. cit. R. 2. *De solemnitatibus servandis super habendi svicario et capitaneo populi.*

(2) Stat. cit. R. 36. *De his qui non possunt esse executores ecc.*

2. P. *Beccariorum*, del quale parlano anche gli statuti comunali del 1387; ma le sue matricole non ci furono tramandate.

3. P. *Pugnolatorum Citanovae*.

4. *Paraticum pugnolatorum omnium Sanctorum citra aquam*. E' da ricordare che Cremona nel secolo XI s'era allargata assai a nord-ovest, oltre il fiume detto Cremonella; anzi questa parte, che faceva centro alla chiesa di S. Agata, formava la città nuova ed era il quartiere generale del popolo, il focolare delle sommosse, mentre il resto costituiva la città vecchia, sede dei militi, i quali s'aggruppavano intorno alla cattedrale di S. Maria. La fabbricazione del pignolato, specie di tessuto di cotone e di lino, così detto perchè operato in guisa da parer seminato come a pignoli, fu una delle principali in Cremona e forse per questa sua importanza era tanto considerevole il numero di coloro che l'esercitavano, che questi fabbricatori di pignolato dovettero scindersi in due associazioni.

5. P. *Speciariorum et formaglariorum*. 6. P. *Calegariorum novorum et veterum et Confectorum*. Col volgere dei tempi il numero e la composizione di questi corpi variò di molto, giacchè è naturale che col crescere della popolazione, collo svolgersi delle industrie e forse anche per ragioni particolari, una corporazione si dividesse in più; così anche i paratici sopra accennati poscia si scomposero, per quanto risulta dai loro statuti, che ci furono conservati dalla rovina dei secoli. Questo stesso fatto avvênne per il 7. P. *Piscatorum, Mulinariorum, Navaroliorum et Pistorum*.

Oltre questi seguono l'8. P. *Ferrariorum*, ed il 9. P. *Muratorum et magistrorum manariae*, di cui pure, per mezzo di diversi codici ricaviamo notizie posteriori, mentre presso che nessuna traccia rimane d'altri due paratici qui nominati: 10. P. *pelipariorum novorum et veterum* 11. P. *tinctorum et curatorum*.

Si ricorda ancora il 12. P. *texitorum pannilini linariorum et Merzadrorum*, i quali ultimi staccatisi poi dal resto della corporazione ci diedero gl'importanti statuti della Mercedria.

Segue il 13. P. *Draperiorum, robariorum, Pateriorum et Sertorum.* I Drappieri erano facitori e mercanti di drappi di lana e di seta, nei quali i Cremonesi raggiunsero un certo grado di perfezionamento e di credito. Da una provvisione (1) della Gabella Magna, del 1307, ricaviamo poi il significato di *robari*: « *Roba bona intelligatur seta, laborerium sete, quilibet drapi aurei.... et omnis mercandia quae per mercatores non nominarentur* ». Essi erano, dunque, più che artefici, negozianti di tessuti preziosi.

Finalmente, segue il 14. *Paraticum et Universitas Mercatandiae* sotto la quale si comprendevano eziandio tutti gli altri corpi d'arte, che non furono sopra specificati. Quindi, anche in Cremona, esisteva una distinzione tra le corporazioni artigiane; e mentre in altre città, questa differenza si estrinsecava nella diversa denominazione, arti maggiori ed arti minori, di cui solo le prime ebbero, come a Firenze, il governo del Comune, qui invece il diverso trattamento consiste in ciò, che alcune arti, forse le più basse, dipendono da una principale e più importante, quella dei mercanti: (2) « *Sub quo paratico et sub qua universitate intelligi et comprehendi debent et sic intelligantur et comprehedentur sub dicta mercadandia omnia alia paratica et aliae artes non superius specificata vel specificatae, cuiuscumque condictionis sint et esse debeant suppositae et supposita sub priore et consulibus mercadandiae et regantur et congregentur per eos* » (3).

Da questa disposizione per altro non ci risulta chiaro l'ordinamento interno della Mercandia, in quanto gli statuti non nominano che un priore e dei consoli. Ma da altre fonti (4) apparisce ch' esso variò assai nei tempi diversi; nel 1261, ad esempio, i mercanti erano retti da quattro consoli, un podestà e due massari; nel 1309, da quattro consoli e due proconsoli ecc. Fra i diversi compiti spettanti a questi ufficiali, nei

(1) Archivio Segreto. Codice segnato C. 179.

(1) Cfr. Pertile. *Storia del Diritto Italiano.* Torino, V. 2. p. 51.

(2) Stat. cit. Rub. 37.

(3) Astegiano. op. cit. V. 2. *Serie dei rettori.*

riguardi delle arti minori raccolte nell' università, è da ricordare come essi dovessero scegliere fra gli ascritti in ciascuna associazione due membri, per coprire la carica dei priori. L' ufficio di costoro, però, si restringeva probabilmente ad eseguire le disposizioni emanate dai capi della mercandia; forse sarà spettata anche ad essi la facoltà di esaminare e definire le cause fra gli artieri, ma, senza dubbio, in piccola parte, in quanto questa istituzione era surta ed aveva speciale importanza sopratutto dal lato giurisdizionale.

Ed ora, per sintetizzare le norme desunte da questi statuti, gli unici pervenuti a noi fino al principio del secolo XIV, vedasi come la corporazione costituisca quasi una divisione politica ed i paratici figurino come tanti organi funzionanti nel corpo dello stato, i quali, mentre nel periodo scorso contribuirono a dare nuova vita all' attività commerciale, a sviluppare forze innumerevoli nella produzione economica, ora febbrilmente partecipano alle lotte politiche, campeggiando come le figure più importanti in quella grandiosa epopea cremonese, che la storia ci ha tramandato. La corporazione sta a base del diritto pubblico e l'organismo corporativo costituisce il principio vitale dell' organismo comunale.

Questa prima loro forma, scrive il Supino, (1) « sorse a difesa dell' individuo del terzo stato, il quale non essendo nulla per sè stesso e non avendo mezzo di far valere i suoi diritti in un' epoca di barbarie e di violenza, acquista forza solo a causa delle compagnie di cui è membro e diventa indipendente solo per la di lui potenza ». A questa segue una seconda, nata dall' estendersi dell' industria, che rappresenta l' organismo della produzione e della legislazione industriale.

E' indubitato, come pensa l' Orlando (2), che, col cessare delle libertà repubblicane, cessa ogni importanza politica delle corporazioni, intendendo importanza diretta ed aperta; poichè a torto si giudica nessuna influenza più abbia esercitata sulle sorti della storia quella popolare istituzione corporativa.

(1) Supino. *Giornale degli economisti,* Vol. 3. N. 5.

(2) Op. cit. pag. 92.

Anche, però, sotto il nuovo aspetto, l' associazione artiera si aperse ad una ricca fioritura, che trova adeguato riscontro nelle leggi, in quanto gli statuti d'arti e mestieri rappresentano non piccola parte dello svolgimento del pensiero giuridico; ma diventata, infine, associazione privilegiata a benefizio di pochi, anteponendo alla prosperità pubblica l' egoistico interesse privato, si trasformò e decadde.

Prima, in vero, di esaminare le maestranze in questa loro forma, rifacciamoci un poco indietro nella storia della città.

CAPO IV.

Sottopostasi Cremona al governo di Roberto II d'Angiò, l'anno 1313, credette d'essere ormai sicura contro gl'imperiali e di trascorrere un breve periodo di pace. Al contrario nessun volger d'anni fu più disastroso e fatale di questo, che terminò colla perdita della libertà. Nel 1315 rioccupata dai Guelfi e dai Cavalcabò, poi da Lodovico il Bavaro e dopo due anni da Giovanni di Boemia, si rinnovarono i saccheggi e le rovine e gli esigli, pei quali Cremona si snervò e decadde, finchè logora ed esausta, dopo aver sostenuta senza armati un difesa eroica, nel 1333, contro Azzone Visconti, non riuscendo più l'anno dopo a tener fronte con pochi soldati ai trentamila nemici, si sottometteva pacificamente e veniva aggregata alla bisciaccia Viscontea, l'anno 1335.

È evidente che durante queste lotte, in questo imperversare di fazioni e succedersi di governi, come le costituzioni cittadine, così la condizione dei corpi d'arte venisse a subire profondi cambiamenti; ma, prescindendo da questo periodo, più che di vita, di agitazione febbrile, importa esaminare invece la posizione politica delle maestranze in quell'epoca apertasi per lungo spazio di tempo dopo lo spegnersi del Comune autonomo.

I documenti, senza dubbio più importanti, che ancora possediamo sono costituiti dagli « *Statuta Civitatis Cremonae* » (1)

---

(1) Questo codice fu l'anno 1578 stampato a Cremona sotto l'intestazione: « *Statuta Civitatis Cremonae accuratius quam antea excussa et cum archetipo collata additis quam plurimis quae omnia sequenti pagella indicantur* ».

compilati, per ordine di Gian Galeazzo Visconti, l'anno 1387, « *cum secundum varietatem temporum mores hominum negotiorumque formae varientur.... et praesertim cum principum dominia contigerit innovari iuxta illud: novus rex, nova lex* » (1).

Per quel principio di conservazione, implicito in ogni costituzione statuale, egualmente sentito, ma in diverso modo tutelato nei vari stadi di civiltà, anche questo importante codice contiene alcune leggi (2) « *pro dominatione conservanda et proditoribus puniendis* », delle quali alcune si riferiscono anche alla difesa dello stato contro gli enti minori in esso esistenti. Mentre infatti da un lato si stabilisce che ogni organismo corporativo debba cooperare all'integrazione dell'autorità suprema, « *sic quod illustris princeps et dominus et eius hederes et populus.... sint et perpetuo maneant in statu et unitate in quibus nunc sunt* », dall'altro lato si garantisce l'osservanza di questa precipua disposizione col sancire le pene più gravi per chi contravveniva: « *Si fuerit Universitas paraticum collegium seu corpus solvat Comuni Cremonae libras mille imperii et perpetuo non sit collegium paraticum seu corpus nec universitas et omnes qui contrafecerint puniantur ad mortem si capi poterunt et si non poterunt perpetuo banniantur et bona eorum publicentur et deveniant in commune praedictum* ». Sono poi comunemente note quali manifestazioni bastassero in quell'epoca perchè simili punizioni vennero inflitte!

Simmetricamente, però, negli statuti armonizzano alcune regole speciali, di cui parte son dirette a determinare l'ordinamento interno delle corporazioni artiere e parte a stabilire una pronta e decisa tutela dei loro interessi, perchè potessero svolgersi resistenti e vitali.

Su ciò che riguarda l'organizzazione di questi enti minori è da ricordare innanzi tutto quanto dispongono le leggi del Comune circa il dovere imposto agli artefici d'inscriversi

(1) Introd. agli statuti citati, pag. 1.
(2) Stat. cit. R. 2ª.

nel rispettivo paratico per dedicarsi a qualsiasi ordine di produzione. Mentre i documenti dell' epoche anteriori, come quello della gabella Magna del 1299, sopra accennato, ci accertano che gli operai potevano trovar lavoro anche fuori dell' ordinamento corporativo, in questi statuti, invece, esso è basato sopra un regime strettamente obbligatorio, per cui la pratica di ciascuna professione era disciplinata in modo che nessuno poteva esercitarla senz' inscriversi nel circoscritto consorzio che la rappresentasse. Quindi non era solo per vantaggio professionale, per la necessità che obbligava in quel tempo ogni persona a dover prendere un posto in una società qualsiasi, in quanto la legge non riconosceva diritti per gli individui ma solo per i gruppi, come fu da molti osservato, che l' artefice s' inscriveva nelle corporazioni, ma anche perchè lo stato imponeva agli esercenti un mestiere di appartenere al corrispondente paratico.

Fuori di tale limitazione, richiesta pur dal fatto che questi organi minori erano necessari per il funzionamento politico ed economico della società, nessun altro vincolo restrittivo si poneva alla libertà del lavoro. In una rubrica (1), infatti, si legge: « *item statutum est quod quaebibet persona cuiuscumque condictionis et undecumque sit possit et ei liceat facere et exercere artem suam dum tamen faciat bene et legaliter et dum tamen intrent paraticum illius artis, quam intendunt facere et exercere.* Il codice cittadino determinava anche la somma che si doveva soddisfare per divenir membro di qualsiasi maestranza, nel valore di dieci soldi imperiali, aggiungendo, per impedire ogni possibilità di spogliazione e di esclusione, che, se i capi dell' arte avessero da alcuno preteso una tassa maggiore, questi potesse quindi impunemente applicarsi al proprio mestiere, senza più inscriversi in altra collettività professionale.

Ma queste norme non furono rispettate che da alcuni statuti corporativi, perchè, come si vedrà in seguito, nei tempi

(1) Stat. cit. R. 407.

posteriori, le leggi comunali divennero lettera morta e l'arti si rinserrarono nel più assoluto e rigido monopolio.

Riconoscendo il potere centrale questo carattere obbligatorio delle associazioni artiere, implicitamente veniva ad ammettere in loro una determinata personalità civile ed una conseguente sfera d'azione. Ma, per altri capitoli, ci è possibile determinare appunto la posizione giuridica delle maestranze. E in primo luogo è da osservarsi che, mentre in alcune città è dubbio se questi enti minori abbisognassero per la loro esistenza del riconoscimento dell' autorità pubblica, questo è invece inconfutabile rispetto alle corporazioni cremonesi.

Per gli statuti, infatti, in due modi, il potere politico dava piena e legittima costituzione alle consorterie: obbligando cioè ognuna di esse a redigere in iscritto le proprie regole per poi esaminarle, correggerle ed approvarle, e determinando speciali attribuzioni in ordine al proprio obbiettivo e fine.

Da una rubrica, (1) in vero, si desume che entro due mesi dalla pubblicazione delle leggi cittadine, ogni paratico doveva « *facere inter se statuta concernentia arti suae et super his quae spectant arti suae quae approbentur per novem sapientes Cremonae deputatos super negotiis Comunis Cremonae, dummodo ipsa non contradicant statutis presenti voluminis et quod in ipsis statutis possint poenas apponere prout eis videbitur et ipsas exigere* ».

Questo atto di approvazione non pur si conservò sempre nelle tradizioni storiche, ma si accoppiò in seguito ad altre confermazioni del senato di Milano, dell' autorità regia e di altri ufficiali particolari, come risulterà dall' esame specifico dei regolamenti comunitativi a noi pervenuti.

Per ciò che riguarda il funzionamento organico dei corpi d'arte, la stessa rubrica poi ci espone, che ogni società doveva eleggersi nel proprio seno capi o consoli, cui spettava di inquisire sulle frodi commesse nell' esercizio del mestiere o di applicare le pene stabilite, secondo l' entità della con-

(1) Stat. cit. R. 428.

travvenzione. A tutti gli artieri s' impone, quindi, l'obbligo di obbedire a questi capi del paratico, in tutto ciò che è inerente alla professione; e così pure si richiama l'osservanza per parte di tutti delle norme contenute negli ordini della maestranza.

Non appare, però, da questi statuti, che, nel suo ordinamento interno, ogni consorteria godesse anche d' un proprio potere giurisdizionale su coloro che partecipavano alla vita di essa, in quanto il capitolo sopra accennato attribuisce facoltà di applicare le pene su chi contravveniva al podestà del Comune e al di lui Vicario: « *quod potestas et eius vicarius possit cognoscere et terminare de omnibus fraudibus* ». Non si parli, poi, delle controversie che potevano insorgere nel conflitto degli interessi professionali, tra due arti diverse o tra i membri di una medesima società, perchè queste erano di esclusiva competenza dei giusdicenti del Comune, come è manifesto da un' altra legge (1): « *de quaestionibus sociorum artificum et artium cognoscendis breviter* ».

Così lo stato non assicurava già a questi organismi l' autonomia, ossia la pienezza della personalità civile e la libertà d'azione che ne deriva, ma solo li dotava di alcuni privilegi atti a mantenerli in vita, senza lasciarli trascendere fuori della cerchia loro destinata. Perduto quindi ogni carattere politico, che le corporazioni avevano nel periodo scorso, nel quale esse apparvero come organi importantissimi del governo, poscia dipesero esclusivamente dal potere centrale e non esercitarono alcun altro ufficio, fuori di quello economico.

L'esame in vero di molti statuti tramandatici su tali società spiegano innanzi, anche in questa nuova fase, un procedimento logico verso più ampi diritti; ma questi, però, per poter conservarsi, dovevano essere rinserrati in un sistema d'esclusivisismo e di monopolio; ond' è evidente che le associazioni artiere avevano in se stesse i germi per isterilirsi e dissolversi.

(1) Stat. cit. R. 401.

Diverse disposizioni sono poi esposte in questo codice per determinare la costituzione ed il funzionamento interno della Mercandia, che rappresentava l'anima di tutto l'organismo commerciale; ma di esse parleremo specificamente trattando degli « *Statuta Mercatorum* ».

Oltre i principî sopra accennati spettanti l'ordinamento delle consorterie, le leggi cittadine tendevano con regole opportune a dirigerle verso quell'espansione, che la natura dei loro interessi e dei fini sociali richiedevano, mentre dettavano altre minuziose disposizioni per l'esercizio d'alcune arti in particolare.

Fu da molti scrittori osservato come fosse insito nei corpi d'arte il regime esclusivista, ed infatti anche ne' secoli anteriori abbiamo viste alcune provvisioni dirette a temperarlo. Ora, poi, ch'essi si erano chiusi nell'ambito delle loro attribuzioni economiche e di produzione, questo germe si svolgeva e poteva essere di ostacolo al progredire dell'industria e del commercio.

Il Valléroux (1) osserva che, in diversi modi, era in quell'epoca di per sè frenato questo monopolio: dal difetto d'estensione del loro privilegio per l'esistenza di altre persone anch'esse privilegiate, dai giorni di mercato, nei quali molte corporazioni dovevano chiudere i loro negozi e dalle grandi fiere, alle quali erano ammessi anche i forestieri.

Ma per di più, negli statuti che esaminiamo, il monopolio è preso in considerazione come reato; se ne parla, invero, nel titolo « *de maleficîs et poenis* » e si punisce con multe variabili secondo l'arbitrio del podestà: (2) « *Item statutum est quod quaelibet persona, quae fecerit vel tractaverit Monopolium in Civitate vel districtu Cremonae puniatur et condemnatur in libris centum imperii et minus arbitrio potestatis inspecta qualitate facti, negocii et personarum* ». Del

(1) Valleroux, *Les corporations d'art et méstiers et les sjndicats professiònels en France et à l' Étranger*. Paris 1885, pag. 25, 26.

(2) Stat. cit. R. 236.

resto l'obbligo stesso imposto alla maestranza di redigere in iscritto le proprie regole, arrogandosi poi l'autorità pubblica il diritto di approvarle e di modificarle secondo che fosse stato necessario per adattarle alla necessità delle cose, era indubbiamente un mezzo opportuno per sottrarre l'interesse generale a cotesta egemonia delle arti ed impedire che il moltiplicarsi dei regolamenti interni mummificasse l'industria, condannandola a restar sempre imperfetta (1). L'esame positivo poi degli statuti corporativi ci attesta che molte volte il potere politico ricorse a questo rimedio legale.

Come ai pericoli derivanti dal carattere assolutista dei paratici, così le leggi comunali si estendono ad impedire le frodi e gli ostacoli, onde viene difficoltata la pratica del mestiere e la negoziazione. Particolarmente, si vieta ad ogni lavorante di non passare al servizio d'un altro maestro, se non dopo aver soddisfatto i debiti assunti coll' antico padrone; e non solo gli statuti punivano tanto il garzone quanto il nuovo capo bottega, che consciamente gli avesse dato lavoro, col banno di dieci soldi imperiali, ma l'allievo era obbligato a ritornare presso il proprio creditore, finchè non fosse stato assolto d'ogni obbligazione contratta: « *quod nullus laborator qui fuerit debitor alicuius magistri possit ipsum magistrum, cuius fuerit debitor relinquere pro laborando alio magistro, donec perserviverit totum id quod receperit ab ipso primo magistro sub poena soldorum decem imperii.... et nihilominus compellatur laborare cum dicto primo magistro praedictus laborator donec perserviverit quod receperit....* » (2).

Diverse sono, infine, sotto il titolo « *de officio et de jurisdictione Officialis Victualium* », le norme che questa importante costituzione contiene per regolare l'andamento dei commerci, per tutelare gl' interessi dei produttori e dei consumatori, acciocchè le frodi o i sistemi restrittivi non incaglino l'interna circolazione.

(3) Cfr. Schupfer. *Storia del D. Ital.*, pag. 407 e seg.
(1) Stat. cit. R. 455.

Veramente, fra molte opportune disposizioni liberali, fanno capolino spesso i pregiudizi popolari dell' epoca, che angustiano private iniziative e varie produzioni possono scoraggiare. In realtà, non bisogna dimenticare che le leggi sono l' espressione più schietta del carattere dei governi e delle condizioni politiche dei tempi. Ora la legislazione industriale d' allora segue, in linea comune, questo sistema, che, mentre da un lato si occupa, con sollecitudine, d' introdurre nuove arti e di migliorare lo stato delle esistenti, d' altra parte esercita eccessiva vigilanza sugli artieri, insiste sullo scrupoloso adempimento dei regolamenti prescritti; per la esistenza dello stato, occorrendo un assopimento nella vita degli organi minori, volendolo escludere, applica essa medesima un principio di restrizione e di privilegio, dal quale moveva quel regime di retrività e di sospetto, che è la forma predominante nel governo assoluto dell' epoca e l' ostacolo più forte al prospero sviluppo delle industrie.

Ad invigilare sulla retta osservanza di tali norme veniva delegato un pubblico ufficiale, che, per conoscere e definire sommariamente le contravvenzioni, doveva «*saltem omni mense ire per districtum Cremonae ad circandum et investigandum committentes contra ipsa statuta* (1). Molte disposizioni sono dirette a regolare l' esercizio dell' arte dei « *Tabernarii* » dei « *Mulinarii* », dei « *piscatores* », dei « *pistores* »; ma di esse ci occuperemo in particolare trattando delle singole rispettive corporazioni; è invece da far memoria delle regole dettate per alcuni altri mestieri, non tanto data la loro importanza, quanto perchè costituiscono i pochi ricordi, che di essi ci sono pervenuti attraverso i secoli. Specialmente sui « *becharii* » è richiamata l' attenzione del vicario delle vettovaglie, il quale doveva vedere ed esaminare tutte le carni prima che fossero poste in vendita e sorvegliare perchè nessuno, abusando dell' imperizia del compratore, ne smerciasse una qualità per un' altra. A proposito, in una rubrica (2) è imposta la multa

(1) Stat. cit. R. 536.
(2) Stat. cit. R. 574.

di dieci soldi imperiali a chi avesse staccata la testa dal resto dell' animale o tagliategli le corna, prima che le carni non fossero state vendute.

Per stabilire poi il « *calmerium de carnibus* », il Rettore della città doveva eleggere, tre volte all' anno, a Pasqua, in Settembre, ed in Dicembre, « *tres bonos viros et legales omnes de Cremona qui teneantur et debeant facere calmerium more solito omnium carnium, quae venduntur ad banca becchariorum* » (1); ed incorreva in una pena pecuniaria chi voleva usare un prezzo diverso. Trascurando altre norme secondarie, manifestanti un' eccessiva ingerenza dell' autorità pubblica nella sfera d' azione degli individui, è da ricordare una legge speciale (2), in cui, ad impedire che il vincolo corporativo fosse d' inciampo al regolare commercio di quanto è indispensabile alla vita, si concede ai « *becharii* » di esercitare l'arte loro in qualsiasi luogo della città e senza entrare nella rispettiva associazione, purchè si osservino le norme esposte negli statuti :

« *Item quod quilibet possit libere et impune facere carnes recentes et vendere in qualibet parte civitatis burgorum Cremonae, non obstante quod non sit in paratico Bechariorum servando semper omnia suprascripta....* ».

Meritano pure di essere accennati alcuni ordini sull' arte dei pescatori, i quali, negli statuti del 1313, facevano parte del paratico « *Mulinariorum, Navaroliorum et pistorum* ». Ma in seguito, ciascuna di queste arti costituì una propria associazione con propri statuti, che tuttora possediamo, mentre vane riuscirono le ricerche sul regolamento dei pescatori, che pur in diverse fonti viene nominato. Questi artieri dovevano vendere la loro merce « *in curia Pischariae Cremonae tantum.... intra lapides marmoreos positos in dicta curia pischariae ad vendendum pisces et absque assidibus et aliis lignaminibus subtus pedes et capellis in capite.... more antiquo* ». (3) Ogni

(1) Stat. cit. R. 567.
(2) Stat. cit. R. 578.
(3) Stat. cit. R. 606.

volta che mutavasi il Rettore al governo della pubblica cosa, essi erano anche tenuti a prestargli « *bonam et idoneam securitatem* » di obbedire agli ordini del podestà, di osservare fedelmente gli statuti e d' esercitare il proprio mestiere in conformità della legge e della consuetudine. Come poi nessuno non appartenente al paratico poteva applicarsi a questa professione, così si vietava a chiunque di comperar pesce per poi rivenderlo nella città o nel distretto (1).

Anche sui « *linaroli* », che nel codice Robertiano partecipavano alla consorteria « *texitorum pannilini et merzadrorum* », troviamo qui (2) l' unica memoria. Essi erano venditori di lino, di cui grande coltivazione si è sempre fatta nel territorio cremonese, i quali potevano vendere la loro merce solo nei giorni di mercato ed erano sottoposti a larga vigilanza dell' Officiale delle vettovaglie, circa la qualità ed il modo di lavorazione di questo prodotto.

Si ricordano anche gli « *stationarii* (3) *et lardaroli* », coloro, cioè, che vendevano « *oleum, caseum, lardum, candelas ecc.* », ai quali viene stabilito il prezzo, che dovevano riscuotere per le singole loro mercanzie. In altre rubriche (4) si fa menzione degli « *exercentes artem candelarum sepi* », cui distribuiva il vicario di provvisione ogni domenica il sego, « *ad computum soldorum sexdecim imperii pro quolibet pense* », — e dei « *Fornasarii* » (5), perchè non richiedessero dai compratori di pietre maggior cifra di quella stabilita dal calmerio di vent' anni dietro, « *quod est sculptum in lapide sita in curia domini Episcopi* ».

Altrove (6) è disposto che i « *Confectores debeant in galariis tenere coria pro salando per duodecim menses continuos ad minus* », donde non potevano estrarli se non alla presenza del solito uffi-

(1) Stat. cit. R. 607.
(2) Stat. cit. R. 625-626.
(3) Stat. cit. R. 631.
(4) Stat. cit. R. 643.
(5) Stat. cit. R. 643.
(6) Stat. cit. R. 628.

ciale addetto alle vettovaglie, di due consoli dell'arte dei confettori ed altrettanti scelti da quello dei calegari, « *qui consules calegariorum non sint confectores* » (1), e dopo che costoro l'avessero riconosciuto atto al pubblico smercio. Questo corpo di legge non cessa di dettare altre norme minuziose e di sancir pene per i dolosi; ma ciò basta per osservare come il potere centrale regolava la vita delle corporazioni artiere.

Esse non appaiono più come quei centri, su cui si moveva l'organismo dello stato, ma, decadute dalla loro importanza politica, figurano quali organi precipui dell'attività commerciale; solo che nell'esplicazione di questa loro forza produttiva, vengono ristrette dalla legislazione e dal sistema assoluto dei tempi. A prima vista, sembra che l'idea di conservare in tali corpi le arti, perchè si movessero con norme prescritte e severe, fosse solo di assicurare il buon servizio del pubblico, di cooperare al perfezionamento dei mestieri, la fedeltà nei contratti render forte ed impedire la frode al l'interno, lo scredito delle manifatture all'estero. Ma chi osserva più da vicino trova che non era estraneo un altro scopo politico, quello, cioè, di limitare la capacità degli enti minori, viventi nello stato, per tenerli più facilmente vincolati alla sovranità, perchè ogni libertà è pregiudizievole alla vita di chi comanda e può essere di minaccia all'istituzioni statuali.

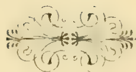
Se dall'una parte, quindi, questo codice contiene opportune norme per accrescere la fonte della ricchezza e della prosperità commerciale, dall'altro in alcune parti, con minute e ridicole disposizioni, esclude ogni concorrenza, vincola eccessivamente l'industria, per cui essa non poteva svolgersi nè dare quella fioritura, cui in un altro terreno si sarebbe aperta.

È indubitato che l'interna organizzazione dei corpi d'arte abbisognava spesso di regole severe perchè non ne derivasse il monopolio; ma ciò non elimina, nè modifica il carattere di questa legislazione, la quale ha il torto di voler compassare e modellare quel moto spontaneo della società, di cui le leggi

(1) Stat. cit., 630.

possono bensì conoscersi, ma non mai anticipatamente prescriversi.

Basandosi su vari documenti, è, poi, possibile seguire lo svolgersi della vita corporativa nel suo corso posteriore; ma nessuna fonte è più ineccepibile dei regolamenti dell'arti stesse, che noi possediamo, incominciando da quest' epoca. Quindi, prescindendo da ogni quadro generale, che non può riuscire se non incompleto, in quanto non fu certo uniforme per più secoli l'organismo vitale di questi corpi, come erroneamente ebbero molti a credere, passeremo, senz' altro, allo studio positivo dei singoli statuti, in ordine di tempo, incominciando dagli « *Statuta Mercatorum* ».



L' " Universitas Mercatorum „

L'origine della costituzione dell'Università dei mercanti è ignota. In diversi documenti dei secoli XII e XIII si fa menzione dei « *consules mercatorum* », ma solo negli statuti del 1313 si nomina, per la prima volta, « *paraticum et universitas Mercantandiae* », aggiungendo che di questa corporazione facevano parte anche tutte le arti non specificate negli statuti Robertiani, la cui esistenza, cioè, non era legalmente riconosciuta.

Ma tale organizzazione mutò, senza dubbio, ben presto, poichè, nel codice delle leggi comunali del 1387, dopo essersi parlato della elezione dei consoli della Mercandia, si dice (1) che essi potevano e dovevano « *cognoscere et terminare de quaestionibus Mercatorum et artificum Cremonae et aliorum tam contra dictos mercatores quam pro eis, contra quos egerint ex causa Mercandiae vel artificii* ».

Dunque, la loro giurisdizione che si rifletteva soltanto sopra alcuni minori corpi d'arte, nei precitati statuti, ora si estende anche alle altre corporazioni, per cui l' « *Universitas Mercatorum* » viene a rappresentare il Tribunale mercantile della città.

Per mancanza di notizie, non possiamo stabilire come nè quando i singoli paratici entrarono a partecipare nella « *compositio* » di quella grande associazione. È noto, però, che tal fatto avvenne quasi contemporaneamente in molte altre città d'Italia: così a Firenze, nel secolo XIV, l'arte dei mercanti

(1) *Statuta Civitatis Cremonae.* R. 427.

ed altre quattro delle dodici esistenti fomarono una confederazione, detta la Mercandia; nel 1380, abbiamo pure a Bologna memoria dell' « *Universitas Mercatorum* ». Per cui lo svolgersi di questo avvenimento è da credere derivi, più che altro, da cause generali, dall' evoluzione stessa, che andavano subendo i corpi d'arte, i quali, mentre avevano fin'allora menato un' esistenza separata, finirono più tardi, dove prima e dove poi, col confederarsi. « Colla confederazione », scrive lo Schupfer (1), « provvedevano ad un bisogno vivamente sentito, perchè la loro giurisdizione non s' indirizzava che ai membri dell' arte stessa, mentre non aveva effetto sui componenti le altre arti; anzi non aveva neppur molta presa sui propri membri, perchè se l' uno o l' altro non voleva acconciarvisi, si poteva escluderlo dall' arte e tutt' al più proibire ai compagni di entrare in rapporti d' affari con lui. Era lo stato di completa autonomia in cui si trovavano, che doveva condurre a ciò..... » Probabilmente, fu questa pure l'origine della Università dei Mercanti di Cremona, che verremo esaminando nella sua interna organizzazione, quale ci è data dagli statuti del 1388 e dalle riforme, che vennero fatte ne' tempi posteriori.

---

(1) Schupfer, op. cit. p. 407.

CAPO I.

Già le leggi comunali del 1387 stabilivano che si dovessero inscrivere, in un libro apposito, « *nomina et pronomina omnium mercatorum et qui non reperiantur esse inscripti pro mercatoribus non habeantur* » (1). Questa inscrizione nella matricola della società, che costituiva il primo importante atto dei membri della medesima, veniva eseguita alla presenza dei « *consules et electores* », « *facto tamen prius partito ad bussolas et ballottas utrum describendi sint vel ne* » (2). Accanto al nome dei singoli mercanti, doveva poi disegnarsi la marca colla quale ciascheduno bollava le proprie merci, ad evitare che, con frode, si contrafacesse il bollo altrui.

Tutti coloro, che si trovavano inscritti nella cronaca, formavano il « *consilium generale Mercatorum* », cui spettava il diritto importantissimo di eleggere gli « *electores* ». Ogni anno, durante il mese di dicembre, i consoli della Mercandia facevano congregare, nel consueto palazzo, i mercanti, che la componevano, e gli intervenuti, che dovevano essere almeno in numero di trentasei, sceglievano fra i presenti « *duodecim electores Mercatores cives Cremonae ex his qui aptiores videbuntur et sufficientiores* ». Questi formavano il Consiglio speciale dell' Università e dovevano congregarsi ogni volta che i Consoli li richiedevano, « *pro occasione negotiorum ad Mercadandiam spectantium* » (3), sotto pena di due soldi

(1) *Statuta Civitatis*. R. 427.
(2) *Statuta Mercatorum*. R. 3.
(3) Stat. cit. R. 5.

imperiali per ogni loro assenza, quando, però, non fosse giustificata. Nel caso, invece, che alcuno fosse stato trattenuto da grave impedimento, poteva venir surrogato dal padre o dal fratello o dal socio, purchè inscritti anch' essi nell' albo dei mercanti.

L' ufficio dei consiglieri durava per un' anno intero; e dagli statuti non si può sapere se era concessa la loro rielezione.

Fra i diversi compiti, che spettavano al Consiglio speciale, primo fra tutti è quello di partecipare alla elezione dei consoli. Sceglievano gli « *electores* » quei Mercanti, « *quos crediderunt sufficientes esse ad officium consulatus* » e, di ciascheduno scelto, « *consules tunc existentes facere debebant partita cum bussolis et ballottis inter dictos Electores* », finchè concordemente non se ne fossero nominati sei, cui spettava il dovere di coprire quest' alto ufficio, per l' anno successivo: tre duravano nella loro carica per i primi sei mesi, « *incipientibus mensis Januarii et finituris die ultimo Junii* », e tre proseguivano il servizio per la seconda parte dell' annata.

Al contrario di quanto comunemente dispongono le altre corporazioni, in questi statuti si tace circa l'obbligo di accettare il consolato per coloro che venissero a questo eletti, e solo si stabilisce che i consoli entranti dovessero giurare « *in manibus consulum veterum..., facere suum officium bene et legaliter et observare statuta ed ordinamenta dictae Mercadandiae et stare et superesse ad dictum officium eorum, diebus et horis debitis et reddere rationem cuilibet mercatori petenti secundum formam statutorum et ordinamentorum Mercadandiae praedictae* » (1) Essi erano, dunque, gli ufficiali più importanti di questo piccolo stato, vivente nel Comune, poichè loro toccava di adempiere a molteplici funzioni, come l' amministrazione dei beni dell' Università e la difesa de' suoi membri dagli arbitrî e dalle prepotenze degli estranei. E per tale loro Ufficio il codice della Mercandia assegna lo stipendio di quattro libre imperiali, per ogni sei mesi.

(1) Stat. cit. R. 3.

Ad evitare, poi, ogni pericolo contro gli interessi generali dell'associazione, è fatto obbligo ai consoli di impedire che sia messo « *in partitis* » per la successione a tal carica un loro parente o socio ; nè può coprire alcun posto nella direzione dell' Università chi non sia mercatante inscritto nella cronaca ed approvato secondo lo statuto, « *vel non utatur mercatandiae per se vel cum avere suo in civitate Cremonae, in burgis et suburbiis* ». (1) Contro questa regola, la quale, senza dubbio, rinserrava i corpi d' arte in privilegi ingiustificati, che non riuscivano, certo, vantaggiosi al progredire dei commerci e delle industrie, in molte città il Comune dettava norme per facilitare la partecipazione d' un mercante, sia indigeno che forestiero, alla vita ed alla direzione dell' arte stessa; ma negli statuti di Cremona non se ne fa accenno alcuno. Ci è noto, invece, che molte famiglie conspicue ed uomini illustri solevano inscriversi nell' albo dei mercanti, senza punto esercitare la mercatura, e che, contrariamente a quanto si contiene nella rubrica predetta, molti di costoro erano riusciti ad ottenere la carica di consoli dell' Università. Ond' è che, l' anno 1445, Francesco Sforza, rispondendo all' ambasciata d' alcuni membri di tale collegio, riconfermava quanto è contenuto negli « *Statuta Mercatorum* », dicendo : *quanto ad alcuni desiderano essere de' consoli per servire a loro amici et non essercitano mercantie ; respondemo che siamo contenti che nessuno, el quale non essercita, possa essere eletto console, nè subrugato per alcuno altro fosse eletto, non obstante sia scritto per mercadante e se per l' avvenire se farà lo contrario volemo tale elettione sia nulla ipso jure* » (2).

Per la posizione importante che occupavano i consoli, il Comune e l' Università stessa riconoscevano loro varii privilegi, alcuni dei quali estendevansi anche agli altri ufficiali della Mercadandia. Così non potevano « *compelli per aliquos officiales communis pro aliquo exercitu* (3) *sive cavalcata facienda* ».

(1) Stat. cit. R. 7.
(2) Vedi « *Statuta Mercatorum* ».
(3) Stat. cit. R. 3.

nè dovevano essere molestati con gravezze od in altro modo, perchè l'esercizio delle loro funzioni richiedeva che fossero indipendenti e stessero continuamente nella città; e gravi multe contengono poi gli statuti, tanto dei mercanti, quanto del Comune, contro chi offendesse con ingiurie la persona di questi capi della società.

Dopo i consoli, per autorità, verrebbero i « *Notarii* »; ma di questi abbiamo pochissime notizie. Tenere i registri dell'Università, compilare la matricola, stendere i verbali dei consigli, stipulare contratti, queste ed altre consimili sono le loro attribuzioni. Nella citata rubrica 427 del codice della città, dopo essersi parlato della costituzione della Mercandia, s'aggiunge: « *quod tres consules mercatores eligantur ad officium Mercadandiae et duo notarii* »; ma questa norma non venne tal quale accettata dallo statuto dei mercanti il quale dispone: « *quod notarii* (1) *seu notarius deputatus ad exercendum officium consulatus Mercadandiae....* » non debba ricevere in pagamento delle scritture da lui redatte, se non quanto si paga ai notai degli altri impieghi cittadini. Da ciò risulta che incerto era il numero di questi ufficiali, mentre è noto ch' essi erano addetti alle funzioni dei consoli, formavano, cioè, parte dell' organico del consolato.

Importante assai, sopratutto dal lato commerciale, era poi la posizione dei Messeti o sensali.

Colla parola « *messetaria* » s' indicava appunto la professione dei mediatori, i quali dovevano essere numerosi, poichè su vasta scala si esercitavano anche allora le operazioni contrattuali. Nessuno poteva entrare in quest' Ufficio, se non era inscritto nella matricola dei Messeti, presso il consiglio direttivo della Mercandia; (2) ma poi, per esserlo, occorreva l'autorizzazione dei capi della medesima. Prima, i consoli ed i dodici elettori dovevano in maggioranza riconoscere l'idoneità « *ad faciendam dictam messetariam* »; si era, poscia, tenuti

(1) Stat. cit. R. 99.
(2) Stat. cit. R. 10.

a giurare « *ad Sancta Dei evangelia* » di compiere il proprio dovere secondo le norme degli statuti; ed infine era stabilito che si dovessero pagare cento libre imperiali al paratico dell' Università. Siccome, poi, questa e per essa i suoi rappresentanti avevano il diritto ed il dovere di sorvegliare e controllare su ogni cosa, come in generale dettavansi regole o si sancivano pene per coloro, che in alcun modo fossero contravvenuti alle disposizioni statutarie, così particolarmente si stabiliscono alcune norme, cui debbano sottostare questi mediatori, per evitare le frodi e per il buon andamento del commercio.

Innanzi tutto, ciascun messeto doveva sempre tenere presso di sè un libro numerato e vidimato dai consoli della Mercandia, sul quale doveva scrivere ogni contratto superiore a venticinque libre, quando non fosse avvenuto il pagamento integrale (1), indicando il nome del compratore e del venditore, la cosa venduta ed il valore rispettivo, col termine stabilito per il pagamento; questi stessi dati doveva, poi, entro otto giorni, depositare presso la direzione dell' Università, la quale ne stendeva nota sopra un libro apposito. Se le parti lo richiedevano, poteva il Messeto domandare la cancellazione dal libro della Mercandia, « *quae canzelatio vim solutionis debeat obtinere* » (2). Si capisce come queste disposizioni fossoro dirette ad evitare le frodi ed a meglio decidere le controversie che numerose possono sorgere nell' esercizio della mercatura.

Inoltre si prescrive (3) che in ogni contratto il messeto dovesse manifestare ai contraenti rispettivamente i nomi loro, fare una giusta e vera stima dell' oggetto in esame e poscia fosse egli tenuto a consegnare al venditore il prezzo convenuto, per intero, « *seu aliquid aliud nomine arrae* », dopo di che il contratto era perfettamente conchiuso, e non poteva venir rescisso senza la volontà d' ambo le parti.

(1) Stat. cit. R. 13.
(2) Stat. cit. R. 14.
(3) Stat. cit. R. 12.

Acciocchè del loro esercizio non abusassero e gravassero con eccessive domande sui contraenti, donde deriva quel parassitismo, che illanguidisce i mercati e le industrie scoraggia, viene sottratta all'arbitrio dei messeti la facoltà di chiedere il prezzo della loro mediazione, ed anzi si sancivano pene severe per coloro, che ne chiedessero uno maggiore. Le disposizioni in proposito variano a seconda della merce, che è oggetto di contratto, al cui valore appunto è sempre proporzionato il compenso. Per diversi generi più comuni la sensaria viene tassativamente stabilita; per il resto si pone tale principio generale: se il prezzo della cosa convenuto dalle parti è minore di 25 libre, il messeto avrà un soldo imperiale da ciascheduna; se è maggiore avrà due soldi « *et non ultra etiam de quolibet centenario* » (1). Vedasi qual numero esiguo abbia la consuetudine tramandato di queste importanti istituzioni!

Addetti alla Mercandia, coll' intento di regolare il commercio in alcune manifatture ed evitare le frodi, dove è più possibile commetterle, erano pure i « *passatores* ». Essi venivano ogni anno scelti, a sorte, in numero di quattro, dai consoli dell'Università allo scopo di misurare i panni di lana e di lino, che si vendevano sui mercati; e lo statuto stabilisce, anche per costoro, il prezzo che il venditore deve pagare per tale misurazione.

Un ordinamento, poi, che si collega strettamente con quello dei mercati pubblici e che anzi è la molla principale del loro movimento, è quello della « *statera* ». (2) Ogni merce, che s' introduceva nella città o si vendeva sulle piazze, doveva venir posta, se il suo peso era superiore a « *decem pensibus* » o duecento cinquanta libre, sulla statera della Mercandia. Le merci, invece, di peso inferiore erano pesate dai « *pensatores* », sui quali, pure, larga sorveglianza esercitavano i consoli dell' Università, per asservire all'onestà dei contratti.

(1) Stat. cit. R. 15.

(2) Stat. cit. Cfr. Rubriche 17, 18, 19.

Ogni mese, queste minori statere dovevano, infatti, venir da loro esaminate, e per di più i « *pensatores* » erano tenuti a « *facere eis bonam securitatem de libris viginti quinque imperii de faciendo bene et legaliter officia sua* ».

Per finire questa parte, che riguarda il reggimento interno dell' « *Universitas Mercatorum* », sarebbero da aggiungersi alcune notizie sugli « *examinatores* » e sopra i giudici d' appello, ma di questi parleremo, trattando dei diversi poteri.

CAPO II.

È chiaro che una retta distinzione tra i diversi poteri non può farsi nell'esame degli statuti di qualsiasi corporazione, perchè essi per lo più si riuniscono e si confondono in alcune persone soltanto, specialmente ne' consoli, sicchè loro spetta qualsiasi atto necessario al retto governo della società. Però, se si volesse fare tale distinzione, questa sarebbe tra le facoltà pertinenti ai consoli separatamente e quelle loro spettanti quando si trovano uniti col consiglio speciale degli « *electores* ». Le prime si riferirebbero, più ch'altro, alla giurisdizione sui membri dell' « *Universitas* », alla sorveglianza sulle disposizioni contenute nel codice ed all'esecuzione particolare di ciò che viene dal consiglio stabilito; le altre, invece, comprenderebbero il potere di emanare nuovi ordini e l'alta generale amministrazione dei beni della comunità.

Infatti, negli « *Statuta Mercatorum* », dopo essersi parlato della elezione dei « *consiliarii* », s'aggiunge (1) che queste dodici persone o la maggior parte di loro, insieme coi consoli, potevano riformare le antiche leggi o farne di nuove, quando le trovassero necessarie per il regolare andamento dell'associazione o potessero ridondarle a qualche vantaggio; ed ogni cosa, da loro decretata, avesse piena ed assoluta efficacia per tutti i componenti la Mercandia, come se fosse legge del Comune.

Si capisce che, per le condizioni politiche della città e per la posizione stessa dell' « *Universitas Mercatorum* », il

(1) Stat. cit. R. 5.

potere di legiferare, che spettava ai consoli ed agli elettori, venisse limitato e dagli ufficiali addetti al governo del Comune e dai potenti, nelle mani dei quali passò successivamente la signoria di Cremona. Gli « *statuta civitatis* » del 1387 riconoscono in tutti i paratici la facoltà di redigere le proprie regole ed anzi loro ne impongono l'obbligo, ma riservano sempre alla Camera dei Sapienti la potestà di riformarli ed approvarli, affinchè non ledano le leggi cittadine. Così pure, nella lettera del 14 Luglio 1388, scritta da Gian Galeazzo in approvazione degli « *Statuta Mercatorum* », dopo essersi riconosciuta la loro utilità e conformità ai decreti dello stato, il duca di Milano si riserva in propria « *bailiam et potestatem statuta remoderandi et corrigendi, emendandi et reformandi, ac ipsis addendi et diminuendi, sicut cognoverit expedire* ». Ed ugualmente tutte le altre riforme, che vennero in seguito fatte alle antiche disposizioni, non poterono aver valore ed efficacia, senza l'approvazione di queste due autorità superiori. Perciò, il potere legislativo, che riesiedeva negli ufficiali della Mercandia, dopo tutto, si riduceva a ben poco.

L'importanza invece delle attribuzioni del consiglio direttivo si riscontra pienamente nella facoltà, che a lui spetta di disporre e regolare l'amministrazione dei beni comuni. Quali fossero questi beni specificatamente non si conosce, ma possiamo, per altre fonti, accertare che l'Università aveva diritto di possedere capitali, case, terreni, beni mobili ed immobili, ciò che costituiva, insieme a diverse altre entrate, l'« *avere Mercadandiæ* ». (1) Da questo patrimonio nessun ufficiale poteva sottrarre una parte, benchè minima, per concederla o donarla a qualsiasi persona, e se contravveniva a quest' ordine era tenuto a pagare poi il quadruplo della somma usata; soltanto, « *cum deliberatione consiliariorum Mercadandiæ prædictæ vel majori parte eorum* », era concesso ai consoli di spendere il denaro dell' associazione « *in faciendo, tractando ne-*

(1) Stat. cit. R. 9.

gotia ad utilitatem ipsius communitatis et pro oblationibus faciendis constitutis per Commune Cremonae ».

Il principio religioso ch' era implicito nell' ordinamento di tutti i corpi d' arte e formava il carattere stesso, ch'essi da principio assunsero, di difesa e di mutuo soccorso per le necessità dei singoli membri, portava a conseguenza che parte dei guadagni e dei superlucri andassero a favore dei bisognosi e fosse dispensata « *in pauperes Christi* ». (1) Ora, anche questa facoltà era nel discrezionale potere degli « *Electores* », uniti ai Consoli, per cui è da ritenere che essi formassero insieme la rappresentanza della collettività dei soci, ed alla loro direzione fosse affidato, quindi, ogni alto governo della cosa comune.

Passando all' ufficio dei « *consules* », su due cose specialmente si rifletteva la loro autorità : l' una era l' osservanza degli statuti della Mercandia, l' altra era la definizione di tutte le questioni e le liti, che sorgevano per ragioni di mercatura ; quella costituiva una giurisdizione meramente disciplinare, questa un vero e proprio potere giudiziario.

Un' esplicita dichiarazione delle loro funzioni di polizia non è fatta negli statuti ; ma risulta chiara da una serie di norme, alcune delle quali furono già ricordate. I consoli avevano l' obbligo di invigilare sia sopra i semplici mercanti, sia sugli ufficiali della Mercandia, sia perchè non si commettessero arbitrii e prepotenze dagli estranei sui membri della corporazione, ad intralciare il regolare movimento dei commerci.

Era, infatti, in loro potere l' imposizione di pene pecuniarie o banni ai pesatori, ai servitori ed ai correrii della società, quando l' opera loro non eseguissero colla diligenza richiesta e secondo le norme volute dagli statuti ; ma, oltre ciò, potevano i consoli, in alcuni casi più gravi, sospenderli dal loro ufficio o rimuoverli affatto ; e non risulta neppure ch'essi avessero un limite nell' esercizio di queste loro attribuzioni, tanto nel quantitativo della pena, quanto nella sua applicazione.

(1) Stat. cit. R. 27.

Singolarissima è poi la facoltà data a questi ufficiali di difendere i mercatanti contro le violenze dei gabellieri. Fu già osservato come gli oneri daziari, gravosi di per sè, erano poi resi insoffribili dall'arbitrio degli addetti, sui quali neppure il Comune estendeva una giusta sorveglianza. Ora, se ad alcun membro della associazione veniva da costoro estorto ingiustamente un dazio (2), toccava ai consoli proteggerlo e sostenere coi denari della comunità le spese inerenti alla difesa.

Per ciò, appunto, è loro fatto obbligo, in alcune ore dalla consuetudine fissate, di recarsi « *ad banchum Mercadandiae* », (3) per accogliere le lamentele dei mercanti e provvedere alla loro soddisfazione.

Di alcune arti, poi, forse per la loro importanza, come diverse sono le regole per esse dettate dagli statuti, così speciale cura avevano i Consoli, i quali, due volte al mese, dovevano recarsi, sotto pena di venti soldi imperiali, a visitare le case dei Curatori, Garzatori e Tintori « *occasione fraudibus provvidendi* (4) ».

Nell' esplicazione di tali ampie facoltà, durante la carica, nessuna ingerenza, nessuna tutela veniva esercitata dal Consiglio speciale e solo dovevano eleggere i consoli entranti gli « *examinatores* », « *qui debeant examinare consules veteres si exigerunt banna et condemnaciones factas tempore officii eorum et etiam videre et examinare si dicti consules fecerunt contra dicta statuta Mercadandiae seu aliquid omiserunt facere quod debuerint* » (1); che se si riscontrava alcuna irregolarità, gli ufficiali scaduti erano sottoposti a multe ed oltre ciò dovevano ripararla colle proprie sostanze.

Il diritto di giurisdizione in senso proprio vien loro riconosciuto pure dagli statuti della città.

Nella più volte citata Rubrica 427, sui consoli, si concede

(1) Stat. cit. Rub. 22.
(2) Stat. cit. R. 28.
(3) Stat. cit., R. 69.
(4) Stat. cit. R. 26.

loro anche la facoltà di conoscere e definire le questioni tra i mercanti e gli artefici di Cremona « *tam contra dictos mercatores quam pro eis, contra quos egerint ex causa mercantiae vel artificii* ». Dunque le liti sorgenti per ragioni di mercatura erano di esclusiva competenza giuridica del tribunale della Mercandia, senza alcun riguardo e limite al loro valore: « *in quaestionibus centum soldorum et a centum soldis supra* ». Ma con questo non si specificano punto le diverse operazioni, nelle quali poteva ingerirsi l' autorità consolare: che cosa s' intende per « *causa mercantiae vel artificii* » o « *res mercadandia ?* » Quali erano le regole per i contratti tra i mercanti indigeni e forestieri e chi poteva esercitare la mercatura ? —

Parlando dei membri dell' associazione, abbiamo osservato che anche le leggi comunali volevano che nessuno potesse considerarsi Mercatante, se non era approvato dal consiglio dell'« *Universitas* » ed inscritto nella matricola, secondo le norme richieste. Ma, negli statuti, che esaminiamo, oltre ciò si stabilisce (1) che dovevano comprendersi fra i « *Mercatores* », « *etiam qui utuntur et uti faciunt stratis Mercadandiarum pro ipsis mercadandiis et negociationibus gerendis* », e si fissa pure un limite minimo nell' età, per chi vuol esercitare pubblicamente l' industria mercantile (2): chiunque sia maggiore di anni dieciotto è abile a trattare coi mercanti, non ostante qualsiasi vincolo di patria potestà od altra eccezione allegata in contrario.

Si capisce, poi, per il carattere stesso delle relazioni contrattuali, che non possono essere troppo circoscritte, e per l' importanza cui erano assurti i commerci ed i mercati della città, per molti secoli fiorenti ed animati, che i mercanti dell'« *Universitas* » si dovessero trovare in continuo contatto con altri negozianti e coi forestieri, per lo smercio e per l' acquisto delle materie. Ora, sono appunto comprese sotto la giurisdizione consolare le ragioni di mercatura, anche quando

(1) Stat. cit. R. 68.
(2) Stat. cit. R. 84.

una parte non fosse membro del Collegio, ma persona estranea. Ogni questione vertente tra negozianti o loro fidejussori e « *mercatores* » veniva risolta dal potere giudiziario della Mercandia, ogni contratto regolato da' suoi organi; non mai sfuggiva loro alcun rapporto, quand' esso implicasse la tutela dei dipendenti. Questo stesso principio era adottato pressochè in tutte le città finitime, per quanto risulta dallo statuto, in cui si legge che ai forestieri era fatta giustizia, « *quemadmodum in eorum terris redditur nostratibus* ».

Non è neppur ben definita la giurisdizione del tribunale mercantile nella spiegazione che si dà, nel codice del 1387, sulla parola « *mercadandia* »: « *res intelligatur mercadandia quae per ementem vel vendentem sit solita emi vel revendi* », poichè non ogni cosa oggetto del contratto entrava in questa specificazione, tanto meno ogni questione sorgente dalla mercatura poteva venir risolta dai consoli. Gli « *Statuta Mercatorum* » designano, infatti, le singole negoziature, nelle quali arbitro era l' ufficiale della corporazione, cioè trattandosi di (3) « *Mercandiæ lanarum, piumarum, bombacis, fustaneorum, armorum ferri et cuiuslibet manierei; metalli, speciariæ, pelatariæ, coraminis, tinctoriæ, setæ, guadi, lini, bladi, bestiarum, sonziae, cafei, valaniae, et de connexis* ». L'anno 1469, venne compreso anche il fieno tra le cose sottoposte al potere giurisdizionale della Mercandia, in seguito ad un appello presentato ai giudici della città. Ma oltre ciò potevavo i consoli definire sulle rimunerazioni e sui prezzi delle merci, sui debiti e sulle promesse tra le parti conchiuse, sui depositi e prestiti, circa le ragioni dei maestri, che hanno pagato per i loro lavoranti e su varie altre operazioni, che provengono dall' esercizio dei commerci.

Se invece, (4), sorgevano questioni per crediti fatti a mezzo di lettere di cambio o di mutui, tra Mercanti di Collegio e banchieri di Cremona, queste venivano risolte sommariamente presso qualunque giusdicente del Comune ed erano sottratte all' autorità dei Consoli dell' « *Universitas* ».

(3) Stat. cit. R. 68.
(4) Stat. cit. R. 94.

CAPO III.

Per l'esercizio dell' importantissima loro funzione giurisdizionale è fatto obbligo ai Consoli (1) di sedere, insieme ad un notaio, « *ad locum deputatum, in domo Mercadandiae, ad rationes fiendas diebus et horis debitis, nisi iusto impedimento remanserint* », e si riconosce in essi la potestà di « *judicare, bannire, capere, pignorare et detinere* », circa tutte le questioni vertenti innanzi al tribunale dell' Associazione.

Ci è noto che la citazione si faceva per mezzo del servitore della Mercandia e del correrio del Comune, ma sulle formole relative e sul tempo che deve intercedere tra essa ed il giudizio si tace, perchè, contrariamente a ciò che stabilisce un decreto ducale, ogni cosa è lasciata all' arbitrio dei consoli, i quali non soffrono in generale nessuna restrizione alla loro libera volontà (2). Nessuno, poi, poteva rifiutarsi di presentare le cause a questi ufficiali perchè fossero risolte, e riportarle ad altro giudice del Comune; quaranta soldi di multa lo statuto infligge a tale contravventore ed il giudizio doveva quindi procedere nello stesso modo.

Per il carattere stesso delle manifestazioni della vita commerciale ed anche per l' inevitabile imperfetto organismo d' una legislazione infantile, in modo semplice e spiccio venivano regolati i singoli rapporti tra i commercianti.

Se alcuno risultava, per una scrittura fatta e firmata di mano propria o per diversa prova legale, debitore d' altra

(1) Stat. cit. R. 94.
(2) Stat. cit. R. 70.

persona, la quale richiedeva il soddisfacimento del credito per mezzo dei consoli, questi erano tenuti, senza far prima alcuna citazione, a definire la vertenza sommariamente ed a costringere al pagamento chi lo doveva. E non era accordata facoltà di prova in contrario, se il debitore prima non depositava presso il giudice la somma fissata, dopo cui soltanto poteva deferire all' accusante il giuramento sulla veridicità della cifra richiesta, presentare documenti o domandare la dilazione del giudizio. Non ostante « *quod generaliter per Comune Cremonae captiones essent suspensae et interdictae* », (1) viene nondimeno concessa ai consoli la potestà di impossessarsi delle sostanze dei debitori e, con ogni rimedio, anche colla coercizione, di ripetere da loro il denaro dovuto; tanto era forte il principio di salvaguardare gli interessi dei contraenti.

Così, pure, gli statuti riconoscono la legalità dei danni ed interessi, quando una parte non adempia o adempia imperfettamente l' obbligazione; solo si stabilisce (2) un limite nel tempo e nel tasso, in quanto non si poteva pagare che sopra un' annata intera ed in ragione di due soldi per libra. Ed ancora, quando un mercatore citava presso il tribunale alcuno e questi si rendeva contumace per tre giorni, se cittadino, per sei, se del contado, i consoli dovevano immetterlo temporaneamente nei beni del convenuto fino all' ammontare del credito e delle spese; che se, ancora dopo ciò, il debitore non compariva, veniva considerato come bandito e si procedeva in modo diretto al pagamento dell' intiera somma.

Ad evitare, poi, che venissero celate le sostanze dei condannatì, frodando in tal modo cui su di esse doveva risarcirsi, si stabilisce (3) che, dietro richiesta del creditore o dei Consoli, fosse il convenuto obbligato con giuramento a dichiarare i suoi beni mobili ed immobili; e questo carico

(1) Stat. cit. R. 69.
(2) Stat. cit. R. 73.
(3) Stat. cit. R. 88.

incombeva anche su coloro, ai quali in alcun modo era nota la condizione patrimoniale dell' individuo. E così la procedura seguiva nelle forme esteriori la figura del giudizio, mentre era improntata ad un rito sommario, talvolta « *sine datione libelli* », spesso anche « *sine litis contestatione* », sempre poi « *de plano, sine strepitu et cum omni velocitate* ».

Le sentenze (1) pronunziate dai giudici di questo tribunale, sulle questioni di loro competenza, dovevano essere inviolabilmente osservate, senza eccezione; solo si concedeva in alcuni casi al sentenziato di presentare entro tre giorni una supplica, che veniva presa in esame dai consoli medesimi, sulla quale, nel termine di altri dieci, deliberavano. Ma ad accrescere l' importanza e l' efficacia dei loro giudicati s' aggiungeva la sanzione del Podestà e di tutti gli altri giusdicenti del Comune. In una rubrica (2) si stabilisce appunto che tutti gli ufficiali pubblici erano tenuti a « *mandare executioni predicta omnia statuta et ordinamenta Mercadandiae,* » sotto pena di dieci libre imperiali, che venivano sottratte dal loro salario o feudo; in quanto « *statuta Mercadandiae habeant et teneant eandem vim quam haberent si facta essent per consilium majus Communis Cremonae.* » Donde risulta che l'autorità, chiamata a dare esecuzione alle sentenze dei consoli, non entrava in nessuna guisa a sindacare il merito della condanna, ma doveva eseguirla senza restrizione e riserva, senza alcuna discussione.

Contro le deliberazioni e le sentenze pronunciate da questi ufficiali, negli statuti del 1388, viene in molti punti stabilito (3) il divieto d'appello ai giudici del Comune: « *Item quod praecepta consulis lata inter mercatores super quaestionibus ipsorum vertentibus coram eis, sint firma nec ab eis aliquis appellare possit....* »

Ma un decreto ducale dell' anno dopo provvedeva agli inconvenienti, che derivavano da questo principio, contrario

(1) Stat. cit. R. 85.
(2) Stat. cit. R. 78.
(3) Stat. cit. R. 85.

all' onestà ed a qualsiasi diritto, ordinando che i Consoli dell' Università, alle calende di Gennaio, eleggessero cinquanta Mercatori «*bonae reputationis, legales et prudentes*». I loro nomi venivano posti in una bussola, di cui le chiavi erano tenute da uno degli eletti e dal console anziano; e, in ogni caso d' appello, alla presenza di costoro, a sorte, se ne estraevano dall' urna tre, cui spettava di giudicare sulle domande dei ricorrenti. Questo sistema è, senza dubbio, singolare nella legislazione mercantile delle città italiane, perchè, per la maggior parte, il ricorso si dirigeva o al consiglio speciale dell' associazione o al signore della città.

Fuori dei consoli e dei notai, i quali dovevano stendere gli atti del giudizio, nessun' altra persona partecipava direttamente od indirettamente alla trattazione delle cause. Per regola venivano anche esclusi i «*procuratores*», perch' essi impedivano che il procedimento seguisse «*cum omni celeritate et velocitate*» e il loro ufficio era di turbamento alla serenità della giustizia, di ostacolo alla scoperta della verità (1). Ciò non è ancora stabilito negli statuti del 1388, ma venne decretato più tardi, l' anno 1457, dal consiglio direttivo dell' Università, mentre erano consoli Malabodato Sommi ed Egidio Gallo, in considerazione appunto dei danni che, dalla presenza degli avvocati, derivavano alle buone consuetudini mercantili, « *quae valde a juris civilis solemnitatibus et eius ordine distantur* ».

Ci è noto, per altro, che, nel corso del tempo, alcuni giurisperiti del collegio dei giudici e dei notari della città, domandarono al duca di Milano che nessuna questione sulla mercatura potesse venir risolta dagli ufficiali della Mercandia, senza l' intervento e il consiglio d' un Procuratore; ma gli « *Statuta Mercatorum* » riportano la risposta di Galeazzo Sforza, in data 4 agosto 1474, nella quale pure si respinge la loro profferta e si conferma l' antico diritto: « *quia causae prolixae et quasi immortales efficerentur si deduci deberent per*

(1) cfr. Lattes. Dir. comm. nella legislaz. stat. pag. 261, 270.

apices juris quod Mercatoribus non convenit ». Solo, in alcune eccezioni (1), veniva dai consoli della Mercandia concesso di rappresentare in giudizio il convenuto, come allorquando questi si fosse dato alla fuga; in tal caso, però, il procuratore doveva prestare, secondo l' arbitrio del giudice, idonea garanzia per il pagamento dei creditori.

Sul modo di procedere quando il debitore fosse fuggitivo, sulla posizione giuridica del suo patrimonio e su altre conseguenze, lo statuto si trattiene in modo speciale. Fuggitivo non è solo colui del quale consti l'assenza o riescano vane le ricerche fatte dagli ufficiali dell'associazione e del Comune, ma si presume poi sospetto di fuga anche « *qui non fuerit paratus satis dare vel non satis dederit cum bonis fidejussoribus de debito solvendo* ». Se alcuno dava prova legale d'un credito, per causa di mercatura o mutui o lettere di cambio, verso chi si rendeva insolvente, abbiamo visto come toccasse ai Consoli, con un procedimento sommario, immetterlo nel possesso dei beni del debitore ed in quello mantenerlo e difenderlo, contro chiunque avesse simulato un diritto su tali sostanze in pregiudizio degli interessi dell'attore. Questo pure avveniva per coloro, che realmente si davano alla fuga. Ma ad evitare che, per l'assenza della parte, più facilmente si commettesero frodi, falsificando documenti, vantando crediti insussistenti e contratti simulando, è fatto obbligo (2) ai giudici del tribunale mercantile di esaminare le prove addotte per definirne la validità e sufficienza; e, nel caso offrissero ragioni di sospetto, di deferire il giuramento al titolare sulla veridicità dell' istromento presentato. Se egli si rifiutava o persisteva nella frode, i consoli potevano condannarlo a multa di 25 libre, ma oltre ciò dovevano il podestà ed i suoi giusdicenti, sotto pena di duecento libre imperiali, perseguitarlo « *cum omni genere tormentorum et omnibus aliis modis quibus melius poterint* », per strappargli

(1) Stat. cit. R. 115.
(2) Stat. Merc. R. 106.

la pura verità, a legittima difesa degli interessi d' ogni individuo, a sanzione del giudicato del tribunale mercantile.

Una forma più grave e schiettamente medioevale assumeva, in via comune, il trattamento di chi si dava alla fuga, sia per ciò che spetta a' suoi beni, sia riguardo la sua persona.

Innanzi tutto si considerava sostanza del bandito quanto era in suo possesso sei mesi prima dell'assenza; che se, nel frattempo, alcuno in base a qualsiasi titolo di pegno, di ipoteca ed anche di vendita, aveva acquistato dei diritti su parte alcuna dell' avere, si presumeva tale alienazione fatta con frode ; e quindi non solo era nulla, ma poteva causare una pena per l'acquirente. Ma, per di più, al soddisfacimento dei crediti d' un fuggitivo, erano eziandio tenuti coi loro beni i parenti prossimi, — padri, figli, fratelli — i soci nella mercatura (1) e coloro che prestavano aiuto e difesa al debitore. (2) Solo quando fra questi ed il padre o fratello fosse stato conchiuso, sei mesi prima, un atto di divisione per pubblico istromento, o quando ciascheduno di loro avesse esercitato la negoziazione separatamente da dieci anni, venivano dispensati dalla cooperazione al pagameuto dei debiti. Di tutti questi beni l'avente causa poteva impossessarsi ; anzi lo statuto dice : (3) « *possint capi detineri et robari etiam sine aliquo banno* » e disporne come se fossero stati propri ; se diversi erano i creditori (4) « *bona compartiantur aequaliter inter omnes* » senza alcun diritto di prelazione di causa o di tempo.

Non basta ; la condizione personale dei fuggitivi veniva poi equiparata a quella dei nemici ; ogni ingiuria loro fatta rimaneva impunita e solo si eccettuava l' omicidio, (5) perchè era vietato severamente dalle leggi del Comune. Potevano i creditori prenderseli e trattenerli oppure consegnarli ai con-

(1) Stat. Merc. R. 109.
(2) Stat. Merc. R. 122.
(3) R. 103.
(4) Stat. cit. 104.
(5) Stat. cit. R. 116.

soli della Mercandia, perchè facessero giustizia ; da nessuno dovevano essere albergati e soccorsi, sotto la pena di cento libre imperiali ; anzi, quanti conoscevano le loro tracce eran tenuti a darne indizio agli ufficiali, che le ricercavano. E come solidalmente erano tenuti i prossimi parenti ai debiti dei banditi, così anche verso di loro era possibile l'esecuzione di questa legge, ed il creditore poteva (1) « *capere et detinere etiam patrem qui secum stabunt tempore fugae ad unum panem et vinum et filios* », colla sua semplice autorità.

Solo per motivo eccezionale era riconosciuta la riabilitazione di chi era messo al bando, quando, cioè, tutti i suoi creditori avessero rinunciato ai diritti vantati su di lui, in comune concordia; fuori di questo caso, « *nulla pax seu remissio vel finis prosit tali fugitivo* » (2) ; poichè anzi ad accrescere l'efficacia di tale sanzione si faceva obbligo al Podestà ed a suoi militi d' « *inquirere contra fugitivos, tam praeteritos quam futuros, omnibus malis quibus melius poterint* » (3), sotto pena di cento libre imperiali.

In un decreto emanato da Pavia, in data 12 Febbraio 1473, da Galeazzo Maria Sforza, Visconte di Milano, inserito nel volume degli statuti della Mercandia, considerando i danni che ben spesso derivano alle private industrie dalla mancata fede d'alcuni creditori, è ripetuto e riconfermato questo dovere degli ufficiali del Comune di ricercare diligentemente i fuggitivi, senza riguardo di giorni o di luoghi, e si stabilisce per di più che, ritrovateli, il podestà deve trattenerli in ceppi finchè « *et rebellionem huiusmodi purgaverint et creditoribus ipsis satisfecerint* », poichè subitamente « *post fidem fraudatam status nostri rebellis factus sit et censeatur et rebellium quorumcumque poenam incurrat perinde* ».

(1) Stat. cit. R. 111.
(2) Stat. cit. R. 117.
(3) Stat. Mer. R.121.

CAPO IV.

Dopo le molteplici funzioni, sopra esaminate, spettanti ai Consoli della Mercandia, dobbiamo accennare anche alla sorveglianza, che, in modo speciale, essi dovevano tenere sui Navaroli e Mulattieri e sui componenti altre arti a tutela che, nell' esercizio del proprio mestiere, nessuno recasse danno o frode agli interessi dei commercianti. Così si stabilisce che i Navaroli non possono navigare con mercanzie di notte, « *ab occasu solis ad solis ortum* » (1); ed in caso contrario, completa è la loro responsabilità per ciò che venisse a soffrire la merce consegnata; che se eventualmente anche durante il percorso, a causa della loro negligenza, si pregiudicava al valore degli oggetti trasportati, ad ogni riparazione e relativo interesse doveva esser tenuto il padrone della nave co' suoi beni. La stessa regola vale per i Mulattieri « *venientes de Ianua et Pisis Cremonam seu euntes de Cremona ad aliquem ex dictis locis* » (2), cui è pur fissato il tempo necessario per questo trasporto, « *infra quindecim dies* », salvo i possibili incagli, dei quali, ad ogni modo, i Consoli dovevano aver cognizione « *ut ipsius inpedimenti quaestionem decidere et terminare possint* ».

Per ottenere poi più facilmente che i Carrettieri usassero la diligenza dovuta nella custodia d'ogni merce, essi erano obbligati ogni anno, durante il mese di Gennaio, sotto pena di cinque libre imperiali, a « *dare bonam securitatem*

(1) Stat. cit. R. 31, 32.
(2) Stat. cit. R. 33.

coram Consulibus Cremonae, de libris quinquaginta imperii causa salvandi et custodiendi Mercadandias sibi consignandas et quas conduxerunt de loco ad locum ». Così pure prestavano giuramento agli ufficiali dell' Università i Curatori, gli Amanganatori e i Pigatori di esercitare il loro ufficio, secondo le minutissime disposizioni contenute in questi statuti sotto la Rubrica (1) « *De his, quae ipsi facere tenentur et quae sunt eis proibita* », e « *de solvendo, guardando, ac reddendo in integrum omnes pignolatos, pannum lini et omnia alia, quae eis vel nuntiis vel laboratoribus suis daretur ad curandum, sine aliqua corruptione vel vastatione* » (2) versando oltre più, a garanzia della loro fedeltà, l'ingente somma di cinquecento libre imperiali nelle mani dei consoli. Questi, alla lor volta, (3) come abbiamo già ricordato, erano poi tenuti due volte al mese, a visitar le case di tutti gli artieri predetti, per provvedere alle frodi ed alle violazioni delle norme statutarie.

Fra le particolari regole, dettate sulla responsabilità dei curatori, per i danni arrecati alle pezze, circa il divieto fatto ai medesimi di non unirsi in lega con osti o tintori, sulla misura delle stoffe per lunghezza ed altezza e via, è da ricordare che ogni pezza di panno o di pignolato, prima di essere posta in vendita, doveva venir marcata col bollo dell' aquila, da un ufficiale a ciò destinato dalla Mercandia, il quale naturalmente si rifiutava di imprimere questo segno sulle merci non conformi alle disposizioni di legge ; e così mentre da un lato si cercava che fossero con perfezione condotte le manifatture, dall' altro si tutelavano gli interessi dei consumatori.

Procedendo negli anni, molte di queste provvide norme vennero a perdere l' efficacia primitiva e l' avvicendarsi di governi, nemici l' uno all' altro, facilitava l' opera demolitrice del tempo, per cui, spesse volte, occorse la necessità di ri-

(4) Stat. cit. R. 36.
(5) Stat. cit. R. 40.
(6) Stat. cit. R. 64.

confermare gli antichi statuti e di aggiungere nuove disposizioni a protezione del regolare andamento dei commerci.

Così, in una deliberazione presa dai Consoli ed Elettori dell' « *Universitas* », il 16 Giugno 1420, e riportata anch'essa nel volume degli « *Statuta Mercatorum* », si legge che, volendo togliere i dubbi sorti sulla validità e sul vigore di alcune regole antiche circa l' arte tintoria, queste venivano ex novo redatte perchè fossero osservate da tutti coloro, cui si riferissero ; e si aggiungevano alcuni altri ordinamenti sul modo di colorire le stoffe.

Anche l' industria della fabbricazione del pignolato, la quale in Cremona fu sempre una delle più fiorenti ed era assai pregiata anche sopra i mercati forestieri, richiese talvolta l'intervento legislativo della Mercandia.

Importante sopra tutto è una decisione presa sotto i consoli Federico di Persichello, Andreolo di Calignano e Bartolomeo di Pusterla, il 20 Settembre 1391. Da essa risulta che i fabbricanti di tale stoffa nella città e nel distretto usavano porre nelle pezze minor quantità di bombice di quella, ch'era richiesta per la durata ed il credito della merce ; onde il consiglio della associazione stabiliva il diverso peso che doveva entrare nelle diverse qualità di bombasini e deputava alla esecuzione e sorveglianza di questo ordine tre persone scelte « *de sufficientioribus dictae artis* », la cui elezione doveva farsi ogni anno, insieme agli altri ufficiali : « *quia frustatorium esset leges condere nisi esset qui eas executioni mandaret* ».

L' ordinamento, inoltre, dei corpi d'arte richiedeva ch'essi dovessero prendere parte a determinate funzioni religiose ed alle feste che avevano una speciale importanza nella città. Lo spirito cristiano informava la loro vita e costituiva la base sulla quale si posavano per meglio prevenire gli abusi che l' interesse particolare dell' individuo o della classe può facilmente arrecare. Ma, a differenza di quanto si riscontra negli ordini degli altri paratici, specialmente de' secoli posteriori, nessun accenno è fatto negli « *Statuta Mercatorum* », agli atti di culto, che l' « *Universitas* » deve compiere, e pochissimi riguardano

la beneficenza. Solo il codice Comunale del 1387 (1) stabiliva « *quod festum Beatae Mariae de medio augusto, quolibet anno honorifice celebretur, et quod palia offerantur more solito in dicto festo ad Ecclesiam Majorem per Comune Cremonae et per collegia, paratica, universitatem, castra vel communia locorum civitatis et districtus....*, vietando di portare sopra i gonfaloni « *arma nec insignia alicuius privatae personae* » sotto la pena di dieci libre imperiali. Ci è noto, però, da altre fonti, che più tardi l' associazione della Mercandia non pur partecipava ai riti che si celebravano nell' interno della chiesa maggiore, ma doveva ancora sostenere le spese d' addobbi della piazza e delle case in alcune pubbliche processioni, come nel giorno del « *Corpus Domini* ». Nel secolo XVII era, poi, tanto gravoso l' onere della copertura delle vie con tendoni in simili circostanze, che più volte l' « *Universitas* » ne domandò alla camera ducale l' esenzione; giusta conseguenza delle condizioni morali e politiche, in cui erasi ridotta la città sotto la dominazione dello straniero.

È manifesto che l' associazione generale dei mercanti, la quale figura come l' unico vital centro al quale convengono tutti gli altri organismi della produzione economica, dovesse più direttamente sentire l' influenza perniciosissima d' un governo militare e dispotico, di magistrati corrotti, di leggi incerte e stravaganti, di una giustizia arbitraria. Surta dalla lotta per l' esistenza politica e memore che nel numero e nell' unione stava la forza, la Mercandia si basava sopra il principio di libertà, non godeva altri privilegi, fuor di quelli, più ch' altro formali, dei quali si vestivano i più importanti diritti, né discendeva a quegli atti di religione falsamente ipocrita e corrotta e superstiziosa, che abbondano negli statuti posteriori delle corporazioni, delle quali formano l' intento precipuo. Questo lungo periodo, che risponde allo stato floridissimo delle città fino al governo spagnuolo, quando Cremona contava 80,000 abitanti ed era uno dei centri prin-

(1) Stat. Civ. R. 412.

cipali del commercio lombardo ed italiano, è quello di fioritura per l'« *Universitas Mercatorum* », in cui essa appare una istituzione utile e conforme ai tempi, contribuente al pronto avanzamento del benessere comune. Ma, col mutarsi delle condizioni sociali sì politiche che economiche, anche la Mercandia lentamente con esse decadde, onde scomparve l' utilità e la ragione della sua esistenza. Reso difficile ed arbitrario l' accesso alla società, moltiplicatisi i regolamenti e dominando la passione del monopolio, mentre la corruzione s' infiltrava nell' ordinamento stesso dell' associazione, si ostacolava lo svilupppo delle industrie e la miseria si promoveva, per cui la popolazione artigiana, senza lavoro, oppressa da carichi, che non poteva soddisfare, emigrava in paesi lontani. A ciò s' aggiunga il fatto che, assoggettata spesso la Mercandia dal governo a misure fiscali, assunse debiti fortissimi per fornire denari allo Stato, dei quali naturalmente i consumatori dovevano poi subire la ripercussione.

In una collezione intitolata « *Miscellanea Jurium* », (1) esistente nell'archivio del Comune cittadino, si osserva un « Decreto dell' eccellentissimo Senato concernente la reducione del numero della Congregatione generale dell' Università Maggiore dei signori Mercanti. » E' noto come a tutti gli inscritti nella Matricola, formando il consiglio generale, spettasse la scelta dei « *consiliarii* » ed il diritto di intervenire a certe speciali adunanze. Ma in queste votazioni si verificarono, poi, alcuni disordini, perchè molti venivano scelti, « sotto colore de Mercanti », benchè non atti a governo di tanta importanza, « ed altri sono fattori de Mercanti et non fanno mercantia del suo alla forma delli statuti nostri, » « e molti », ancora, « per diversi monopolii restano esclusi di essere eletti Mercanti dei più pratici e ben intentionati quali sariano più atti a buon governo di detta università.... »; ed insieme non pochi sono descritti nella Cronaca, mentre non risulta che sieno mai stati accettati nell' associazione.

(1) Miscellanea Jurium, Tomo 7 Fog. 74.

Per impedire questi disordini, il 1606, si stabilì che i Consoli della Mercandia insieme col Podestà, eleggessero ogni anno, il quindici di Gennaio, sessanta o settanta Mercanti, non più d'uno per famiglia, fra gli inscritti nella Matricola e paganti i carichi separatamente per l'estimo della loro mercanzia, cui toccasse di rappresentare il consiglio generale, di eleggere i « *Consiliarii* », di prender parte agli atti più importanti del governo della comunità; che se alcuno cessava di esercitare la mercatura o si faceva detrarre dall' estimo, veniva tosto escluso da quest' ufficio.

Molti, poi, sono i documenti dell' epoca, donde risulta lo stato miserrimo, in cui versava la città sotto la dominazione dello straniero, per cui molti artefici ed operai si davano alla fuga, con indicibile deperimento delle arti e delle industrie e rovina dei commerci. Per questo, l'anno 1562, 18 Luglio, un decreto (1) del governo vietava « a tutti li mercanti, maestri di bottega ed altri operari di qualunque esercizio di partirsi dalla città di Cremona per habitare fuori del dominio », sotto la pena della confisca delle proprie sostanze e della perdita d'ogni facoltà accordata per l'esercizio del mestiere. E poichè con queste misure non risorgeva a prosperità lo stato decadente, nè si ripopolava la città d'artefici, Filippo IV pubblicava, il 28 Agosto 1647, una grida (2), nella quale concedeva a quanti fossero rientrati l'immunità di tutti i carichi personali e del mercimonio per tre anni e la riduzione della metà per altrettanti, « assicurandoli inoltre per l'affetto particolare ed attentione che tiene alle convenientie di questo pubblico di ogni protettione nelle occorrenze pubbliche e private ». Ma per dimostrare evidentemente le condizioni in cui versava la Mercandia, (3) in quell'epoca, ricorderemo una relazione fatta al Comune della città, il 21 febbraio 1648, da due suoi consoli, Cipriano Rota e Giacinto Ariguzzi.

(1) Op. cit. tom. 22 fog. 299.
(2) Op. cit. tom, 26 fog. 408.
(3) Op. cit. tom. 22 fog. 104.

« Stimano li moderni Consoli dell' Università di esser tenuti e che li corra l' obligo preciso di ragguagliare del malissimo termine in che si trova di presente detta Università, ridotta agli ultimi respiri e sul ponto di cadere ed estinguersi, caso che darà notabil tracollo alla città, la quale in varie congiunture e tempi ha ricevuto solievi considerabili in forzose contingenze. » Ed a spiegare con evidenza codesto stato s' aggiungono alcuni dati, che furono da noi riscontrati coi registri originali delle gabelle, sui quali si può raffrontrare la condizione attuale delle arti e quella in cui esse si trovavano nel 1615.

L' arte della lana, in quest' anno, era contata nell' estimo per L. 742, su 187 censiti; ed il 1648, figurava soltanto per L. 96,17, su 28 persone, delle quali molte erano « sfornite di negotii e dimandavano annulatione ». Così l' arte del bombace, che nel primo censo era inscritta per L. 239,15 su 91 nomi, al momento corrispondeva a L. 29,8, su 41; ed anche qui s' aggiunge che fuori di quattro o cinque mercanti « il resto sono tutti poveri miserabili e cadenti ». L' arte della Merceria da L. 461 d' estimo fondamentale, per 165 artieri, era discesa a L. 195.9 su novantotto, ed egualmente la corporazione dei limonari, fruttaroli e pollaroli, « composta per il più da poveri cadenti », non sosteneva che un estimo di L. 18.4, e questo presso che inesigibile. Gli aromatari, gli orefici, i calzolari ed i pelizzari figurano tutti ridotti nel numero e nel censo quasi alla terza parte ed anche le altre arti, festari, fornari, granaroli, tintori, ecc. che prima comprendevano 444 censiti e soddisfacevano a L. 263, 5, presentemente non arrivano che a 143 contribuenti per un censo di L. 70, « e di queste per due terzi non si può fare fondamento »! Ma non soltanto è diminuito il numero dei negozianti e dell' estimo fondamentale, chè si vede anche notevole rallentamento nel traffico mercantile, il quale, nel 1580, ascendeva, secondo i libri della gabella grossa, a quasi otto milioni, e nel 1648, pur essendosi conservato lo stesso sistema sui transiti delle mercanzie, non arrivava che alla quarta parte.

Vedasi a quale decadenza era pervenuta l' associazione cremonese dei Mercanti sotto il regime del governo spagnuolo, che, contrario ad ogni principio di libertà commerciale, lasciava adito a tutte le leggi restrittive, ai privilegi ed ai molteplici monopolii, che, rinserrando il movimento della produzione, soffocavano l' industria e tiranneggiavano con vantaggio di pochi la maggioranza della popolazione.

Quasi un secolo di dominio austriaco, in un tempo meno illiberale e più mite, non valse a ridonare all' Università maggiore la sua primitiva efficacia ed utilità, perchè, da un lato divenuta sempre più inaccessibile ed intollerabile era perniciosa e funesta al progresso economico della città, dall' altro la reazione del pensiero scientifico tentava soppiantare l' intreccio infausto, che vincolava il libero sviluppo dell' industria

La legislazione austriaca fu, per diciasette anni, una continua alternativa, perchè si trovano numerosi dispacci e decreti che aboliscono e poi ripristinano gli antichi monopolii. Si cominciò con parziali annullamenti, che fu duopo replicare sovente perchè non venivano osservati, prima di decretare l' abolizione generale.

Nello stato milanese, cogli editti del 4 e del 13 Ottobre del 1772, si ordinava di sostituire alle vecchie Università mercantili le Camere mercantili, per potere poi addivenire più facilmente alla loro completa soppressione; un decreto consimile si emanava, il 2 Novembre dello stesso anno, per la città di Mantova. E' però una grida di Giuseppe II°, del 24 Luglio 1786, quella che, abolendo le Università, segna il confine tra un' epoca che moriva per sempre e la nuova êra nascente. In questo editto, nel quale si viene a pubblicare le norme per l' erezione e la consistenza delle Camere mercantili, al numero 3 si legge: — « Nella città di Cremona e Como sarà la rispettiva Camera parimenti composta di otto soggetti, cioè di quattro fabbricatori e di quattro fra negozianti, cambisti e mercanti all' ingrosso. » (E per fabbricatore s' intende colui che mostra d' avere per conto proprio 14 telai battenti per il setificio, ovvero 8 per il lanificio, o mantiene venticinque operai continuamente o infine eser-

cita altra importante manifattura). — Tutti gli altri manifattori di minor polso, i semplici mercanti, ritagliatori, bottegari, che facessero traffico al minuto, godranno il privilegio del foro mercantile, ma non potranno porsi nel novero dei componenti la Camera di Commercio. Per il numero 18, poi, restavano accollati al fondo delle rispettive Camere mercantili, per le spese occorrenti dei salari e per la loro manutenzione, tanto i prodotti della giudicatura mercantile a norma di un recente editto di tassazione, quanto gli emolumenti delle spedizioni politiche suscettibili di tassa, le pene pecuniarie portate dagli ordini e qualunque reddito delle attuali Camere e delle Università soppresse, dedotto il passivo di cui si trovassero onerate.

Tale la benefica riforma economica, che ristabilì in Cremona la libertà commerciale e favorì il risorgere delle industrie omai spente!

Diversi sono i documenti antichi, che il tempo ci tramandò, riguardanti l' associazione generale dei mercanti. Ne esiste nella Camera di Commercio lo statuto ancora in buon stato. Esso è il codice più importante e più prezioso che si possegga.

Consta di 26 fogli pergamenacei, scritti in gotico, con iniziali in rosso, che contengono le 28 rubriche statutarie; seguono alcune aggiunte fatte posteriormente al 1388, in altri 23 fogli scritti in corsivo, ed infine 6 fogli bianchi. Un' altra copia trovasi in un codice cartaceo del sec. XV, appartenente al Civico Museo ed ora depositato nella Biblioteca governativa.

Nella stessa Camera di Commercio si conservano pure le deliberazioni prese dall' Università mercantile, dall' anno 1587 all' anno 1786, fino cioè all' atto di soppressione, e due altri codici contenenti l' elenco dei membri della Mercandia.

Uno di essi consta di 58 fogli in pergamena, con copertura ad assicelle, e porta in principio la seguente scrittura: « *Hic est liber sive matricola Mercatorum civitatis Cremonae approbatorum secundum formam statutorum et ordinamentorum Universitatis Mercatorum civitatis Cremonae, editus et compilatus durante consulatus nobilium et sapientium virorum D. Bertolini de Regasola, Bertolini de Bonetis et Luchini de Castroleone, consulum Mercandiae civitatis praedictae, regnante illustri principe ac excellentissimo domino Johanne Galeazzo Vicecomite, comite virtutum, anno millesimo trecentesimo octuagesimo nono — Indice duodecima, quorum mercatorum nomina inferius describuntur* ».

Lo statuto dei mercanti stabiliva appunto alla R. I[a] che si dovesse avere « *unus liber autenticus de cartis pecudinis affoliatus, supra quo scribantur omnia nomina et pronomina omnium Mercatorum* ». Siccome, poi, ogni fabbricante doveva marcare ogni merce col proprio bollo « *ad hoc ne fraus aliqua committi possit in dictis bullis per aliquam personam sub nomine alicuius Mercatoris habentis tale bullum* », si ordinò che presso il nome degli artefici si dovessero segnare le marche, « *cum quibus faciunt bullam super eorum mercantiis et quae fiunt super capitibus petiarum pignolatorum et aliorum laboreriorum* ». Che se alcuno osava contraffare il bollo altrui, veniva condannato al pagamento di 25 libre imperiali, di cui una metà perveniva alla Mercandia ed una metà all' accusatore (1). Trasmettendosi poi il diritto della marca come qualunque altro personale o reale, spettava agli eredi la facoltà di usare i segni dei mercanti loro predecessori. Nella matricola sopra ricordata si riscontrano precisamente accanto ai nomi di vari artefici alcune figure, colle quali si solevano segnare le manifatture diverse. E poichè toccava ai Conseli così la decisione delle questioni sorgenti in proposito, come il diritto di riconoscere e designare nuove marche, troviamo nel codice medesimo accanto ad alcuni bolli la rispettiva approvazione degli ufficiali della Mercandia.

(1) Stat. Mer. R. 2.

A foglio 24 sono riprodotte due figure rotonde, rappresentanti l' una due polli, l' altra una donna con grandi trecce, dopo cui si legge :

Millesimo quingentesimo, indictione tertia decima die Mercurii quinta Mensis Iulii.

Comparuerunt coram D. Andreae Miglio, Isidoro Calderato, Hieronimo, consulibus officii mercaturae, sedentibus pro tribunali Johannes Baptista et fratres de Polis et coram dictis D. Consulibus produxerunt et realiter exhibuerunt signa vulgo « bolli », unum « li doi Poli » et aliud « la bella trezza » quibus prefati fratres uti volunt et intendunt pro bullandi eorum petiis fustanei, valesii, Mediilani, sarzinorum et aliorum mercium tam eos conficiendorum seu confici faciendorum atque emendorum. Quibus visis, auditis et intellectis per dominos Consules, prefati D. Consules ipsa signa acceptaverunt pro signis dictorum fratrum ed mandaverunt ipsa signa describi debere pro signis seu bullis dictorum fratrum in actis istius officii et licentiam concesserunt fratribus bullandi seu bullam faciendi quascumque petias pignolati, valesii, bambasinorum et quorumcumque aliorum mercium. Hoc declarato, quod presens concessio habeat statim effectum dum modo de ipsis signis alicui alii mercatori facta nec fuerit concessio.

Ioh. Petrus Binda, notarius Cremonæ ac dictæ Universitatis Cancellarius in fidem ».

Il secondo semestre dell' anno 1567, essendo consoli Evangelista de Canobio, Nicolò Picenardo e Leonardo Sibonio, si stabilì di trascrivere sopra nuova matricola i nomi di tutti i mercanti, che riportava la vecchia cronaca ; questo codice, che si possiede ancora, è il più splendido ricordo di quell' associazione. Consta di 79 fogli pergamenacei, di cui solo 53 contengono in rosso i nomi dei membri della Mercandia, divisi per 48 vicinie. La corpertura è ad assicelle, bellissima, fregiata in oro; sulla superiore trovasi poi una singolare miniatura, figurante una mula bardata, insegna dell' Università. Prima dell' elenco leggesi una prefazione nella quale, giustificata l'idea di riformare la matricola, si ricorda l' impor-

tanza ed i vantaggi che derivano dall' esercizio della mercatura, perchè essa « *omnia quæ ad ornatum, quæ ad dignitatem, quæ ad honestam vitam et quæ ad salutem usum veniunt subministrat; unde divinus ille Plato, dum institueret quemadmodum civitas bene et beate habitari posset - in primis negotiatores necessarios esse - dixit* ».



Ars pignolati, pannilini et bombicis.

Con questa denominazione si indicava un' industria, che in Cremona fu per molto tempo animata e floridissima ed acquistò notevole credito anche presso le città ed i mercati esteri. Gli « *statuta mercatorum* » dettano spesso norme per proteggere il regolare andamento di tale manifattura, come abbiamo di già ricordato. In una deliberazione del 20 Settembre del 1391, in cui si stabilisce la qualità di cotone che variamente deve usarsi nelle diverse stoffe, si legge la motivazione seguente: « *Exposito per suprascriptos Dominos Consules Merchadandiae Cremonae consiliaribus antedictis et in dicto consilio, quod ad eorum aures pervenerant quod per aliquos Mercatores et Artistas dictae Civitatis Cremonæ in ipsa civitate et districtu fiebant infinitae petiae pignolatorum, in quibus ponebant parvissimas bombicis quantitates, quae petiae pignolatorum mittebantur ad portus et exteras nationes et quod iam pignolati de Cremona talibus de causis in multis locis sperni coeperant nec cursu solito poterunt expediri, sic quod ars pignolatorum quae melius membrum omnium mercantiarum quae fiunt in Cremona, nisi provideretur defectui praedicto de salubri remedio erat ad nihilum deventura.....* ».

Donde risulta che assai importante era il commercio di queste pezze e che da esso traevano profitto la maggior parte degli artisti della città. Anche uno storico di Cremona (1) ricorda, tra le arti più lucrose ed antiche costituenti il nerbo dell' industria, quella della lana e drappi, ossia degli svariati

(1) Angelo Grandi. *Storia di Cremona*. p. 540.

tessuti di lana, seta e cotone. Questa di per sè sola, egli dice, occupava tredicimila famiglie di mercanti e tessitori; per la manifattura dei tessuti sopra indicati esistevano 5000 telai, dei quali più di quattromila fabbricavano solo fustanio, di cui mandavasi ogni anno a Venezia 40000 pezze, che si pagavano 170.000, ducati mentre se ne usavano 101.000 nella compera del cotone, che i commercianti facevano tradurre da Venezia a Cremona per la via del Po.

Esiste, per di più, nell' archivio segreto, una pergamena, di cui una copia trovasi all' archivio comunale, nella quale è riportato l'atto di assegno del palazzo di S. Agata fatto dal Comune alla corporazione dell' arte del pignolato per ordine del signore della città:

« *1410 die XV Decembris. Domine potestas et deputati, Magnificus Dominus noster vult quod assignetis in perpetuum paratico artis pignolatorum et pannilini palatium Sanctae Agathae, ipso sive ipsis promittentibus de offerendo annuatim ad festum sanctae Mariae de mense Augusti cereum unum valoris ducati unius auri - Franciscus* ».

Abbiamo riportato queste notizie per far vedere l'importanza, che aveva l' industria del pignolato nei tempi antichi; donde sorge la necessità di studiare l' organizzazione del rispettivo paratico quale ci risulta dagli statuti, che il tempo ci tramandò e dalle diverse disposizioni emanate nel corso degli anni a tutela dell' arte stessa.

Nelle leggi comunali del 1387, si stabiliva che ogni corporazione, entro due mesi dalla promulgazione di tal codice, dovesse redigere in iscritto i propri statuti, alla revisione dei quali delegava « *tres boni homines* » Antonio della Fossa, Antoniolo de Divicioli, Ambrosino de' Picenardi, riservandosi poi il consiglio, sulla relazione di costoro, di modificarli, correggerli e dichiararne la validità. Per questo l' antico paratico « *artis pignolatorum et pannilini* » incarica, l' ultimo di Gennaio del 1388, nove persone fra i componenti l' associazione, di compilare le regole necessarie per il retto funzionamento dell' arte, che vennero poi approvate dall' autorità comunale, l' aprile dell' anno dopo.

Questi statuti pervennero fino a noi e fanno parte di un codice cartaceo del secolo XV, appartenente all' archivio del Civico Museo ed ora depositato nella biblioteca governativa della città. Non abbiamo memoria di questa associazione prima del secolo XIV; solo gli « *statuta Cremonae tempore Regis Roberti* » sopra esaminati, ricordano nell' enumerazione dei paratici legalmente riconosciuti, « *Paraticum pugnolatorum Citanovae, et paraticum pignolatorum omnium Sanctorum citra aquam* ».

Questa divisione fra gli esercenti un' arte medesima è singolare e ci attesta, come abbiamo già osservato, l'importanza, cui era assurta nella città la lavorazione di tali manifatture, nella quale trovava modo di occuparsi un considerevole numero di artigiani. Ma posteriormente non è più fatto accenno a tale scissione; e coloro che praticano l'arte del pignolato costituiscono un' unica importantissima Università.

Studiarne l' interno ordinamento primitivo, quale ci risulta dai precitati statuti, non solo è pregio dell' opera per comprenderne poscia le mutazioni subite attraverso i secoli; ma anche perchè questo codice contiene speciali norme che formano i caratteri di questa organica collettività.

CAPO I.

Già le leggi comunali avevano sancito la necessità di far parte d'alcun paratico per esercitare l'arte rispettiva, ed anzi stabilivano la cifra massima che si doveva pagare per l'entrata in una qualsiasi corporazione. In base a questa prescrizione è scritto nello statuto « *artis pignolatorum* » che nessun artiere della città e del distretto può occuparsi nella fabbricazione o lavorazione del pignolato, se non unendosi in associazione cogli altri e solo dopo aver sborsato nelle mani del massaro i voluti dieci soldi imperiali : « *quod aliquis seu aliqua non possit nec debeat facere nec exerceri facere de dicto misterio pignolatorum nisi solverit dictam intratam modo praedicto* ».

Il diritto, poi, alla comunità che si acquistava col pagamento dell'entrata, era personale, perciò non poteva cedersi tanto meno estendersi ad altre persone ; fra le varie norme contenute in questo codicetto, si trova appunto la seguente: che i mariti, le cui mogli fanno parte del paratico non possono in questo esser compresi se non dopo aver riconosciuta e pagata la debita tassa al massaro. Soltanto per questo atto, dal quale nessuno era eccettuato, si veniva inscritti nella matricola dell'arte e si restava vincolati a tutta quella serie di regole che gli statuti contengono ed alle altre disposizioni che gli ufficiali del collegio potevano emanare.

Assai importante è vedere la composizione di questo ufficio consigliare, perchè è unica nella storia della costituzione dei corpi d'arte. È noto che lo stato feudale e poi lo stato comunale e quello popolare sorto nel suo seno non aveva, come lo stato greco o germanico, un ordinamento patriarcale, cioè basato sulla parentela o schiatta, ma assumeva invece un ca-

rattere spiccatamente territoriale. Anche Cremona appare, già nel secolo XII, divisa in tanti compartimenti, detti « *vicinia* », i quali facevano capo ad una chiesa o parrocchia.

Questa divisione, che si riscontra anche nei secoli posteriori e nelle matricole dell'arti più frequentate serve per numero d'ordine, non ebbe però quasi mai, per quanto risulta dagli statuti della città, un'importanza politica. Invece su di essa in modo assoluto l'Università del pignolato basa il suo funzionamento direttivo. Alcune vicinie separatamente ed altre insieme riunite in gruppi scelgono fra coloro, che rispettivamente vi appartengono ed esercitano questo mestiere, le persone più adatte e più degne di fede chiamate « *Credenderii* », cui spetta d'eleggere il capo o console del loro dipartimento e di cooperare con lui alla retta amministrazione dell' arte stessa.

Il modo col quale si faceva l'elezione è detto in una rubrica speciale: « *de consulibus eligendis*: — *quod tria brevia dari debeant inter Credenderios dicti paratici per ellectionem cuiuslibet praedictorum consulum, de quibus tribus electoribus qui habuerint dicta tria brevia debeant esse duo ipsorum ad minus in concordia* ».

Ogni console doveva essere inscritto naturalmente nella vicinia, per la quale veniva eletto; ma questa regola diventa complessa quando si tratta di compartimenti formati da diverse sezioni, ognuna delle quali è costituita appunto da una vicinia. Per questo caso lo statuto in modo esplicito dispone: « *quod illi de vicinia Sancti Apolinaris debeant habere unum consulem paratici. Et illi de vicinîs Sancti Bassiani et Sancti Ilarii et Sanctae Agathae debeant habere unum consulem dicti paratici, ita quod semel sit in vicinia Sancti Bassiani et semel in vicinia Sancti Ilarii et semel in vicinia Sanctae Agathae. Et illi de vicinibus Sanctae Crucis et Sancti Blasii et Sancti Silvestri debeant habere unum consulem dicti paratici. Ita quod semel sit in vicinia Sanctae Crucis et semel in vicinia S. Blasii et semel in vicinia SanctiSilvestri ; et quod illi de viciniis Sanctae Luciae et illi de vicinîs Sancti Vicentii habere debeant unum consulem dicti paratici ; et bis esse debeat consul in vicinia*

Sanctae Luciae et semel in vicinia Sancti Vincentii, qui consul eligitur per credenderios dictarum viciniarum. Et illi de vicinîs Sancti Victoris debeant habere unum consulem dicti paratici, qui consul debeat elligi per suos credenderios praedictae viciniae. Et duo alii consules elligantur in vicinîs Sanctae Mariae Novae et Sancti Sepulcri, Sancti Nazarii et Sancti Thomae per credenderios dictarum viciniarum ».

Contrariamente a quello che si stabilisce negli altri corpi d'arte, coloro i quali venivano nominati consoli non potevano esser costretti ad accettare l'ufficio cui erano chiamati, ma potevano rifiutarlo senza motivazione e senza pagare la multa usualmente stabilita. Non risulta per quanto tempo durasse il loro servizio e solo è ordinato dallo statuto che nessun ufficiale possa poi essere rieletto se non trascorsi due anni dalla cessazione della carica. Queste norme valgono anche per il notaro, cui spettava di redigere in iscritto ogni deliberazione fatta dal consiglio del paratico.

A ricevere i denari delle « *liminaria* » e per regolare l'amministrazione degli averi comuni, i consoli, nei primi giorni del loro governo, eleggevano un artiere chiamato *massaro*, il quale assumeva l'ufficio di tesoriero dell'Università. Per questa sua funzione, gli è fatto obbligo dagli statuti, prima di entrare in carica, di sborsare cinquanta libre imperiali ad idonea garanzia di adempiere ogni dovere « *bene et legaliter* » e di rendere infine conto del proprio operato al massaro subentrante. Nell'esercizio però delle sue attribuzioni esso era indipendente; nessun'altra persona poteva accettare le entrate del collegio, fuori di lui, nemmeno i consoli, ai quali anzi è fatto espresso divieto: « *item statutum est quod consules qui nunc sunt vel pro temporibus erunt non debeant recipere aliquos denarios ab aliqua persona paratici pignolatorum nec aliquam intratam pertinentem ad dictum paraticum nisi massarius paratici tantum et qui contrafecerit solvat pro banno viginti soldos imperii* ».

La facoltà, invece, d'invigilare sulla retta osservanza delle norme statutarie, di provvedere alle spese inerenti alla ma-

nutenzione dell'arte, di giudicare e punire coloro che in alcun modo pregiudicassero alla prosperità dell'industria ed al benessere morale e materiale degli artigiani, era propria dei consoli. Solo che nell'esercizio di queste loro ampie funzioni trovavano un limite nel potere del consiglio dei credenderi, e nell'autorità del maggiore tribunale mercantile. Infatti gli statuti riconoscono loro il diritto di riparare alle necessità colle sostanze del paratico, d'imporre nuove tasse sui contribuenti, ma solo dietro approvazione della maggior parte del consiglio dei credenderi : « *quod Consules non possint ponere taleam nec fodrium seu aliquod dacium nisi parabola omnium Credenderiorum vel majoris partis ipsorum* » ; che se le spese ascendevano oltre la quantità di cinquanta soldi imperiali, dovevano acconsentire almeno due parti del consiglio predetto.

Così il potere giurisdizionale dei capi dell' Università si estendeva fino a conoscere le cause, il risolvimento delle quali non portasse una spesa superiore a dieci soldi imperiali; le altre più gravi questioni erano di esclusiva competenza dei giudici dei mercanti. In questa minor sfera, però, la loro autorità era assoluta e le loro sentenze non potevano essere annullate, nè contro di esse si concedeva l'appello; anzi ad accrescere l'efficacia di questa disposizione e per impedire che, « *aliquo modo seu ingenio* », si infirmasse la potestà dei consoli del paratico, lo statuto dispone, che se alcuno si ricusasse di obbedire ai precetti loro, « *usque ad quantitatem trium bannorum* », o volesse appellarsi contro i loro giudicati, « *consules paratici cum consilio viginti quattuor possint inhobedientem et ipsius familias facere tolli et canzelari de libris et scripturis paratici et hoc statutum sit precisum et trunchum* ».

Ed anche in altri passi è manifesto lo scopo di pretendere il rispetto verso gli ufficiali del collegio ed incutere timore a chi non vuol riconoscere la loro potestà, come lasciando in loro arbitrio assoluto il quantitativo delle multe e coll'infliggere pene più severe contro chi pronuncia parole ingiuriose alla loro presenza.

Ma una delle cause dell' ordinamento interno di queste corporazioni è senza dubbio data dalla necessità di regolare il

movimento dell'industria, di proteggere i commerci col sorvegliare sui contratti, d' impedire la frode nei produttori e nei consumatori e d' accrescere la prosperità ed il credito dell'arti rispettive; così appunto si esprime anche lo statuto: « *cum dicta ars pignolatorum redondet in magnum commodum et utilitatem omnium ac singularum personarum civitatis Cremonæ et ad hoc ut dicta ars manuteneatur et observetur, et ad hoc ut Mercatores forenses habeant voluntatem emendi petias Cremonae...* » ; ond'è che la maggior parte delle regole di ciascun paratico è diretta a prescrivere le norme che si devono osservare da tutti gli artigiani nell' esercizio del loro mestiere, e fra esse alcune hanno anche importanza giuridica, perchè ci ricordano come si svolgevano alcuni rapporti di diritto in quella antica legislazione.

Si capisce che a tutela di queste regole, stavano sempre i consoli, od altri ufficiali da loro destinati, perchè essi soli rappresentavano la sanzione di quanto è negli statuti stabilito. In alcuni casi, però, quando la loro autorità non era sufficiente, potevano ricorrere al Potestà del Comune, il quale era obbligato a prestar loro quell'aiuto, che le leggi gli consentivano.

Doveva, innanzi tutto, uno almeno fra i consoli recarsi ai mercati che si facevano in Cremona o nell'episcopato della città, per esaminare il filo che si vendeva ai fabbricatori di pignolato ; « *et ad hoc ut quilibet possit emere tam pauper quam dives et ne fraus aliqua committatur in dictis mercatis* » ; che se alcun venditore osava frodare il compratore o nel peso della merce o nell' enumerare i danari, veniva condannato al pagamento del doppio del prezzo ed oltre ciò era bandito dai mercati per quindici giorni.

In Cremona, il mercato del filo si faceva il giorno di Venerdì, « *tertio campanello post nona, ad rupem quae posita est post ecclesiam Maiorem* », e il giorno di Sabato, presso la chiesa di S. Gallo. Nell' episcopato, era stabilito il Martedì per Casalmaggiore, il Mercoledì per Castelleone, e il Giovedì per Piadena. Fuori di questi luoghi non era concesso comperar filo, perchè non era passato sotto il controllo degli ufficiali della corporazione.

Colui, al quale poi fosse stata venduta merce falsata, poteva darne denuncia ai consoli entro otto giorni, i quali dovevano infliggere al venditore una multa variabile secondo i casi. Tutto questo movimento dei mercati veniva a cessare quando il Comune si impegnava in una guerra: « *esset in exercitu* »; di qui anche il fatto che il commercio rimase floridissimo nell' epoche meno turbolenti ed invece lentamente decadde per le continue lotte intestine e per inimicizie colle altre città.

Oltre ciò lo statuto contiene alcune rubriche, nelle quali si cerca di regolare i rapporti tra i padroni ed i servitori, o, come si diceva, tra massari e lavoranti — Quelli erano tenuti a dare sempre lavoro ai loro addetti, « *usque ad terminum de quo esset secum in concordia* »; per converso questi non potevano passare al servizio d' un altro maestro od occuparsi in alcun' opera per altri, « *aliquo modo vel ingenio* », se non era sciolto ogni vincolo, risultante « *per cartam vel per aliquam aliam promissionem* », stretto coll' antico padrone. Ad evitare molte questioni che da queste convenzioni potevano sorgere, si ordina che ogni contratto conchiuso tra massaro e lavorante, circa la locazione d' opera, quando essa doveva durare per più di cinque mesi, venisse registrato dal Notaro del paratico su libri appositi. L' accordo veniva però a cessare di per sè, quando l' artefice si fosse reso debitore insolvente od avesse derubato il proprio maestro; poichè in questi casi egli veniva oltre più « *forestatus et banderatus de dicto paratico* ». Se poi un padrone voleva, perchè stretto dalla necessità, impegnarsi con un garzone altrui, era tenuto a chiedere il consenso al di lui maestro, senza del quale incorreva nella pena di cinque soldi imperiali.

Con tutte queste disposizioni si mirava ad impedire il rincararsi o torsi l' un dall'altro artefici e lavori ed a rassicurare la posizione industriale degli individui.

La sorveglianza degli ufficiali della comunità si estendeva anche alla tecnica dell' arte, affinchè ciascuno esercitasse il proprio mestiere secondo quelle regole minuziose che veni-

vano fissate negli statuti; e per ciò appunto i consoli dovevano, « *vinculo sacramenti* », visitare molto spesso le case dei lavoranti il pignolato per rassicurarsi della legalità dei loro lavori o punire secondo le leggi coloro che contravvenivano. Questo in linea generale; particolarmente poi è stabilito: « *quod consules teneantur invenire et ingredi inter unum mensem sui regiminis apud illos qui faciunt pectina misterii pignolatorum et ab eis recipere bona et idoneam securitatem quod facient dicta pectina bona et legalia et debeant signum suum facere super dictis pectinis ad hoc ut opus dictorum magistrorum agnoscatur* ». I pettini dovevan essere di un numero fisso di denti, come cinquecento e ventotto per i cavezzi ed i rinforzati, quattrocento ventinove per le pezze accordolate. E queste disposizioni sono tanto importanti, che non pur vengono sanzionate con una pena, ma, dopo questa, s' aggiunge che, se il contravvenuto non soddisfaceva alla multa incorsa, « *ponatur in carceribus Cremonæ et de ipsis carceribus non detrahatur donec solverit dictum bannum massario paratici* ». Così ai « *batitores* » viene ordinato che non possono battere « *carzaturam albam* », nè tenere bombice sulla nuda terra; ed acciò che più facilmente si potesse scoprire il frodatore, è statuito che a qualunque persona sia lecito accusare « *cum sacramento et uno teste fidedigno jurato* », ed all' accusatore si concede la terza parte della condanna e talvolta anche la metà, come nel caso si denunziasse ai consoli chi rivende o dà a pegno del bombice, invece di lavarlo e trarne la stoffa.

Circa la qualità della materia, è fatto obbligo ad ogni artefice di usare nella fabbricazione delle pezze solo « *de puro et albo bombice non de rubro vel de Turchia sive de Barbaria, sive de Apulia* ». E bisogna credere che questa distinzione fosse precipua nella lavorazione del pignolato, se è fatto poi carico ai consoli, sotto multa di quaranta soldi imperiali, di eleggere, ogni tre mesi, due ufficiali « *bonos habiles et sufficientes* », i quali dovessero sorvegliare nella città, perchè non si desse a filare o tessere alcun bombice proibito dal

precitato statuto. E le quistioni ancora che potevano sorgere in base alla qualità legale od illegale della materia usata, venivano risolte da persone a ciò scelte; infatti i consoli eran tenuti a delegare, di sei mesi in sei mesi, « *quattuor discretos viros de arte pignolati, qui cognoscere et terminare debeant omnes quaestiones, quae orirentur ob id* », e la risoluzione delle medesime doveva compiersi entro trenta giorni dalla denunzia fatta presso gli ufficiali dell' arte.

Vedasi da questo, qual regime severo ed organico veniva usato nell' ordinamento delle corporazioni antiche; i loro statuti appaiono i più completi e perfetti, non solo perchè saggiamente regolano tutto il meccanismo dell' industria, ma anche in quanto son scevri di quelle norme accessorie, che formano il tipo degli ultimi statuti, nei quali, mutato il carattere primitivo dei paratici, da corpi d' arte, essi figurano come associazioni e confraternite, semi-ecclesiastiche e semi-secolari. Non sarà quindi vano aggiungere qualche altra notizia ricavandola fra le più importanti di tal codice.

Esaminando gli « *statuta Mercatorum* », abbiamo visto come i consoli dell' Università eleggevano ogni anno « *quattuor passatores pannorum lanae et lini* », ai quali veniva assegnato il prezzo che dovevano pretendere dal venditore per la loro funzione: « *de qualibet petia panni lini denarios quattuor imperii, de quolibet centenario canevatii denarios quattuor imp. ecc,* ». In base a questo appunto gli ufficiali dell' arte del pignolato erano tenuti a sorvegliare perchè nei contratti nessuno facesse misurare i panni di lino bianco o greggio, se non da coloro che erano a questo destinati dai Mercanti della città; e solo era concesso in alcuni casi di ricorrere al massaro del proprio paratico. I « *passatores* » dovevano poi trascrivere la misura della pezza su tre bollette, una delle quali restava presso di loro, l' altra veniva consegnata al compratore, l' ultima a chi l' aveva manganata o imballata; e ciò, dice espressamente lo statuto, perchè si possa facilmente scoprire la verità e vengano rimosse tosto le questioni nascenti per occasione della misura della stoffa; quindi, s' aggiunge,

chi contraffarà a tale disposizione sarà punito colla multa di cinque soldi imperiali per ogni volta, e s' intende che incorre nello stesso banno il misuratore che avrà smarrita la propria bolletta. Così pure si ordina: « *quod quilibet amanganatorum teneatur scribere super uno libro totum pannum lini quod amanganabit seu ligabit et facere duas scriptas et dare unam mercatori et aliam passatori sub poena praedicta* ».

Oltre di ciò una diligenza, talvolta eccessiva, è posta perchè non si conducessero fuori dal distretto pezze di panno-lino men che perfezionate o alcuna persona ne introducesse da altri paesi, per ismerciarle nella città. E non solamente ai consoli è fatto obbligo di tutelare il credito di tali manifatture all' estero, ma anche al Podestà ed agli altri ufficiali s' impone di invigilare sulle qualità delle merci uscenti dall' episcopato e di denunziare agli ufficiali del paratico i contravventori sotto pena di gravissimi banni. Per le pezze, poi, introdotte nella città da altre parti, è stabilito che queste dovessero condursi « *ad domum Zanini dicti Zoppi, quae sita est in vicinia sanctae Agathae, quam domum consules pro loco congruo et idoneo et utili elegerunt ad praedicta* », oppure « *ad quamcumque aliam domum quae ordinabitur per consules dictae artis* »....; e solo in questi luoghi fissati potevano vendersi sotto la direzione degli ufficiali del corpo d' arte: tanto era radicato il principio economico e morale di accrescere e difendere la posizione industriale della città e di evitare la mala fede e gli inganni, dei quali cadono spesso vittime i consumatori!

CAPO II.

L'anno 1427, Cremona ritornava sotto il dominio ducale di Filippo Maria Visconti, che i cittadini celebrarono con feste e solennità. In via generale, al mutare d'ogni governo, le corporazioni d'arti e mestieri o volontariamente o dietro ordine del signore, presentavano i propri statuti, tante volte con aggiunte e riforme, perchè venissero approvati dalla autorità superiore; forse per questo i consoli del paratico del pignolato supplicarono al duca di Milano, il 1430, di riconoscere i « *vetera statuta consulum* » ed alcune addizioni ad essi fatte posteriormente.

Nel codice cartaceo posseduto dalla biblioteca gov., dopo le regole per l'Università del pignolato, sopra studiate, segue una lettera, in data ventotto Maggio 1430, nella quale il duca di Milano, inviando questi statuti dei consoli « *tam vetera quam nova* » al podestà ed al refferendario di Cremona, ordina loro di discuterli ed esaminarli diligentemente, « *vocatis et habitis vobiscum aliquo adiunctis ex majoribus mediocribus et minoribus dictae civitatis et etiam aliquot ad minus duodecim ex prioribus et magis praticis dictae artis* »; dopo cui se fosse risultato che queste leggi concernono direttamente l'utilità comune e non contraddicono alle disposizioni della città, loro trasmette la facoltà di approvarli, riservandosi però sempre il diritto « *reformandi, corrigendi, et eis addendi et diminuendi prout ipsi videbitur* ». Seguono poscia gli « *statuta vetera consulum artis pignolatorum et pannilini jam annis plurimis observata et quae presenter observantur* » e dopo questi gli « *statuta nova* », infine ai quali si riscontra l'approvazione fatta dal consiglio della città, il 28 Agosto dell'anno stesso.

Questi statuti dei consoli, dei quali non si ha altro esempio nella storia della costituzione dei corpi d'arte cremonesi, e che derivano probabilmente dall' importanza cui era assurta nei primi secoli l'industria del pignolato, non sono se non un complesso di norme per una più specificata tecnica dell'arte e per regolare alcuni inconvenienti, non contemplati negli ordini del paratico, la tutela e direzione delle quali è riservata all'autorità consolare; si possono dunque definire regolamenti sussidiarî alle funzioni degli ufficiali dell' università.

I primi, poi, quelli contrassegnati coll' aggettivo di « *vetera* », non ci risulta a quale epoca risalgono; ma non si devono riferire ad un tempo molto anteriore, perchè, se fossero stati fatti prima del 1387, nel quale anno vennero approvati tutti gli statuti della città, sarebbe rimasta memoria alcuna anche di questo loro riconoscimento nei codici, che li riportarono più tardi; d'altra parte il contenuto stesso e l'espressione molte volte usata dimostrano questo regolamento diretto a completare lo statuto del paratico sopra esaminato; quindi l'aggettivo « *vetera* » non serve altro che per indicare la loro priorità di fronte agli « *statuta nova* » del 1430.

Premesso questo, è da farsi cenno al loro contenuto: è già noto come fra le deliberazioni prese dalla camera mercantile della città e inserite nel volume degli statuti, l'anno 1391, si stabilì la quantità che doveva variamente usarsi nella fabbricazione delle diverse pezze di pignolato ad evitare che molti pregiudicassero al credito di tale manifattura, coll'adoperarne una minore. Questa stessa provvisione viene ripetuta negli « *Statuta vetera consulum* »: « *quod quaelibet petia pignolati, quae fiet pro carzando fieri debeat de libris octo bombicis boni ad minus*: *quaelibet petia pignolati, panzeti et spessini fiat et fieri debeat de libris octo bombicis inter album e nigrum* »; così nella tessitura dei valesii doveva adoperarsi sette libre di bombice se accordolati, cinque se piani; « *qualibet petia pignolati vergati fieri debeat de libris decem et octo bombicis inter album et nigrum... ecc.* »

Colui, presso il quale si fosse trovata una pezza di pignolato, di diversa lavorazione, era dagli ufficiali a ciò scelti o

dai consoli dell'arte multato di dieci soldi imperiali, a meno che avesse manifestato il nome del venditore, cui veniva in sua vece inflitto il medesimo banno. Per rintracciare, quindi, i fraudolenti, essi dovevano visitare, due volte al mese, le case dei fabbricanti pignolato, « *ingredi ad Curas, Carzatorias, Tinctorias, Amanganatorias* » e perquisire le abitazioni dei messeti ; ed acciochè in questa loro funzione fossero maggiormente spinti ad usare la massima diligenza, lo statuto dispone che della pena inflitta venisse in loro favore devoluta una parte, la quale tante volte raggiungeva la metà.

Gli aromatarii, i merciai, i venditori di sego non potevano comperare bombice « *a batitoribus, texitoribus, laboratoribus et filleriis* »; che se loro occorreva per qualsiasi motivo dovevano dichiararne la necessità e specificarne l'uso ai capi dell'arte. Lavorare o dare ad altri perchè lo adoperasse bombice diverso da quello che lo statuto richiedeva, « *bono puro et albo* », vendere nella città o nel distretto cavezzi non conformi alla misura stabilita ovvero orditi di un minor numero di fili e compiere alcun'altra opera in danno dell'industria, dava a tutti la facoltà di accusarli presso i giudici del paratico e il diritto ad una parte del banno.

In molti punti si trovan poi ripetizioni delle regole contenute negli statuti dell'Università, come sui giorni di mercato, sul luogo dove si dovevano condurre e vendere le pezze introdotte dai paesi finitimi, circa la facoltà spettante ai consoli di decidere le questioni vertenti tra massari e lavoranti ; in altri, invece, si dettano nuove norme a completamento di quelle già note. — Così si stabilisce: « *quod quaelibet persona quae fuerit civis Cremonae, quae exerceat seu exceri faciat de dicto paratico dictae artis teneatur et debeat solvere Massario dictae artis pro intrata dicti paratici soldos quinquaginta imperii, qui perveniant pro medietate in dictum paraticum, pro medietate in consules et massario dictae artis* ». I tessitori non compresi nell'associazione dovevano, il giorno di S. Maria d'agosto, pagare ogni anno sei denari agli ufficiali dell'Università, secondo l'uso, e a questi infine è concesso di eleg-

gersi un corriero, anche se non fosse del rispettivo collegio della città, purchè prestasse la garanzia richiesta, prima di assumere l'ufficio.

Come si vede, in complesso, questi « *statuta vetera* », di circa trenta brevi rubriche, non contegono, fuori di qualche eccezione, se non norme specificate, le quali implicitamente risultarono dall'esame dalle leggi dell'Università; il che conferma l'idea sopra esposta che essi figurino come i regolamenti particolari dei capi dell'arte.

Lo stesso risulta dalla lettura degli « *statuta nova* », che sono più brevi, constando puramente di dieci capitoli; in essi si cerca pure di provvedere a nuove frodi, col vietare agli amanganatori od ai messeti di tenere bombice presso di sè e di vendere quello a loro consegnato; si stabilisce che le pezze di pignolato sieno della lunghezza di quarantotto braccia e minuziose regole s' intrecciano ancora per il modo di colorare la stoffa.

Veramente, l'eccessive prescrizioni proscrivono lo scopo per il quale i regolamenti dovevano compiersi; perchè sovvenire ai bisogni, richiedere la buona fede nei contratti, sorvegliare sull'interesse generale dell'industria è indiscutibilmente vantaggioso ed utile, ma quando per questo troppo si avvince la libertà e si pretende un'egualianza eccessiva nell'esplicazione delle attività singole, allora esula lo spirito informatore di tale legislazione ed essa diventa inopportuna ed anche dannosa. Da questo lato economico, però, vanno in parte giustificate, perchè mancava ogni altro modo di garantire la sicurezza pubblica; del resto ciò non menoma l'importanza giuridica, che le corporazioni d'arti e mestieri offrono allo studioso, per mezzo dei più antichi statuti.

Nell' archivio della Camera di Commercio di Cremona si trovano due codici cartacei, che contengono i tre statuti dell'arte del pignolato ed alcune riforme: uno di essi va fino al 1555, l'altro contiene anche un decreto del 1593 e porta sulla copertina quest'intitolazione: « Bombace o panno di lino o sia pignolato sino al 1593 »; consta di 91 fogli, dopo i quali segue una tavola coll'indicazione delle rubriche.

Delle diverse provvisioni, la prima si riferisce all' anno 1465, in cui il Duca di Milano, Filippo Maria, approva alcune addizioni agli statuti, delle quali in una si fa carico al Podestà ed ai suoi ufficiali di prestare aiuto ai consoli del paratico, « per cadauna executione d'esser fatta a nome dello detto paratico et per modo che li agenti possano et vogliano subito et senza alcuna lite tutto quello che a detti agenti sarà dovuto », e l'altra contiene l'obbligo degli amanganatori di non levare la marca, che vien posta dall' ufficiale sulle pezze tinte d' azzurro, prima d'essere in nero colorate.

Anche l' « *Universitas mercatorum* » della città altre volte aveva cercato di regolare alcune operazioni inerenti alla lavorazione del pignolato, e tali norme venivano poscia raccolte negli statuti del paratico. Questo avvenne anche l'anno 1594, in cui, volendosi impedire la decadenza e lo scredito delle stoffe all' estero, si vieta a qualunque persona di condurre fuori della città pezze di fustanio grigio, sotto pena di un fiorino, del quale una metà spetta all' accusatore e l'altra al massaro dell' arte, ed è statuito « che sia creduto al detto inventore, col suo giuramento, insino alla somma de pezze dieci et da li in su e con uno teste degno di fede ». Questa deliberazione fu resa pubblica dal precone sulla piazza del Comune e di S. Agata, « come sono solite pubblicarsi le proclamazioni mercantili », perchè se alcuno per ciò si fosse creduto leso ne' suoi diritti, potesse, entro tre giorni, chiederne ragione ai consoli dell' Università.

Altre disposizioni del 1555, 1567, coi rispettivi decreti del senato di Milano, tendono ad impedire le frodi che si commettevano da chi comperava cavezzi per rivenderli o « sfalsava l'arte delle tinture col legno di sandalo ». Merita infine d'esser ricordato il proclama fatto da Filippo, l'anno 1593, 28 maggio, nel quale, considerando che « *tempore antiquo merces erant vili valoris et fuerunt per hoc appositae penae modicae et inanes* », stabilisce che negli statuti antichi, « *loco unius denarii ponatur soldum unum, et loco solidi unius ponatur solidi viginti et loco penae continentis solidos viginti apponatur pena librarum quinque* ».

Era nel carattere di quel governo dispotico di gravare tanto più arbitrariamente sopra i sudditi, quanto più diminuivano le fonti della pubblica e privata ricchezza; onde l'associazione artiera, di continuo sottoposta a misure fiscali da parte del potere civile, cercava in varie guise di risarcirsi sulle sostanze di coloro, che ne erano membri. Di qui la tendenza al elevare il tasso delle multe, che dovevano soddisfare i contravventori alle norme della comunità, ed il regime esclusivista al quale viene informandosi nell'epoche posteriori la vita corporativa. Tale è pure il principio dominante in un breve statuto, di 16 rubriche, conservato a stampa, che « *l'ars pignolati pannilini et bombicis* » presentò, l'anno 1612, a Filippo III, per riceverne il necessario riconoscimento, giacchè « *temporis antiquitas et hominum malitia tantum invaluerunt ut vetera statuta pene antiquata sint et poenarum tenuitas in illis comminatarum contemnitur et quisque sua libidine facit, quae suo privato non pubblico deserviunt commodo* ».

In questo nuovo regolamento ritornano le norme già note sulla specificata tecnica della lavorazione delle diverse stoffe; solo viene moltiplicato più volte il banno, nel quale incorre chi verrà meno alle disposizioni statutarie. Ma è però da ricordare il primo capitolo, in cui, abrogandosi gli ordini antichi, si stabilisce che nessuno potrà in seguito applicarsi a quest'arte ed essere inscritto nella matricola della medesima, se non dopo aver pagata la somma d'un ducatone d'oro, se terriero, ed il doppio quando abitasse fuori del contado. E per assicurare l'adempimento di questa regola, non pur se ne impone ai consoli l'obbligo della sorveglianza, ma anche a tutti gli altri descritti nell'Università, i quali in quell'epoca raggiungevano solo il numero di sessanta!



Batitores

Nel codice del secolo XV, posseduto dalla biblioteca governativa della città, dal quale si sono ricavati gli « *statuta artis pignolatorum* » ed i « *vetera et nova statuta consulum* » sopra esposti, si riscontrano anche le regole compilate, « *juxta continentia statuta civitatis Cremonae approbata per illustrem Principem* », dalla corporazione dei « *batitores* », sotto il titolo seguente: « *Infrascripta sunt statuta et ordinamenta facta et compilata per et inter infrascriptos batitores et homines de arte et paratico bombicis civitatis Cremonae, quae ab omnibus de dicto paratico inviolabiliter observanda sub imperio et principatu illustris et gloriosis principis Iohannis Galeazzi vicecomitis, anno MCCCLXXXVIII, die nona februarii* ».

Intorno a questo corpo d'arte, che rispondeva alle condizioni in cui versava l'industria serica e che nell'anno, al quale risalgono i suoi ordini, era composto di quarantatre membri, abbiamo non molte notizie, e di queste le più importanti si contengono nel rispettivo statuto, uno dei più antichi sulle corporazioni d'arti e mestieri.

In base a quanto stabiliva il codice del Comune del 1387, non potendo nessun artefice esercitare l'arte propria se non entrando nella rispettiva associazione e pagando la liminaria di dieci soldi imperiali, anche il presente statuto ordina: « *quod quilibet batitor bombicis qui non sit descriptus in paratico batitorum bombicis non possit nec debeat exercere artem prædictam nisi se fecerit describi in paratico prædicto et solvat per intrata Massario paratici soldos decem imperii* ». Che se alcuno non appartenente alla società osava dedicarsi a questo

stesso ordine di produzione era multato di cinque soldi imperiali. Acciò che queste unioni di artigiani fossero atte a regolare i diritti ed i doveri dei medesimi e servissero a comporre le questioni che potevano insorgere nel conflitto degli interessi rispettivi, ogni paratico per quanto poco numeroso è ordinato sopra una gerarchia, che, in linea particolare, varia secondo le corporazioni.

In questo statuto si ordina che, subito dopo la pubblicazione di tali norme, « *per illos de dicto paratico vel per majorem partem eorum elligantur octo personae ex melioribus et sufficientioribus de dicto paratico* », le quali prendevano il nome di « *Credenderi* » e duravano in servizio un anno. Esse quindi dovevano scegliere, appena entrate in carica, « *duo boni et sufficientes de dicto paratico unus eorum in Consulem et alius in Massarium* » ; e da questi uffici venivano esclusi « *famuli alicuius Mercatoris seu artesani pignolati et panni lini et batitores bombicis qui faciant artem soldare* ». Spettava poscia al consiglio speciale ed ai due ufficiali del paratico la facoltà di provvedere e disporre circa tutte le cose riguardanti l'utile funzionamento direttivo dell'arte, mentre il console ed il massaro in particolar modo dovevano tutelare le norme disciplinari del lavoro.

Perchè la corporazione potesse operare in conformità del suo fine, si richiedevano alcune regole specifiche, che, dipendendo dall'ordine di produzione, variavano nei diversi paratici. Ora, sorvegliare la buona qualità dei prodotti, proteggere l'industria contro le contraffazioni, perfezionare i metodi tecnici di lavorazione, impedire gli abusi, tali sono le cure che anche quì s'impongono alla sollecitudine delle autorità corporative. Ogni battibombice doveva innanzi tutto tenere una bilancia « *bene justatam et bullatam bullo Communis Cremonae* » e sotto severissime pene era tenuto a pesare equamente la merce « *tam in soldis, quam in capellis seu mazolis* ». Tenere « *in terra vel super lapidem aliquam quantitatem bombicis* » o battere « *pillamen vel garzaturam vel zimaturam* » era una presunzione di frode contro

gli intesessi di coloro, che depositavano la materia perchè venisse lavorata; ond'è fatto obbligo agli ufficali del paratico di « *circare vel circari facere bis vel semel ad minus, omni mense, si fraus aliqua commitatur in arte praedicta* ».

A salvaguardare, ancora, la lealtà del mestiere e perchè nessun artefice osasse nascondere o rubare o impegnare bombice a lui consegnato, lo statuto dispone che ogni contravventore sia tenuto a pagare la somma di dieci soldi imperiali per ogni volta, restituire l'oggetto sottratto, « *et nihilominus talis qui contrafecerit non possit nec debeat artem praedictam exercere in civitate nec districtu Cremonae per spacium sex mensium a die qua habita fuerit noticia de praedictis per consulem vel massarium* »; tanto questi regolamenti erano inspirati da una volontà gelosa ed eccessiva di mantenere i buoni costumi e difendere il credito e l'onore della professione. Siccome, poi, diverse questioni potevano sorgere fra i componenti il paratico ed i mercanti, che davan loro bombice da battere, « *quia non reddunt laboratum totum illud bombicem quem deberent* », è riconosciuto il potere al console ed al massaro, insieme a quattro consigliarî, di apprendere e definire tutte le controversie nascenti in questa materia, « *de plano, sine strepitu et figura judicii, diebus servatis et non servatis sola veritate inspecta* ».

In questa facoltà giurisdizionale erano però limitati dal valore dell'alterco stesso: « *usque ad quantitatem soldorum viginti imperialium* »; ogni altro dissidio veniva deciso naturalmente dal tribunale mercantile della città. A rendere, infine, il lavorante non un essere isolato, abbandonato in balia a tutte le eventualità della miseria, ma un essere consociato, partecipe dei benefici di istituzioni provvide e permanenti, cooperava assai il sentimento cristiano di carità e di fratellanza di cui lo statuto ci offre luminoso esempio. In esso non solo è fatto obbligo ai membri del corpo d'arte di « *interesse sepulturae et exequîs cuiulisbet decedentis* », come erano tenuti « *ad honorandum et portandum corpus eius et ad alia debita officia* », ma si dispone ancora che il console

ed il massaro fossero obbligati sotto gravi pene « *casu quo esset aliquis de paratico pauper et infirmus, facere questam ab aliis de dicto paratico pro dicto paupero et infirmo* ».

Questi statuti riapprovati dal potere centrale, l'anno 1410, furono trascritti dal notaio Ziliolo de Piperariis nel codice, dal quale furono ora ricavati.



Ars Muratorum et Magistrorum manariae.

Di questo paratico la biblioteca governativa della città possiede ancora lo statuto cartaceo, il più antico che abbiano compilato i membri dell'arte, come rilevasi da quanto si legge in capo alle disposizioni in esso contenute: « *In nomine Domini nostri Jesus Cristi, et beatae Mariae Virginis, nec non Sancti Victoris protectoris et defensoris paratici Magistrorum Manariae et rasegatorum lignaminis et magistrorum murorum et cohopertorum domos: Statuta facta primo per homines dicti paratici durante potestate nobilis et egregi militis domini Comini de Suardis potestatis civitatis et districtus Cremonae per illustri principe magnifico domino Johanne Galeazzo sub anno millesimo trecentesimo octuagesimo octavo, de mense decembris ab Incarnatione* ». Fu precisamente in quest'epoca che molte maestranze dovettero redigere in iscritto le proprie regole, giusta il volere delle leggi cittadine, perchè venissero esaminate ed approvate dall'autorità comunale.

Se, però, la compilazione di questo codice risale solo alla fine del secolo XIV, nondimeno l'origine della corporazione è molto più remota, poichè non solo negli statuti Robertiani si ricorda il « *paraticum muratorum et magistrorum manariae* » fra i quattordici, la cui esistenza era legalmente riconosciuta dal potere centrale, ma anche prima di questo tempo trovasi memoria della sua costituzione, la quale, per diverse fonti, già esaminate, rimonterebbe all'anno 1143.

Come appare dall'intestazione sopra citata, a questo importante organismo corporativo partecipavano tanto i magistri di manara o falegnami ed i muratori propriamente detti, il

cui ufficio era di costruire le case, quanto i segatori ed i « *cohopertores* » o altrimenti chiamati maestri copertini, i quali facevano i tetti e i solai degli edifici. Che a tutti questi artefici incombesse l'obbligo di appartenere al rispondente paratico, non pur è manifesto dal regime obbligatorio della disciplina professionale, esposto negli « *statuta civitatis* », ma ancora per un'esplicita disposizione contenuta negli ordini del consorzio: « *quod aliquis tam civis quam forensis non audeat murare nec rasegare nec cum manaria laborare nec artem nec misterium cohopertorum facere nisi intraverit dictum paraticum* », pagando la liminaria fissata dalle leggi cittadine, della quale una parte spettava agli ufficiali dell'associazione.

Contrariamente, però, a quanto si riscontra nelle regole dei diversi corpi d'arte, massime di altre città, nessun requisito più si richiedeva per esserne membro: quindi, questa, come in generale la corporazione antica in Cremona, basa è vero sopra l'uguaglianza del mestiere, sopra l'unità di fine e coordinazione dei mezzi, senza cui sarebbe mancata l'armonia d'intelligenza, la concordia di volontà e gli altri elementi di un ben ordinato organismo, ma essa possiede eziandio, come carattere proprio, un rispettabile principio di libertà: « *Quod unicuique liceat facere artem suam* », dice lo statuto del Comune; vale a dire ciascuno può esercitare una professione e nessun esame preventivo a dimostrarne l'idoneità era necessario. Del resto è noto che, se le persone dello stesso mestiere si raggruppavano in compagnie, era anche perchè così trovavano un appoggio ed una forza, di cui i semplici artigiani non potevano far a meno in un'epoca in cui non v'era diritto per gli individui ma solo per i gruppi. Da questo principio dell'obbligatorietà discendono naturalmente varie conseguenze: quindi lo statuto fa carico ai consoli di « *compellere contrafacientes* » al pagamento della tassa d'entrata di dieci soldi imperiali; che se, poi, alcuno ricusava di soddisfare questa somma stabilita, veniva bandito dall'arte « *et nullus alius de dicto paratico possit cum illo laborare*

tali recusante, pena et banno soldorum quinque imperii qualibet vice qua contrafecerit ». Era, però, talvolta ammessa una dilazione, la quale variava a seconda dei casi. Se un maestro dell' arte riceveva al suo servizio un artefice già pratico del mestiere, era tenuto « *per sacramentum* » a ricordargli l'obbligo di inscriversi nella matricola, prima che fossero trascorsi trenta giorni, dopo cui doveva « *retinere dicto laborenti sive famulo de mercedibus suis* » i denari fissati per la liminaria del paratico ; quando invece si trattava d'un principiante od apprendista, il tempo concesso dallo statuto per il pagamento della tassa poteva estendersi fino a sei mesi.

Divenuto socio della corporazione, ogni artefice ne partecipava ai vantaggi, circa la tutela dei propri diritti, la soddisfazione de' suoi bisogni, ma contemporaneamente soggiaceva alle contribuzioni che la società poteva esigere da quanti rappresentava proteggendoli, all'osservanza delle norme emanate per mantenere l'ordine della giustizia e garantire il benessere generale dell' arte. In vero, quasi nessuna disposizione è dettata da questo codice per regolare i dettagli del tirocinio ed assicurare la perfezione tecnica dell' industria, giacchè esso si rivolge sopratutto all'educazione morale e professionale degli artieri ed a stabilire sopra le divergenze che possono sorgere fra i membri della società.

Era tenuto ogni inscritto ad intervenire al consiglio generale, che si teneva alle calende di gennaio, per l' elezione degli ufficiali dell'associazione, a meno che fosse da giusta causa impedito, « *de cuius declaratione stetur examini massariorum paratici* », e non poteva rifiutarsi, anche se maestro, di prender l' armi quando il Comune radunava l' esercito.

A tutelare in modo speciale i diritti dei creditori, era stabilito che nessun capo-bottega potesse dar lavoro a qualunque artefice si fosse reso debitore insolvente « *sub banno soldorum quinque imperii* »; mentre si cercava con altre disposizioni di diffondere fra i soci uno spirito di fratellanza e di amore, come ordinando « *quod si aliquis de dicto paratico emeret lignamen et aliquis alius de dicto paratico subveniret, quod ille*

talis emptor teneatur dare partem illi subvenienti », e così pure obbligando « *per sacramentum* » tutti i membri della corporazione alla mutua assistenza nelle malattie, ad intervenire alla sepoltura dei propri compagni d'opera. Ed ancora « *cum multae fraudes multaeque maliciae commissae sunt hinc retro in claudendis factis* », viene ordinato che nessun muratore possa più costruire un muro di confine tra due proprietà, « *nisi ambo partes seu ambo vicini fuerint in concordia* »; che se alcuno d'essi era assente, dovevano interpellarsi persone del luogo, in modo da conoscersi esattamente i diritti dei confinanti, perchè le parti non si defraudassero fra loro.

Ad assicurare la sorveglianza e l'adempimento di queste norme, come per il disbrigo d'altre funzioni corporative, erano eletti in gennaio « *consules, notarius et massarii* » da tutti coloro che si trovavano inscritti nella cronaca. Il numero di questi ufficiali non è detto nello statuto, ma dall'intestazione che lo precede apparisce che, durante la compilazione di questo codice, il corpo dei muratori e magistri di manara era retto da quattro consoli e da quattro massari; donde si rileva l'importanza e la frequenza di questa antica associazione.

Tutti i capi del paratico prima di assumere la carica loro, dovevano prestare il giuramento « *ad Sancta dei Evangelia bene et legaliter suum officium exercere et facere* ». Essi duravano in servizio non più d'un anno, nè potevano essere rieletti se non trascorso un tempo eguale ed avevano in compenso uno stipendio fisso, oltre che una parte delle entrate e delle multe versate nel paratico stesso. Spettava ai consoli, poi, la nomina dei credenderii alla formazione del consiglio speciale, in numero di quattro per ogni porta della città; ma la loro precipua funzione era quella di giurisdire sulle disposizioni contenute nel codice sopra esaminato, come è detto nella rubrica: « *de jure reddendo usque ad quantitatem soldorum decem* ». Si capisce che l'esercizio delle attribuzioni collettive passando dall'ordine individuale all'or-

dine sociale non si restringesse alla facoltà di amministrare i beni, di riscuotere certi proventi, ma comprendesse anche quello di imporre regole determinate all'esercizio della professione, di giudicare sulle cause comprese nell'ambito fissato. Del resto ciò stava logicamente in analogia con quanto era riconosciuto dal potere centrale.

Questi statuti « *artis muratorum et magistrorum manariae* », di 19 brevi rubriche, approvati poi da Cabrino Fondulo nell'anno 1416, nel 1461 da Francesco Sforza furono riconfermati: *Supplicaverit nobis consules et Massarii magistrorum manariae et murorum Civitatis Cremonae nostrae ut praesentia statuta confirmare vellemus. Quare putantes ea fore justa omnia confirmamus et approbamus et roboris effectum sortiri volumus mandantes omnibus et singulis officialibus dictae nostrae civitatis quod ipsa observent et faciant ab aliis inviolabiliter observari sub indignationis nostrae poena* ».

Carzatores.

L'anno 1409, il penultimo d'agosto, dinanzi ai deputati del Comune, « *potestas Petrus legere fecit per Ziliolum de Piperariis statuta artis seu paratici Carzatorum, numero sex, facta et compilata per decem homines dictam artem exercentes, presentata per Antoninum de Regio, consulem dicti paratici requirentem ut per eos videri et examinari deberent* » e quindi venissero approvati. Questo atto del potere politico, consistente nella confermazione delle regole d'ogni paratico, equivaleva al riconoscimento necessario per la piena e legittima costituzione di una qualsiasi consorteria.

L'Orlando ammette che, in alcune città molto democratiche, il riconoscimento altro effetto non producesse che di conferire alla fratellanza qualità di vero corpo politico. Ma in Cremona, come del resto risulta dagli « *statuta civitatis* » del 1387, nei quali il Comune impone l'obbligo alle corporazioni di redigere in iscritto gli ordini proprî, è chiaro che esse non potevano costituirsi in enti giuridici, in società veramente organiche, con diritti speciali in ordine al loro particolare oggetto e fine, senza l'intervento della autorità superiore.

Le regole, invero poco importanti, della società dei « *carzatores* » seguono lo statuto dei « *batitores* », nel codice cartaceo del secolo XV posseduto dalla biblioteca governativa della città.

Per esse, questo piccolo corpo d'arte era retto da un console, nel cui ufficio naturalmente si riunivano tutte le attribuzioni per il retto esercizio delle funzioni corporative, che

negli altri paratici si distribuivano fra diversi ufficiali. « *Item quod consul dictae artis qui tunc est et per tempora futura erit sit et esse debeat executor et massarius et exigere et recipere possit et debeat soluciones et poenas ab omnibus contra praedicta omnia et singula facientibus* », ed al termine del suo esercizio doveva render conto della propria amministrazione al console subentrante. Nessuna norma speciale si contiene, poi, per regolare i metodi di lavorazione e sopratutto per assicurare la perfetta mano d'opera e proteggere l'arti contro le frodi e le contraffazioni; ma ciò dipende dal fatto che a questo provvedevano partitamente gli statuti di altre industrie, massime quelli dell' « *ars pignolati panni lini et bombicis* », che ne è la più affine. Qui pur si ricorda l'obbligo, che incombe su tutti i membri della società, di « *obedire consulem dictae artis seu paratici predicti in omnibus justis et honestibus et ipsam artem spectantibus, sub poena soldorum quinque imperii* », di pagare la liminaria prescritta dalle leggi della città, dopo cui soltanto potevano esercitare il proprio mestiere. Vi si sancisce inoltre la santità del riposo per alcune feste speciali, oltre i giorni di domenica, e si ordina che, il dì della madonna d'agosto, ogni artefice debba trovarsi « *ad oblationem quae fit in dicta die omni anno* », alla quale erano similmente tenute tutte le altre maestranze, secondo la rubrica « *de festo Beatae Mariae Virginis celebrando et de oblationibus fiendis* » del codice comunale.



Fornari massariae et pistores civitatis.

Diverse disposizioni sono contenute per entrambi negli statuti comunali del 1387, perchè, essendo la loro una delle arti più necessarie, richiedeva che il legislatore la regolasse con diversi provvedimenti annonari.

Innanzi tutto « *pistores Massariae* » sono quelli, « *qui coquunt panem massariis vel massariabus* » (1) e formano una corporazione a sè, il cui regolamento è conservato in bel codicetto pergamenaceo del secolo XVI nell' archivio della Camera di Commercio. Gli altri, invece, « *qui faciunt panem pro Communi Cremonae et qui facient in futurum* » (2), furono sempre considerati come ufficiali dello Stato e stavano sotto la giurisdizione del Podestà e specialmente del pubblico vicario delle vettovaglie, sebbene raccolti anch' essi in un unico corpo, come appare dai pochi ordini da loro stabiliti e confermati poi dal Senato di Milano, il 6 marzo 1651, quali si riscontrano in una Miscellanea, appartenente al Comune della città (3).

(Osserviamo intanto che questa distinzione tra fornari da massara e fornari da pan venale fu da alcuni, con errore, creduta rispondente a quella naturale tra padroni e lavoranti, che esiste tuttora) (4).

(1) Stat. cit. R. 596.

(2) Stat. cit. R. 594.

(3) Op. cit. tom. 13 fog. 464.

(4) v. Micheli, Corp. parmensi d'arti e m.

Per quanto si legge negli « *Statuta civitatis Cremonae* », i fornari da massara (5) non solo erano tenuti a cuocere il pane che loro si fosse portato, « *sub pena et banno decem soldorum imperii pro quolibet et qualibet vice* », ma, se richiesti, dovevano anche « *ire ad impastandum* », come erano obbligati ad andarlo a prendere nelle case dei singoli e riportarlo il giorno stesso od il dì seguente a quello nel quale si sfornava. Ad ogni artiere, poi, è imposto di « *bene coquere panem et asasonare et non stringere unum cum altero* »; e gli si stabilisce il prezzo che deve riscuotere per l'opera propria, in ragione cioè di dodici denari, compreso il « *datio de quolibet sextario panis quem coquerit* »; e tale era l'importanza di questa disposizione che a proteggerne l'adempimento gli statuti ordinano all'ufficiale delle vettovaglie d'informarsi con diligenza, « *rimari,* » del compenso richiesto dai singoli fornari di massara per il loro mestiere, e trovando alcun di loro in contravvenzione alla norma prefissa, di condannarlo a forte multa, oltre la restituzione del danaro ricevuto. Per di più, mentre in generale nessun'accusa veniva accolta se col delatore non testificava un'altra persona degna di fede, qui invece, ad evitare maggiormente le frodi e sopprimere ogni inganno, i giusdicenti della città dovevano procedere sul semplice rapporto: « *et de praedictis... quilibet possit esse et sit accusator et credatur soli verbo accusatoris* ». D'altra parte, però, si tutelavano anche gli interessi degli artefici, attribuendo loro il diritto di trattenere il pane del massaro, che non avesse soddisfatto un debito precedente, finchè non si fosse per lo meno prestata idonea garanzia del pagamento.

Un'ultima provvisione, che è caratteristica dell'epoca nella quale s'impediva ogni concorrenza e s'intromettevano le leggi statuali alla libera circolazione, ci è data dalla rubrica 591 del codice cittadino, dove si stabilisce « *quod pistores, quorum forni seu quos furnos tenent, sunt proximiores habi-*

(5) Stat. cit. R. 596-597.

tationibus Massariorum et massariarum, teneantur ad coquendum modo et forma praedictis et non alicui alii longinquo », la qual norma, in vero, non appare per altro nello statuto del paratico.

Questo regolamento compilato la prima volta da otto artefici, sotto il dominio di Cabrino Fondulo, fu presentato da « *Jacopinus de Parma et Bertholinus de Placentia, pistores* » al Comune della città, per l' approvazione, l'anno 1417. Da esso ricaviamo tosto un capitolo importantissimo a dimostrare che, a differenza dei fornari di pan venale, quelli da massara costituivano una corporazione vera e propria, sul tipo dei paratici esaminati, mentre gli altri, sebbene raccolti in collegio, dipendendo in modo quasi esclusivo dal potere politico, dalla giurisdizione civile, mancavano del primo e più essenziale elemento della società organica, quale ci è data dalla storia delle maestranze medioevali. Alcune regole furon viste dettate negli « *Statuta civitatis* »; ma esse, a chi ben osserva, appaiono riguardanti più la polizia annonaria, che non un'integra potestà giurisdizionale; gli ordini del paratico poi esplicitamente escludono l' autorità del Vicario di provvisione in tutto ciò che spetta l' ordinamento interno del corpo d'arte, vietandogli di entrare nelle case dei fornari, « *seu alibi causa perquirendi vel circando panes per ipsos fornarios coctos, male coctos, male asasonatos* » e di procedere e condannare per questi motivi alcun membro dell'arte stessa. E ciò perchè queste funzioni toccavano ai capi dell'associazione, riferendosi all'esercizio del mestiere, all'attività professionale, ai rapporti economici e morali già efficacemente disciplinati dal vincolo corporativo. Invece ogni controversia vertente tra questi artefici e persone estranee entrava nella competenza dell'ufficiale pubblico, ond'è che nello statuto del paratico si legge: « *sed quod dicti officiales jus reddere debeant quibuscumque personis requirentibus de praedictis fornariis vel aliquo eorum pro dictis panibus brusatis, male coctis et male asasonatis* », ed ai loro giudicati in materia dovevano sottostare i fornari, giusta anche ciò che è disposto nel precitato codice comunale.

Nel restante degli otto ordini dell'« *ars fornariorum* » non v' ha gran che di differente da ciò che si riscontra negli altri più antichi paratici, sia perciò che riguarda l' interna costituzione, sia per alcune norme dirette a tutelare il credito dell'industria, a proteggere gli interessi degli ascritti. La fratellanza era diretta da un massaro e da un console che si eleggevano in gennaio da tutti i fornari « *ad brevia vel aliter prout eis melius videbitur* ». Quegli doveva ricevere tutti i denari delle entrate, esigere le nuove tasse imposte sugli artieri per le spese inerenti alla corporazione, per l' oblazione generale, che si compiva in agosto da tutte quante le comunità, e riscuotere le multe di chi fosse contravvenuto alle regole statutarie. A lui quindi spettava l'amministrazione di queste sostanze, della quale doveva rendere conto al termine dell' anno agli ufficiali subentranti, mentre al console invece era imposto di sorvegliare sugli addetti all'esercizio di questo mestiere, « *executioni mandare omnia et singula in ipsis statutis contenta et poenas exigere toto suo posse subilla poena et illis poenis, in quam vel quas fornari incurrent* » ; e per entrambi poi il regolamento assegna un' annua retribuzione di dieci soldi imperiali.

Agli ordini di questi capi dell'arte e per « *facere citationes monitiones, praecepta et pignorationes necessarias et necessaria* », ogni anno, all'epoca delle altre elezioni, gli inscritti nominavano uno fra loro all' ufficio di corriero ; non era obbligatoria però l'accettazione di tal carica, e quindi se tutti si rifiutavano d'assumerla si sceglieva un corriero del Comune, assegnandogli sedici soldi imperiali per compenso dell'opera propria. Egli doveva radunare, dietro avviso del console, tutti i membri nella chiesa dei frati predicatori, ch' era la sede delle assemblee corporative ; era tenuto a denunciare ai reggitori del paratico chi osava cuocere pane alla domenica ed in altre festività, ed infine a procedere alla pignorazione dei beni di chi si rendeva debitore del socio, alla quale nessuno poteva opporsi sotto pena di banni determinati. A meglio ottenere quindi l' adempimento di queste disposizioni, si faceva obbligo al podestà del Comune, « *eius-*

que judices et collaterales » di aiutare gli ufficiali dell'associazione nell'esercizio delle loro facoltà, e di sanzionare col loro favore le deliberazioni ch'avessero prese per il benessere comune dell'arte rappresentata.

Poco prima che Cremona passasse sotto l'infausto regime spagnuolo, i fornari di massara diressero a Francesco Sforza, la seguente supplica, per conservare quell'esclusivismo e quel pernicioso monopolio, ch' aveva in se stesso i germi per indebolirsi e dissolversi : « Li fornari di questa cittade quali Coseno pane Casalengo pregono V. S. li voliano concedere ch' tutti quelli artesani quali hano forni in casa ch' servano a cosere pubblicamente alle massare siano astretti a pagare lo paratico et la offerta alla Madona. Come fano li altri fornari et star a la obedientià dello paratico sotto pena del dopio paratico.

« Perch' se ritrova ch' le Massare quando hano debito cum li fornari no voleno pagar et fugiendo a tali forni p. no essere costretti al pagameto di ch' li fornari patiscono molto p. tali dezordini. Et observando il statuto de essi fornari sarano pagati senza spesa et detti fornari referivano gratia a V. S. ».

Questa supplicazione venne accolta ed il rispondente decreto fu emanato il 16 Aprile del 1535.

Se già per i fornari da massara, a maggior ragione per i « *pistores civitatis* » dettava lo statuto del Comune alcune norme sulla panizzazione, la quale fino all'epoca delle riforme, in cui il Beccaria, (1) antesignano fra tutti, proclamò la massima « faccia pane chi vuole e si punisca la frode », entrò nel rigido meccanismo monopolizzatore dello Stato. Ma il maggior numero di questi regolamenti minuziosi facevano parte del « *liber provisionum* » a noi pervenuto, entrando nell'ambito giurisdizionale del vicario delle vettovaglie. Prescindendo da questi ordini, che, a rigor di sistema, non s'addicono al nostro lavoro, faremo accenno alle poche norme esposte nel codice cittadino del 1387, dettate dall'Università dei prestinari, nel

(1) BECCARIA - *Elementi di econ. polit.* - Parte II.ª pag. 219.

secolo XVII, per contrapporle a quelle sopra esaminate riguardo l'« *ars fornariorum massariae* ».

Le leggi comunali riguardano la qualità, il peso della merce e alla loro osservanza presiedono tutti gli ufficiali pubblici e specialmente quello di provvisione. Il pane doveva essere « *album, coctum, et asasonatum* », non minore del peso determinato da coloro che venivano a ciò scelti, i quali perciò dovevano, sotto il vincolo del giuramento, una volta almeno per settimana, (1) « *circare in platea et alibi, ubi panis venditur et ad furnos eorum pensare dictum panem si fuerit ad justam pensam sibi datam per Comune civitatis* »; similmente erano tenuti ad esaminare la qualità e la lavorazione ed a punire i contravventori con multe in denaro, oltre la perdita della merce, senza ammettere alcuna difesa, « *et dictus panis sic amissus detur carceratis* ».

Nella rubrica 598 del codice cittadino si stabiliva poi il calmerio del pan venale, il quale, variando a seconda che mutavasi il valore mercantile della materia prima, veniva ogni settimana determinato degli ufficiali del Comune. L'autorità loro, però, si estendeva anche fuori dei provvedimenti economici, a regolare altri diversi rapporti contemplati nei quattro brevi capitoli che, l'anno 1651, i prestinari presentarono « *primo loco deputatis regimini civitatis deinde prefecto Victualium et postea Consilio Generali* », ed infine all'approvazione regia di Filippo IV, « per ovviare a molti disordini pregiudiciali alli particolari di essa... e per operare il bene universale di detta Università ». Per alcuni d'essi s'impongono forti multe pecuniarie a quell'artefice che venderà pane a chi tiene forno in casa; in altro è vietato ai farinaroli, fornari da massara e festari di fabbricar pane venale o da peso, senza partecipare all'Università dei « *Pistores civitatis* »; ma per esserne membro si richede l'approvazione ed il riconoscimento della pubblica autorità superiore, la quale infine proteggeva i prestinari, punendo chi di loro riceveva un garzone resosi debitore d'un socio, ed assorbendo tutte le altre funzioni comunitative, rendeva semplicemente formale l'esistenza di tale società.

(1) Stat. cit. R. 594.

Ars Drapporum lanae

Oscura è l'origine di quest'arte, la quale, rispondendo ad una necessità inevitabile della vita degli individui, si perde nelle nebulose dell'epoche barbariche. Fino però a qualche decennio scorso, nelle campagne cremonesi, come nelle mantovane, la lana si filava e si tesseva ancora formandosene una stoffa olivastra, della quale si servivano tanto i piccoli proprietari quanto i benestanti campagnuoli. Era un avanzo della remotissima industria domestica, la quale fattasi migliore per la follatura, per la garzatura delle lane e per la manganatura dei panni, acquistò notevole credito e fu uno dei primi coefficienti della potenza economica e produttiva della città.

Negli statuti Robertiani del 1313, troviamo il primo accenno alla corporazione dei drappi di lana; ma dobbiamo credere che già molto florida e copiosa fosse tale industria nel secolo XIV, poichè, nel 1420, non bastava più il numero delle filatrici alla quantità dei lavori e delle stoffe che si smerciavano, onde il Comune stimò opportuno concedere a qualunque persona di mandar fuori della provincia lane da filare per poi rintrodurle, senza il pagamento d'alcun dazio, purchè questo si fosse versato una sol volta. Riportiamo la lettera scritta, il 20 Maggio 1420, dai maestri delle entrate al refferendario di Cremona, la quale costituisce un documento importantissimo della prosperità e del benefico vantaggio di questa manifattura.

« *Recepimus litteras vestras mentionem facientes de Antonio de Frantiis conductore drappariae istius civitatis, qui vobis exposuit quod in ipsa civitate multum copiosa sit ars lanae in maximum commodum et utile intratarum Ill.mi D. nostri,*

et quod ipsa ars multo major fieret, si ibidem foret copia fileriarum sicut est penuria, et ob talem effectum non possunt filari lanae per drappis contexendis, petens ad hoc, ut praefatus D. noster de intratis suis magis suscipiat incrementum, et indemnitati ipsius conductorum et artistarum et laboratorum artis lanae provideatur; ut sibi et cuicumque alii petenti concedatis licentiam quod possint ipsas lanas filandas mittere ad filandum extra dictam civitatem Cremonae et ad quascumque partes et territoria voluerit, supposita dominio praefati D. nostri et ipsas lanas filatas deinde reducere in dictam civitatem, absque solucione alicuius Datii Pedagii vel Gabellae, maxime attento quod ex ipsis datiis semel soluta sunt datia, ad quos respondemus quod huiusmodi licentias concedere debeatis in territorio Cremonensi et etiam extra dictum territorium si videatur vobis - 24 Maji 1420 ».

La corporazione dell'arte della lana si reggeva, anche prima di quest'epoca, con proprii statuti, dei quali in diverse fonti è fatta memoria; essi, però, vennero novamente compilati ed ebbero l'approvazione del signore della città, il 22 febbraio 1421, -- un anno prima che in Parma lo stesso paratico promulgasse le sue regole. Questo corpo di leggi che ci è pervenuto per intiero e si conserva in un codice cartaceo del secolo XV, nella biblioteca governativa (1), è il più importante ed il più meritevole di studio e di considerazione fra quanti statuti ancora possediamo sui corpi d'arte medioevali.

Si capisce che, siccome ogni associazione artiera comprende gli addetti ad uno stesso ordine di produzione, ciascuna di esse ha le sue norme specifiche, che differiscono da quelle delle altre comunità; ma oltre di ciò in questo codice si riscontrano speciali caratteri e singolari elementi, tanto di struttura quanto di funzione, donde sorge la necessità di esaminarne il contenuto per ricavare nuove note giuridiche sulla natura e sulla costituzione di questi importanti organismi corporativi.

---

(1) Un'altra copia di questi statuti trovasi in un manoscritto cartaceo nella Biblioteca Ambrosiana di Milano.

CAPO I.

Abbiamo già osservato come ogni paratico, figurando quale organo necessario al funzionamento sociale, risultasse obbligatorio per sua natura; questo regime, disciplinante la pratica attiva di ciascuna professione in modo che nessuno potesse esercitarla senza appartenere al circoscritto consorzio correlativo, è fondamentale anche negli statuti dell'arte della lana: « *quod nulla persona possit per se exercere dictam artem, nec exerceri facere nisi solverit intratam et fuerit descriptus in matricula dicti paratici* ». In essi però si contengono alcune regole, che derogano a quanto stabilisce il codice comunale del 1387 e che vedemmo riprodotto nei regolamenti di altri corpi d'arte.

Così la liminaria o tassa d'entrata non equivale più a dieci soldi imperiali soltanto, perchè qui si dispone che, non ostante qualsiasi legge in contrario, nessuno potesse esercitare tale manifattura se prima non avesse versato alla direzione di questa comunità soldi quaranta. Da tale pagamento, però, venivano esentati tutti coloro i cui antecessori di primo grado fossero stati membri del paratico stesso e s'intendeva che « *sufficiat patrem soluisse ad exusandum filios primi gradus et quod fratres et filii fratrum simul et semel et in eadem domo viventes indivisi ad unum panem et vinum reputentur pro uno quoad solucionem dictae intratae* ». Questo privilegio, accordato agli intimi dei maestri, produceva doppia ingiustizia, perchè, costringendo in certo modo i figli a seguire

l'arte dei padri loro, da un lato i giovani apprendisti non potevano liberamente dedicarsi a quell'industria per cui sentivano genio; dall' altro si escludevano molti dalla società, che, inabili al pagamento della forte entrata, non godevano di simili favori.

Anche nell'ordinamento interno di questa collettività risultano alcuni caratteri distintivi; e prima di tutto dagli statuti ci appare chiaro come essa non solo fosse una società di professione, limitandosi ad abbracciare gli addetti allo stesso mestiere, ma contenesse in sè gli elementi veri e propri di un organismo morale.

Efficienza ultima di un ente pubblico si è il fatto che esso è indipendente da ogni individuo, gode un' esistenza non limitata dalla volontà di coloro che ne fanno parte, a quel modo che il Comune non cessa d' esistere per l' isolamento dei membri che lo compongono; e così la corporazione antica è caratterizzata da ciò, che essa rappresenta la vita di una professione, di tutti gli elementi complessi ed i fattori concorrenti di un'industria, senza riguardo alle persone che l' esercitano, al loro diverso grado, alla posizione che esse occupano nell' industria stessa. In questo codice, infatti, si nominano maestri e lavoranti, capi bottega, cui spettava la direzione del mestiere ed incombeva l' obbligo di insegnarlo agli apprendisti ed operai o manovali a quelli sottomessi, gerarchia necessaria in qualsiasi ordine di produzione, ma s' aggiunge però che nello stesso modo tutti partecipano alla vita del paratico, ne possiedono i diritti ed i privilegi, come sono tenuti all' osservanza delle sue leggi; su tutti indifferentemente si estende l'obbligo di difesa degli ufficiali dell' Università, e tutti possono prender parte agli atti più importanti del governo della medesima, purchè inscritti nella cronaca, ed essere elevati a qualunque carica.

Ogni anno, dieci giorni prima della festa della Natività, coloro che professavano l'arte della lana dovevano radunarsi nel palazzo dei Mercanti, « *sito prope plateam domini capitanei* » per eleggervi « *duo valentis probi viri exercentes vel exerceri facientes artem praedictam* » all' ufficio di consoli,

cinque sapienti ed un massaro. Era questi tenuto, come di solito, ad ubbidire ai consoli nelle cose lecite ed oneste, ricevere, conservare e spendere il danaro pervenuto nel paratico, di cui doveva poi rendere conto agli ufficiali subentranti. Gli altri avevano invece la facoltà di ordinare tutto ciò che fosse loro parso opportuno per il vantaggio economico e morale della associazione. Al contrario di ciò che si osserva negli statuti sopra esaminati, qui è fatto obbligo agli eletti di accettare il rispettivo ufficio, e si avvalorava la promessa di occuparlo diligentemente e conforme alla legge colla santità del giuramento. I consoli ed i sapienti dovevano quindi scegliersi il notaio, « *qui scribat oportuna pro dicto paratico et hominibus dicti paratici* », al quale, come agli altri impiegati, salvo si capisce i consiglieri, perchè la loro carica era più ch' altro onorifica, rispondeva un salario annuo di quaranta soldi imperiali ; che se alcuno, durante il servizio, si rendeva inabile o cessava di vivere, non si procedeva a nuova nomina, ma « *alius consul vel alii officiales possit et possint ante electionem novorum officialium, quodcumque poterant simul* ».

In tutto questo ordinamento precipua è la funzione giurisdizionale dei consoli, la quale riguarda rapporti interni ed esterni. Questi ufficiali, infatti, nella loro molteplice attività, non solo sono autorizzati a riconoscere e stabilire norme, tradizioni e regolamenti, che divengono legge delle parti, rivestita di sanzione, sia nei vincoli morali, così efficacemente disciplinati, sia in quelli professionali ed economici, circa la regolamentazione dell'industria, le giornate di lavoro e via ; ma essi posseggono ancora una giurisdizione esteriore per una pronta e decisa tutela degli interessi dei produttori federata contro qualsiasi attentato a cui altri possa ostilmente dar mano e viceversa.

Gli ordini del paratico impongono perciò loro l' obbligo d' inquisire, procedere e punire tutti coloro che contrafacessero le disposizioni statuarie o commettessero azione alcuna contraria al decoro ed all'onore dell'arte. Perch'esso si potesse mantenere integro ed alto non era punto necessario che la

corporazione si chiudesse mercè l'esclusivismo di un rigido monopolio; bastava che fossero rispettati i requisiti di onestà, di moralità, di capacità tecnica e di religiosità prescritti, sui quali appunto dovevano i consoli invigilare. Ed è per questo che lo statuto richiama la loro sorveglianza specialmente sopra i ladri, i dolosi, i fraudolenti ed esclude ipso facto dalla società chiunque incorra nella violazione dei supremi principii del vivere sociale.

Ma la facoltà di giudicare spettante agli ufficiali del paratico, oltre che ai membri del medesimo, si estende anche agli altri mercanti, sia indigeni che forestieri, purchè la questione tra le parti vertente riguardi l'industria della lana, ed in particolar modo dipendono dai consoli della drapperia « *vergherzatores, mondatores, cernitores, paterios, vendentes capucios vestes et caligas, schartezzatores, aparechiatores draporum, pectinatores, sguratores, carzatores, bullatores, tinctores, texitores, filerias et famulos et famulas tam a mullino quam a rocka* ».

La loro competenza trovava però un limite nel valore pecuniario della questione, che è senz'altro di molto superiore a quello che fissava il codice del 1387 e vedemmo riprodotto nello statuto dell'arte del pignolato, giacchè qui si legge che ogni controversia in negoziature e lavori di drappi è sotto la loro giurisdizione, « *dum tamen quaestio seu causa non excedat quantitatem librarum quinque imperii* », e per di più si attribuisce al tribunale del paratico il diritto di conoscere qualunque questione, di qualsivoglia entità, quand'essa riguardi la mercede degli operai od i vincoli professionali che legano gli artefici fra loro. Così, nell'ambito della sua organizzazione corporativa ed artiera, questo ente compiva le sue funzioni in piena indipendenza da ogni società superiore, godeva completa autonomia e la libertà d'azione che ne deriva.

Per esercitare, poi, la loro funzione di giudici, i consoli

potevano far chiamare innanzi a sè le persone soggetti della controversia; che se alcuna di esse si rifiutava di presentarsi all' ufficiale, senza giustificazione di sorta, era multata di due soldi imperiali ed oltre ciò vi era egualmente costretta; nel caso contrario lo statuto riconosce il diritto di rappresentanza, concedendo che in luogo di chi era citato, potesse il padre, il fratello, il figlio, lo zio ed il nipote o qualunque compagno del mestiere purchè maggiore di vent'anni figurare in giudizio: « *et credatur dictum sic venientem loco alterius* ».

È già noto che la procedura seguiva un rito molto sommario, caratteristico dell' epoca, quale poi si conveniva maggiormente alle relazioni commerciali. Senza solennità, senza alcun ordine giudiziario per qualsiasi causa o termine d'istanza, in tal modo anche secondo questi statuti si amministrava la giustizia dai consoli, la cui autorità non solo si accresceva col comune divieto d'appello e d'interpozizione, per nullità od altra eccezione contro le sentenze da loro pronunziate, ma anche col dar loro fede senz'altra prova « *de omni quod dixerint se vidisse et invenisse fieri per aliquem huius societatis contra statutum aliquod, sive marem sive feminam* ». È facile comprendere come questo ordinamento obbligatorio ed esecutivo per tutti, nel mentre facilitava la risoluzione delle cause su materia industriale, fosse anche di provvida assistenza per le leggi riflettenti e toccanti gli interessi della professione.

Un istituto speciale si riscontra, poi, in questo statuto, allo scopo di terminare presto i litigi e senza troppa spesa, molto più che tante volte questi non sono di grande importanza e tutt'altro che facoltose le parti: il compromesso.

Se sorgeva controversia alcuna tra due membri del paratico o tra alcuno d'essi ed un follatore, tintore od apparecchiatore su ciò che riguardava l'esercizio dell'arte loro, quando il valore della questione non superava libre venticinque imperiali, i consoli della società potevano costringere le parti « *ad faciendum compromissum de jure et de facto tam in procedendo quam in terminando et tam diebus feriatis etiam in honorem Dei introductis quam non feriatis* ».

Per esso le parti sceglievano « *unum vel duos vel tres amicos communes seu arbitros arbitratores et amicabiles compositores de confidentibus partium elligendos* », i quali, conosciuto l'oggetto della questione, erano tenuti a risolverla entro i venticinque giorni consecutivi, anche se le parti non erano presenti, avuto riguardo alle motivazioni addotte o presentate per iscritto dalle medesime. Il loro responso aveva l'efficacia d'una sentenza consolare, per cui non era possibile annullarlo, nè contro di esso opporre eccezione di nullità; chè, per di più, era fatto obbligo ai consoli di sanzionare il pronunziato dei compromissarii col sorvegliare sull'effettuazione di ciò ch'era in esso stabitito. Quindi, se entro il termine fissato dalla dichiarazione arbitrale, le parti non soddisfacevano all'onere imposto, o, dato che il termine di tempo non fosse stato prescritto, dopo dieci giorni, gli ufficiali del paratico dovevano « *omne executioni mandare omnibus remediis juris* », e procedere alla detenzione personale del contravvenuto od alla pignorazione de' suoi beni.

Questa figura, dato il suo carattere d'indipendenza piena dall'autorità superiore, contraddice apertamente coloro, i quali, nell'organismo corporativo delle maestranze medioevali, vedono un abuso continuo del potere giurisdizionale de' suoi capi con stereotipe limitazioni alla libertà dei singoli membri.

Si recrimino, adunque, le incontestabili ed abusive ingerenze dei capi d'arte dal lato economico e produttivo, si illustri il fragile e vano ordinamento interno dei corpi d'arte nel periodo della loro decadenza, ma confondere in una sintesi la vita primitiva dei paratici con quella, nella quale posteriormente si deturparono, è un principio, che lo studio positivo degli statuti assolutamente rinnega.

CAPO II.

Preoccupazione costante, in tutta la storia corporativa del medioevo, è la tutela del credito dell' arte, la difesa degli interessi tanto dei produttori quanto dei consumatori, indispensabile per conservare la lealtà del mestiere; questa è pur la cura più attiva degli ufficiali della comunità della lana, la principale ragione d' essere della regolamentazione minuziosa e non di rado eccessiva, ma sempre inspirata al principio di mantenere l' integrità della professione, che riscontriamo negli statuti di questa organizzazione influente.

Alcune di queste norme vegliano sugl' interessi positivi dei membri e sono dirette a stabilire la disciplina del lavoro, a proteggere il naturale movimento dell' industria; altre riguardano il perfezionamento dei metodi tecnici di lavorazione, la sorveglianza sulle qualità dei prodotti, ad evitare contraffazioni e frodi; s' aggiungano, infine, i vincoli di religione, che legavano tra loro padroni ed operai in uno spirito di carità e di amore, e tale è la vita del paratico, che ora dovremo studiare nelle sue manifestazioni.

Importantissimo fra tutti è il rapporto che intercedeva tra garzoni e maestri.

Il contratto di locazione di mano d'opera aveva caratteri proprî, diversi da quelli esaminati nell' arte del pignolato, perchè esso si faceva o per un intero lavoro ed allora s' intendeva che, al termine del medesimo, l' operaio restasse libero da ogni obbligazione; o si stipulava a tempo e questo non poteva essere maggiore d'una settimana, dopo la quale, se il maestro non dava licenza il giorno di sabato, l'accordo restava rinnovato per un eguale periodo. E come il capo

bottega era tenuto a prestare lavoro all' artefice, per tutto lo spazio convenuto, così a questi incombeva l' obbligo di dedicarsi completamente a tale opera e vi poteva esser forzato con ogni più pronto rimedio : « *omnibus remediis juris compelli possit, et quod de omnibus contentis in presenti statuto habeant dicti consules jurisdictionem cuiuscumque quantitatis pecuniae et extimationis sit* ».

Anche qui, acciocchè « *nullus debeat tollere alicui alteri de dicta arte aliquam personam laborantium* » o in altro modo i maestri non si facessero dannosa concorrenza, ritorna il divieto di ricevere nel proprio negozio alcun operaio che sia debitore d' altro padrone; e non solo si punisce il contravventore, coll' obbligarlo al pagamento del credito ed alla soddisfazione di ogni danno ed interesse, oltre la multa di venti soldi imperiali, ma si statuisce ancora che nessuno debba più dargli opera, « *nisi prius fecerit id quod tenetur erga vel versus dictum mercatorem cui tenetur vel aliter esset in concordia cum eo* ».

Perchè poi quest'organismo rispondesse proficuamente agli interessi individuali in tutti gli svariati bisogni della vita operaia, anche nel presente statuto si proibisce a qualunque artefice, cui fosse data lana da filare, tingere o tessere, ovvero affinchè venisse follata ed apparecchiata, di venderla o pignorarla, sotto pena di gravissime multe, oltre la revindica della cosa data in pegno od alienata ; ed in ispecial modo agli usurai, che numerosi pure in quell' epoche fatalmente tralignavano, è vietato di acquistare dai lavoranti la merce presso loro lasciata in deposito; che se alcuno agiva contrariamente a questa disposizione era tenuto a restituire « *rem sic pignoratam libere absque alia solucione sortis vel pignoris non obstantibus aliquibus juribus statutis, editis vel edendis* ». In un caso solo si riconosceva all' operaio il diritto di vendere questa merce o di risarcirsi in altro modo sulla cosa altrui ; quando, denunziato al proprietario il prezzo del proprio lavoro, entro tre giorni esso non veniva soddisfatto; ad evitare però ogni abuso era sempre necessaria la licenza dei consoli, i quali avevano in questo assoluto arbitrio e completa giurisdizione.

Oltre di ciò non pur si ammetteva una responsabilità dei padroni per i fatti dei loro massari, quale è riconosciuta nel nostro codice, si che costituiva delitto l'aver trascurato d'invigilare sopra le persone, sulle quali si aveva una potestà di fatto, per i danni da loro cagionati in causa del servizio, ma erano inoltre obbligati « *dominus pro famulo et magister pro discipulo in omnibus pertinentibus dictae artis idest circa laborerium dictae artis, si factum fuerit contra formam praesentium statutorum* »; quindi anche allora che un lavorante si dava alla fuga per debiti del mestiere, doveva il padrone rispondere colle proprie sostanze e soddisfare i diritti dei creditori, non altrimenti che i prossimi parenti, per quanto fu osservato negli « *statuta mercatorum* ». In essi abbiamo eziandio riconosciute le particolari disposizioni, che promulgava la mercandia, per tutelare il buon ordine dei mercati ed impedire le frodi nel movimento industriale; ed anche nelle regole dell'arte della lana, alcune sono dirette a proteggere l'interesse delle parti contraenti; il che ci dimostra lo smercio stragrande sulle nostre piazze di tali manifatture, le quali furono per molto tempo le più accreditate e le più proficue della città.

I consoli, infatti, dovevano eleggere insieme coi sapienti, alle calende del mese di gennaio, « *saltim duos messetos vel maloserios* », cui spettavano funzioni consimili a quelle esaminate nell'ordinamento della mercandia. Dovevano innanzi tutto giurare sugli statuti di esercitare il loro ufficio conforme alla volontà della congregazione, ed avvaloravano la loro promessa col versare una somma di danaro, « *de illa quantitate quae et prout requisita fuerit per consules dictae artis* ». Toccava poi loro di assistere alle vendite di drappi, per trascrivere sopra un libro apposito ogni contratto conchiuso sui mercati, « *et cuiuslibet eorum libro stetur de conventionibus et mercatis in ipso libro descriptis manu propria* », e nessuno poteva misurare pezza alcuna di panno di lana, senza l'assistenza del messeto, cui si doveva dal venditore, in pagamento di tale funzione, due soldi imperiali per ogni pezza venduta. Non era stabilito alcun termine al loro servizio, ma era in facoltà

dei capi del paratico, di licenziarli quando fosse loro parso opportuno.

Cosi la corporazione, la quale nel suo sorgere si era limitata alla comune difesa per l' esistenza e l' integrità personale, dopo che le leggi garantirono la pubblica sicurezza, si volse verso un fine non meno generale e comprensivo.

Lo scopo, invero, di questa come delle altre associazioni antiche non è solo l'esercizio del mestiere, la formazione del prodotto, l'acquisto del lucro ; esso è molto più ampio riferendosi al bene comune, all'interesse professionale di tutta la collettività. In questo bene comune figura senza dubbio la garanzia per ciascun membro del diritto di vivere coll' esercizio del mestiere; ma questa garanzia è implicita nei servizi che la corporazione viene a rendere ; ciò che costituisce la nota distintiva, il principio di specificazione è ch' essa ha per iscopo tutto ciò che può procurare ed accrescere il bene morale e materiale dei diversi elementi di cui è composta, per mezzo delle persone che novera.

Seguire e ricordare minutamente tutte le norme che questi statuti contengono circa la tecnica dell'arte, il vantaggio ed il risparmio nell'esercizio della medesima, per evitare le molestie, le frodi, che rendono difficile la pratica della negoziazione, sarebbe troppo lungo ed inutile, (molto più ch' esse potranno esaminarsi a parte, se ci sarà dato di pubblicare per intero questo corpo di leggi) ; perciò ne riporteremo soltanto alcune, scegliendole fra le più importanti.

Singolare è il modo stabilito per misurare le stoffe. Chi vendeva pezze di lana alte ed intiere, delle quali il prezzo si facesse in ragione di braccia, « *debebat dare duas quartas panni ultra mensuram, idest unam quartam a quolibet capite et ultra hoc unum brachium panni, pro quibus quartis et brachio emptor nihil solvere teneatur venditori* » ; che se la pezza era bassa, oltre una quarta per ogni capo, dovevasi cedere senza pagamento per ogni braccio un'altra quarta; quando infine la stoffa tanto alta quanto bassa non si acquistava per in-

tera pezza, ma per tagli, il compratore aveva diritto « *a capite per sex uncies et ultra pro quibuslibet decem brachiis per quartam unam sine ulla solutione* ».

L'università, inoltre, per assicurare maggiormente l'esecuzione accurata e perfetta delle singole lavorazioni, faceva obbligo ai follatori, tintori ed apparecchiatori di versare una somma, « *quæ satisdatio sit saltem de libris centum imperii et non paucioribus* », ad idonea garanzia di esercitare il proprio mestiere secondo le norme dettate dagli statuti e volute dalla consuetudine. Ogni divergenza sorgente tra questi artefici ed i mercanti veniva appianata da due persone scelte, caso per caso, dai consoli del paratico.

Assoluto è poi l'intervento di detti ufficiali nella sorveglianza sulla qualità della materia, affinchè i produttori, fabbricando cattive mercanzie, non ingannassero il pubblico, a pericolo dell' industria e discredito della corporazione; per questo viene ordinato che tutti gli artieri fabbrichino drappi « *pulchros, bonos, netos et legales secundum formam presentium statutorum et prout esse et fieri debent de quo possit et debeat inquiri per consules dictae artis, sive per personas quibus commiserint ad malitias et falsitates in dicta arte penitus evitandas* ». Nessuno quindi doveva usare pelo di bue o di cavallo, di mulo, capriolo o porco, ma era tenuto a lavorare soltanto lana pura di pecora o di montone; che se presso alcun mercante si trovava della stoffa con diversa materia fabbricata, i consoli multavano il contravventore a loro arbitrio e facevano abbruciare il panno illegale nella piazza maggiore della città, « *ut alii hoc trahant in exemplum* ». Siccome, poi, da soli non potevano questi ufficiali ispezionare sovra i molteplici rami di produzione ed attendere a tutte le altre funzioni di loro competenza, così essi si associavano tre artefici cui spettava in particolar modo di esaminare diligentemente le lane che si vendevano sopra i mercati; che se alcuno ne smerciava di difettose, « *teneatur eas recipere et precium restituere vel obbligationes dicta occasione factas canzelare et anullare vel tantum detrahi facere de pretio quantum dicta lana videretur esse deterior arbitrio dictorum trium electorum ut*

supra »; e frattanto nessuno poteva più acquistar da lui lana, sotto pena di cinquanta soldi imperiali, finchè esso non si fosse accordato col compratore. Altre particolari norme seguono ancora per regolare la vendita della materia prima; così è fatto obbligo al venditore di non ismerciare che lana marzenga, « *intelligendo marzengam primam tonsaturam quæ fit post mensem marcii* », di dichiararne l'origine, se mantovana o ferrarese, della Mirandola o di Carpi, di consegnare all'altra parte merce identica alla mostra esibita sotto pena del risarcimento dei danni, quando in altro modo i contraenti non avessero convenuto. Dopo che la merce era stata venduta e portata fuor dalla casa del venditore, questi non era più tenuto a riaccettarla, salvo « *quod si dictus pannus fuerit devastatus defectuosus vel fraetus per garzonem vel defectu tinctoriæ* »; nel qual caso dovevasi o rimborsare il denaro o mutare la roba, secondo il giudizio profferito dai consoli. Come la sorveglianza di questi ufficiali era diretta a proteggere la qualità dei prodotti e ad assicurare l'efficacia dei contratti, così mirava ad impedire che fossero immesse nella città stoffe forestiere non conformi alle regole statutarie. La rubrica 25 dice appunto: « *si quis conduxerit in civitatem aliquod contra formam presentium statutorum ea extraxisse teneatur de dicta civitate infra octo dies successivos ex quo id conduxerit sub poena amissionis dictarum petiarum....* », ed i consoli dovevano bollare la merce acciocchè all'uscita non si commettessero nuove frodi.

Minuziose e lunghe disposizioni sono pur contenute, in questo codice della drapperia, per i tessitori, i tintori, per i « *fullatores, garzatores, sguratores* », circa la specificata tecnica dei mestieri inerenti a quest'ordine di produzione. Si vieta al tessitore di aver in casa altra tela, fuori di quella che tiene sul telaio, e di andar in cerca di nuovo filo da tessere, avanti che sia ultimato il primo lavoro. E chiunque gli consegni lana da operare deve « *facere unam texeram super qua texera sit signatum pondus lanæ cuius texeræ medietas remaneat penes dictum mercatorem seu negotiatorem et alia pars remaneat penes dictum texitorem* ». Terminata questi

l'opera sua, doveva portare la pezza di panno ad un ufficiale a ciò scelto dai consoli del paratico, il quale, esaminata la qualità della stoffa e visto che l'artefice vi aveva impiegata tutta la lana consegnatagli, la bollava col suo marchio, riscuotendo dal padrone della mercanzia un soldo imperiale che entrava negli averi della corporazione; che se una pezza non era prima segnata dall' ufficiale predetto, non poteva passarsi allo sguratore od apparecchiatore. Ogni telaio doveva poi essere contrassegnato dai capi della drapperia, affinchè fosse rispondente alle regole prescritte; e si stabilisce inoltre la lunghezza delle diverse stoffe e il vario numero delle loro portate. « *Item quilibet mercator et quaelibet persona debeat tenere orditoria pro ordiendo telas et drapos de dictis lanis de brachiis quinquaginta sex, ad mensuram Mediolani* »; e così ogni pettine perchè potesse usarsi nella tessitura delle pezze doveva essere della seguente misura: « *videlicet si fuerint de centenariis viginti octo seu portatis septuaginta et abinde supra quod sint de quartis sexdecim ad plus et minus esse non possint et si fuerint de centenariis viginti duo vel viginti sint de quartis quattordecim ad plus* ».

Egualmente circa la follatura e tintura dei drappi, si escludevano le sostanze che potevano menomare la perfezione e la lealtà dell' industria. Nessun follatore poteva usare nell' esercizio della propria arte « *aliquod calcinacium, cinerem murchiam saponi vel olei vel aliquas aquas fortas* »; ed il sapone prima di essere adoperato doveva venir esaminato dai consoli della drapperia; così vietasi di follare di notte o nei giorni non prestabiliti, e si puniva il contravventore con forti multe ed anche colla sospensione dal mestiere. Nello stesso modo si proibisce ai tintori di tinger lana o panni « *in molatico nec de nizolo nec de onicio nec de scodemo nec de alio colore non sufficienti et bono* », sotto pena di farli abbruciare a spese del contravventore sulla piazza maggiore del Comune.

É chiaro che se alcune di queste esigenze potevano arrecare utilità, d' altro lato molte di esse fossero di ostacolo allo svolgersi del progresso, perchè le eccessive limitazioni

sul modo di approntare i prodotti, sull' uso delle svariate materie prime e sugli strumenti di lavoro immobilizzano l' industria condannandola a restar sempre imperfetta; ma, prescindendo dai molti inconvenienti che economicamente questo corpo aveva nel suo ordinamento, è indubitato che dall' esame degli statuti appaiono non pochi vantaggi e riguardo la parte tecnica e sopratutto circa l'educazione sociale e morale degli artefici.

Costante è il principio di abituare i garzoni a rispettare i maestri e tutte le autorità, cominciando da quella dei capi loro; di sostenere la dignità ed importanza nella comunione degli intenti, nello spirito dell'associazione; se alcuno quindi osava rubare lana o drappi altrui lo statuto ordina che fosse « *ipso jure* » escluso dalla comunità, e non potevano più parteciparvi neppur gli eredi, salvo che i consoli ed i sapienti del paratico dichiarassero la loro buona condotta e la loro idoneità all' inscrizione. Di più lo spirito corporativo produceva un vero affratellamento fra i membri d'uno stesso corpo d'arte, onde esso assumeva i caratteri di una grande famiglia e rendeva possibili certi atti di mutualità oggi sconosciuti alla classe operaia. Citiamo, ad esempio, quanto ordina lo statuto alla R. 12: « *Item si aliquis de dicto paratico obierit sive magister sive operarius teneantur dicti consules et omnes alii de dicto paratico ire ad dictum corpus sub pena soldi unius pro magistro et denarios sex pro operaio, justo impedimento cessante, et si ille obiens non habuerit denarios possit sepeliri et sepeliatur expensis ipsius paratici* ». La compartecipazione, infine, a certe pratiche religiose, fra cui l'oblazione che si doveva fare il giorno della Madonna d'agosto, l' intervento ai riti sacri nei dì festivi ed in altre solennità, come in quella dei patroni della diocesi, l'essere tutti protetti da una stessa divinità che, per l'arte della lana, era l' immagine della vergine, « *cum quattuor angelis circum circa eius imaginem deferentibus modo quo picta est in principio voluminis statutorum* », era la principale forza che legava tra loro i padroni e i lavoranti a prevenire le discordie e le lotte che avvengono nella sfrenata libertà del lavoro. Perchè indubbiamente l'unità

d'uno spirito religioso era mezzo efficacissimo di concordia, in quanto associando i membri nella coscienza dei loro rispettivi doveri, più facilmente indicava equi temperamenti a conciliare gl' interessi delle classi, che più tardi abbandonati a loro stessi apparvero a tutti scambievolmente repugnanti!

Questo il contenuto dei più antichi statuti che il tempo ci tramandò circa l'« *ars draporum lanae* »; essi constano di 66 rubriche, le quali inviolabilmente debbono essere osservate dai consoli del paratico, dai capi della Mercandia e da tutti gli ufficiali pubblici, anche se in alcuni punti contraddicono gli ordini comunali e non ostante la rubrica: « *quod aliqua statuta non possint contra ista statuta* »: salvo sempre i casi non contemplati nel codice medesimo, che venivano risolti secondo le leggi della città e la ragione comune.

CAPO III.

In un codice cartaceo del 1660, posseduto nell'archivio della Camera di Commercio, si riscontrano « le addizioni e riforme che i consoli e sapienti dell'arte e loro avvocati » domandarono fossero approvate dal signore della città, l'anno 1495, ed alcune altre correzioni posteriormente fatte nel corso del tempo. Questa pratica di rivedere e correggere spesso le regole dei corpi d'arte era una naturale conseguenza del frequente cangiar di signorie, delle vicende politiche ed economiche del Comune e dell'evoluzione stessa, che subivano i paratici antichi, attraverso le idee esclusiviste ed i principî retrivi ed esageratamente sospettosi cui vennero informandosi.

Nell'associazione della lana non si comprendevano prima i venditori di panno « a retaglio », i quali probabilmente formavano una comunità a sè stante; ma considerando « che il magistero della lana e gli esercenti l'arte e magistero antedetto e li drappieri e quelli che vendono i lavoreri di lana a retaglio stimare e reputar si ponno ed in realtà sono vicendevolmente annessi et in certo modo individui », l'anno 1495, si propose a Lodovico Maria Sforza di riunire tutti questi artieri sotto la corporazione della drapperia, in modo che tutti dipendessero dalla giurisdizione dei capi della medesima. È caratteristica a proposito la risposta data dal duca, nella quale si rimette la scelta ai singoli membri: « Item che il commissario nostro, habbia avanti di se i Drappieri e vendenti panni e lavorerij di lana al retaglio, e che ricerchi la loro volontà se vogliono supporsi a Consoli, Massaro e Notari dell' Università de Mercanti dell'arte della lana conforme la disposizione di detti ca-

pitoli, e se acconsentiranno, il medesimo Commissario per nostra autorità, che in questo capitolo a lui diamo, il presente capitolo conferma altrimenti alla soggettione della loro giurisdittione non gli astringhi ».

Con questa, diverse altre ordinazioni venivano approvate dal duca di Milano, l'anno stesso, dirette a provvedere alla miglior tulela dell'industria e ad evitare ogni possibilità di frode, « essendo manifestamente chiaro quanto sussidio derivi alla vita umana dell'arte predetta ». Così si permette ad ogni artefice di lavorare impunemente tanto lana nostrana, quanto forestiera; ma per ovviare ai danni « che alla zornata possono occorrere per la malitia et imperitia dei Tessadri della detta arte », viene stabilito che chiunque eserciti quest' industria, sia come tessitore, sia come lavoratore, fosse obbligato dopo che le pezze erano state bollate dai daziari a portarle « alla pesa » affinchè i panni venissero misurati ed esaminati da persone a ciò scelte prima di essere messi in commercio; ed a questi ufficiali poi si riconosce la facoltà di sancire le pene da pagarsi per qualsiasi difetto.

Utilmente ancora s'impone la sorveglianza ai capi del paratico sui drappi che venivano smerciati in terre forestiere: siccome « alcuni figlioli d'iniquità » conducevano spesso fuori del territorio cremonese pezze di panno difettose ed illegali, « in dishonore di questa inclita città, quanto in danno e pregiudizio della Repubblica e Mercanti et altre particolari persone bandite », per cui Genova ed altri luoghi ne proibirono l'importazione, si ordinò che nessuno, sotto la forte pena di dieci fiorini per ogni volta, potesse vendere tessuti a forestieri se non poscia che fossero stati veduti dai consoli e segnati col bollo del paratico.

Oltre ciò, perchè meglio si prevenissero gli abusi nell'esercizio dell'arte della lana « e quelli che commettono cose false s'imparino a bene vivere », viene concesso ai capi dell' università di associarsi a quanti « Inquisitori seu cercatori » fosse loro piaciuto, « i quali a vigore e forza de li presenti statuti habbino ad aver debbino potestà arbitrio et autorità di guardare e diligentemente cercare per le case, botteghe, et ogni

altro loco tanto de' tessitori quanto delli apparecchiatori e follatori e di ciascun altro che esercita la detta arte tutte le frodi e falsità che si fanno ne l'arte o lavorerio sudetto »; i contravventori venivano puniti dai consoli, a termine del codice del paratico. Il podestà del Comune era poi tenuto « a detti consoli e alle persone per loro da allegarsi e deputarsi prestar brazzo e favore e la sua famiglia ».

L'anno 1576, « a levare le fraude che si commettevano in pregiudicio de Mercanti delle Sarze », Odescalco, podestà di Cremona, faceva pubblicare una grida che proibiva agli ebrei ed alle altre persone di ricevere, in pegno dei denari prestati, lane da lavorarsi o sarza alcuna, sotto pena di venticinque scudi d'oro. Era quella l'epoca che la storia ci designa come la più infausta per i commerci e per il progredire delle arti; perchè gravati da enormi imposizioni tributarie, gli artefici dovevano continuamente mutuare denari sulle manifatture ed anche sugli strumenti di lavoro.

A questo inconveniente mira senza dubbio il decreto sopra citato, nel quale, per di più, si stabilisce che all'accusatore spetti la metà della pena incorsa, a provocare e premiare la delazione dei contravventori, e si concede ai consoli dell'arte di andar con un « Birro » per le case in cerca dei trasgressori, per denunziarli al podestà, il quale, oltre le pene pecuniarie, poteva ricorrere alle punizioni afflittive. È da ricordarsi infine una disposizione di Filippo II, promulgata il 15 dicembre del 1583, colla quale si viene a riformare l'interno ordinamento della drapperia, quale risulta dall' esame degli statuti.

L'elezione dei capi del paratico fu osservato come dipendesse direttamente da tutti i membri del medesimo, i quali eleggevano ogni anno due consoli, un massaro e cinque sapienti. « Ma perchè l'esperienza è maestra delle cose ha insegnato che questa forma di electione è alla detta università molto dannosa e pregiudiciale », in quanto spesso erano scelte persone inette ed altre, costrette ad accettare l'ufficio, non lo reggevano diligentemente « conforme quel volgar detto che le cose comuni vengono negligentate », per questo il duca

di Milano ordinava che il modo di eleggere gli ufficiali delle drapperie si regolasse d'ora innanzi sul sistema visto negli « Statuta Mercatorum ». Il consiglio generale doveva cioè nominare sei elettori, detti sapienti, a ciascuno dei quali spettava poi di eleggere un artiere, e quindi i tre riportanti maggiori voti coprivano la carica di consoli. Fuori di questa modificazione, Filippo II riconosceva la validità di tutte le norme statutarie.

L' importanza che aveva l' industria della lana, nei secoli più antichi, venne in seguito lentamente scemando ; ed il suo decadimento fu promosso, fra le altre cause, dall' espropriazione di diverse entrate del paratico, eseguita dallo stato, e dall'abusiva esazione del carico, che gravava su questi, come sugli altri prodotti.

Mentre, infatti, lo statuto del 1421 disponeva che tutte le pene inflitte ai contravventori fossero applicate all'università dell'arte stessa, salvo i casi, nei quali spettava una parte al denunziatore, invece, nei decreti posteriormente fatti, ogni multa è stabilito che pervenga nell' avere della camera ducale, come è detto ad esempio nella grida del 1576. I dazi e i carichi furono poi così alterati dalla loro primitiva costituzione e tanto accresciuti in numero che la maggior parte degli artefici ed operai fuggirono in altri luoghi, ove fecero fiorire il lanificio. Ricorderemo alcune cifre ricavate dai registri delle gabelle :

Il primo dazio è quello della gabella grossa, ossia della mercanzia, la cui primitiva costituzione risale al 1420, con Filippo Maria Visconti. In questo si prescrive che « *de qualibet petia draporum altorum lanae unde quoque conducatur et cuiuscumque manierei existant solvatur pro intrata et exuta libr. 1 soldi viginti; pro intrata tantum soldi 2, pro exuta soldi 6* ».

L'anno 1454, col titolo di terziamento, il dazio fu cresciuto della metà di quello che soleva pagarsi precedentemente ; l' anno 1558, per poi sovvenire alle grandi necessità della camera, il dazio dei drappi venne triplicato.

Fu allora che incominciando a languire il traffico, molti drappieri, non potendo reggere al peso delle gabelle, si ritirarono nel mantovano ed in altri paesi finitimi, come a Monticelli, piantando colà le fabbriche delle loro sarze.

A ciò s'aggiunga un altro carico, che gravava sopra i mercanti di drappi, detto appunto dazio della drapperia; in origine questo era stabilito in ragione di 12 denari per ogni lira d'estimo, come si legge nel volume delle provvigioni dei dazi della città: « *quod de omnibus drappis de lana tam foresteriis quam nostranis, solvatur juxta limitationem et extimum infra scriptum ad computum denariorum duodecim imperialium pro qualibet libra extimi* »; ma poi fu accresciuto fino a denari 18; per il che, verso il 1700, l'arte della lana era quasi scomparsa dalla nostra città, non restandovi, come scriveva il Negri, « che pochissime fabbriche di Barracani, ed anche queste così languide che ben dimostrano non poter perdurare, simili appunto ad un fioco e debol lume che per mancanza d' alimento s' estingue ».

Ars Merzadriae

Mentre, negli statuti del 1313, l'arte della merceria partecipava al paratico dei « *texitorum pannilini, linariorum et merzadrorum* », in seguito, invece, staccatasi dalle altre, costituì una corporazione a sè. Essa comprendeva, per quanto ci ricordano i documenti pervenuti a nostra conoscenza, tutti i compratori ed i rivenditori al minuto dei prodotti industriali di lana e di seta, di cotone e di lino, e di oggetti specificati: « *aurum novum vel vetus, setam laboratam novam vel non laboratam novam vel veterem. Velutum vel drapum setae, sive sit in petia sive non, ad florenis quattuor infra, stringas, borsellas, tricias, nistolas, marsupios sive bursellos, speronos et conzobias, corigias, bombicem tinctum, strinzirolos vel navisellas, cordonos setae vel de reffo sive sint in opere sive non, ecc.* ». Le notizie più antiche sulla composizione interna di questa maestranza, sono date dagli « *statuta et ordinamenta artis et paratici merzadriae* », compilati l'anno 1422, quali si conservano in bellissimo codice pergamenaceo nell'archivio della Camera di Commercio. Questi capitoli, in numero di dodici, sono caratterizzati da ciò che, prescindendo da ogni regola per tutelare la qualità e la perfezione delle opere appartenenti all'arte in particolare, non si indirizzano che al governo ed alla disciplina del corpo e specialmente all'esercizio del culto e della beneficenza.

Poichè la corporazione del M. E. figura come una società veramente organica, a lei pure spettavano quei diritti in

relazione al suo speciale obbietto, che nella loro pienezza s' attribuiscono al potere supremo; quindi essa non solo imponeva determinate norme per la pratica della professione, ma si appropriava anche la facoltà di possedere e di riscuotere certi proventi sulle sostanze di coloro dei cui interessi era protettrice. Il cespite più importante delle entrate del « *paraticus merzadriae* » è dagli statuti esplicitamente riconosciuto nei denari delle liminarie che erano tenuti a soddisfare quanti volessero esercitar l' arte del mezadro, salvo solo i discendenti degli artefici già inscritti nella cronaca. Ed in vero, doveva essere ben forte il valore della tassa prescritta in questo regolamento dalla rubrica: « *statutum est quod quaelibet persona tam maschulus quam foemina se scribi facere infra unum mensem a die notificationis sibi factae per consulem dicti paratici seu per unum ejus nuntium et solvere teneatur ducatos duos auri boni et justi ponderis pro intrata paratici* », se nell' atto di approvazione degli statuti per parte del Comune della città, considerando « *quod solutio dictorum ducatorum duorum sibi videtur nimis grandis et exosa* », si stabilì che non si dovessero pagare più di due fiorini imperiali, « *ad computum soldorum triginta duorum imperii pro qualibet floreno* ». Ma, l'anno 1573, nel chiedere la merceria la riapprovazione dei propri ordini a Filippo II, otteneva che fosse annullata la correzione fatta dal potere politico.

La facoltà di ricevere l' entrate dell' università toccava al massaro, che veniva ogni anno eletto insieme ad un console, « *ante festum divinae sanctae Mariae de mense augusti per unum mensem* » dal consiglio generale degli artieri. Egli però non poteva amministrarle, « *sine voluntate et licentia aliorum dicti paratici seu maioris partis eorum* » ed al termine del suo ufficio era tenuto a renderne conto all'ufficiale subentrante.

Quando poi, a provvedere ad impreviste calamità, occorreva imporre nuove gravezze sui membri dell' associazione, allora i capi dell'arte dovevano scegliere « *duos de paratico praedicto qui dividere et taxare debeant dictam expensam super*

et in personis dicti paratici, secundum eis melius videbitur et conveniens fuerit et de praedictis nullus possit nec valeat contradicere quin omnia per dictos sic ellectos facta et ordinata executioni mandentur ».

La maggior quantità delle sostanze corporative veniva usata nel culto e nella beneficenza, la cui azione si svolgeva più ampiamente ed in modo più benefico di quello che non appare nelle altre fratellanze. Non ci risulta che la merceria avesse il suo protettore prima del 1661, ma in quest' anno, essendo massaro Marco Marchi e Carlo Mozzanicha console, fu scelto a patrono S. Domenico, la cui immagine trovasi ritratta in una bellissima miniatura, in principio di questo splendido codice. Nel giorno del suo nome, come pure in altre ricorrenze, fra le quali la festa dell'Assunta, il paratico soddisfaceva a forti oblazioni, come del resto usavano quasi tutte le arti.

Ma non solo per queste pratiche esteriori la fede religiosa univa tra loro i diversi membri d'una società; essa era inoltre un mezzo efficace per avvalorare i doveri degli individui, e per rendere possibili certi atti di mutualità, che costituiscono la base più stabile di ogni consimile istituzione. Era perciò che il console ed il massaro, « *corporaliter tactis scripturis in manibus unius notarii* », dovevano giurare « *ad sancta Dei Evangelia quod fideliter et recte regulabunt artem praedictam et statuta dicti paratici facta et fienda omnibus eorum viribus fideliter observabunt et facient integre observari* », e lo statuto stabiliva che l'artefice tapino fosse sepolto a spese dell'associazione. Quando poi alcun membro della medesima veniva carcerato per debiti insolvibili, o, fatto prigione in guerra, non poteva con proprie sostanze riacquistare la libertà, il rogolamento impone « *quod eo casu tunc massarius et consules teneantur et debeant congregari homines dicti paratici, et de havere et bonis dicti paratici usque ad quantitatem librarum triginta imperii eidem subvenire ne talis persona in carceribus moriatur* ».

Si capisce infine che per sopperire ai mezzi necessari all'effettuazione pratica dei propri ordini, anche l'arte dovesse

attribuirsi l' uso d' una certa quantità di beni, consentanei alle leggi della società ; ed infatti, in termine al codice del 1422, seguono le « Obbligationi, oblationi et altre spese che suol fare parte annue e parte a suoi tempi l'università della merzaria di Cremona », il quale elenco, poichè costituisce un documento caratteristico, sarà riportato per intiero in appendice.

Questi ordini dell' arte dei merciai, approvati, poi, da Filippo II, l'anno 1573, vennero un secolo dopo accresciuti con nuovi capitoli, che si riscontrano in un codice cartaceo nell'archivio della Camera di Commercio.

Per essi è manifesta la differenza specifica tra le corporazioni antiche ed il carattere ch' esse vestono, nel seicento e nel settecento.

Il principio che l' ente intermedio tra lo stato e l' individuo non acquistasse vita se non dal riconoscimento dello stato stesso era applicato anche nel medio evo, ma con ciò non si negava ai singoli la libertà di entrare in un corpo d' arte per proteggere i propri diritti professionali, alla cui tutela, d'altro lato, tendevano con amore le norme dettate da ogni maestranza. Ma questo spirito si corrompe nell'epoche posteriori, nelle quali le associazioni artiere diventano sempre più esclusiviste, col rendere difficilissimo ed arbitrario il loro accesso, e, trascurando l' antico regime del lavoro, antepongono alla prosperità pubblica l' egoistico interesse privato.

Gli statuti della Merceria del 1676, approvati da Carlo II, non stabiliscono che ordini diretti a garantire questa superfetazione assolutista del paratico, « *cum temporum malitia cogant ab eo cavere* », ed una serie di precetti, quali meglio convenivano ad una confraternita religiosa. La santificazione del riposo festivo, l'oblazione ai patroni ed alla Vergine, ed altre numerose pratiche di culto formano il contenuto del nuovo codice, nel quale viene inoltre imposto a ciascun artiere di tenere nella bottega l' immagine di S. Domenico, ed al fante di « camminare sempre con un Effigie del protettore improntata in carta pecora », perchè, trovando alcun dell' arte

senza detta figura, lo denunciasse al console, che gli doveva imporre una pena; — cose se si vuole anche non disprezzabili, ma deplorevoli in quanto sono scompagnate da ogni altra prova di vitalità. Ma questa forma, che assunsero posteriormente i paratici in Cremona, apparirà più chiara dall'esame di altri statuti.



Aurifices.

Il più importante documento, che il tempo ci abbia tramandato sulla corporazione degli orefici è fornito degli statuti dell'anno 1429, quali si conservano in un codice cartaceo del sec. XV, nella biblioteca governativa della città.

Dall'atto di approvazione per opera dei deputati del Comune, dietro la relazione dei « *legum doctores Antonius de Feliciis Jacopus de Summo et Lantelminus de Ripuariis* », ci risulta però che già prima di quest'epoca il paratico degli orefici si reggeva con ordini propri, in quanto quelli che verremo esaminando non sono se non un « *volumen statutorum confectorum et compilatorum noviter per illos de arte et paratico aurificorum huius civitatis.... pro bono et utilitate totius civitatis et omnium paraticorum et collegii ipsius artis et ad evitandum fraudes, quae committi possent in dicta arte et pro aliis* ».

Anche nel codice comunale del 1387 si contengono alcune norme per gli orefici dirette ad evitare che si falsificassero le merci o si frodasse nel peso e nella misura ed a promuovere la perfezione del mestiere e la buona fede. È fatto quindi obbligo a ciascun orefice di esercitare l'arte propria « *bene et legaliter* », « *sub poena librarum viginti quinque* », (1) ed oltre ciò il contravventore veniva escluso dall'arte e non poteva più aprir bottega nella città o nel distretto. Si stabilisce, inoltre, che ognuno debba « *sculpere seu ponere signum suum seu marchium super singulo laborerio, seu opere quod faciet* », servirsi di bilancie legalizzate da un ufficiale a ciò scelto

(1) Stat. cit, R. 617.

e conformarsi ad altre disposizioni restringenti la libertà e l' arbitrio dei produttori, le quali evidentemente non rappresentano che la sanzione scritta delle consuetudini principali e delle regole esposte poi nello statuto del paratico.

L' interesse particolare, che per tale produzione si riscontra nelle leggi sopra citate, deriva in gran parte dall' importanza, cui era assurta l' arte dell' oreficeria nei tempi più antichi, quando si faceva un uso straordinario degli ornamenti preziosi, ed è parallelo ad altre norme dettate dagli statuti di diverse città. Così, per Milano, la più antica corporazione, di cui si trova memoria nel « *liber jurisdictionum* » del 1396, è appunto quella degli orefici, la cui organizzazione interna determinata da varie rubriche, viene a rappresentare, insieme alla « *Communitas Mercatorum* » ed al « *paraticum Mercatorum lanae* », il tipo più perfetto della associazione artiera, raccogliendo in sè la vita economica del primo Comune lombardo (1). Dato quindi l' interesse precipuo di questo corpo d' arte milanese, sarà utile riferirsi ad alcuni capitoli che ne riguardano l' organamento, nell' esame del nostro statuto, per constatare il fatto, che uniformandosi al multiforme sviluppo industriale di ogni città, la stessa arte assume forma diversa e segue diverso svolgimento nei varii luoghi, donde nasce, in gran parte, quella difficoltà intrinseca di comporre una storia unica delle maestranze in Italia, già rilevata da illustri scrittori (2).

Carattere costante nel regime corporativo dei collegi già studiati è l'obbligo fatto agli artieri di inscriversi nel rispettivo paratico, e talvolta poi si ammette la facoltà di costringere personalmente coloro che volessero rifiutarsi. Questo principio si desume anche dal codice degli orefici : « *Item quod omnis persona civis vel forensis cuiuscumque condictionis et status existat volens dictam artem exercere tamquam magister vel aliter, et stactionem ad dictam artem pertinentem facere,*

(1) Fr. Meda - Le corp. milanesi - Tip. Ghezzi, Milano.
(2) Orlando - Op. cit. 51

vel sese sociare cum aliquo de dicta arte, teneatur et debeat et cogi possit per consules dictae artis solvere per intrata dicti paratici massariis vel consulibus libras quinque imperii ». Al contrario nessuna disposizione si trova nel « *liber jurisdictionum* », sotto la « *rubrica generalis de fabris et aurificibus et circa eorum artem spectantibus* », la quale renda obbligatorio l'appartenere alla corporazione; l'esserne membro attribuisce dei diritti e conseguenti doveri, ma non conferisce il monopolio nè rende impossibile la concorrenza; e questa regola è conservata poi nelle riforme fatte, il 1498, da Ludovico Maria Sforza.

Posto questo diverso sistema fondamentale si capisce come debbano esserne contrarie le applicazioni; ed infatti, negli « *statuta ordinata per aurifices civitatis Cremonae* », si riscontrano diverse norme dettate per mantenere e proteggere questo esclusivismo dell'industria: così è imposto ai consoli del paratico di « *requirere omnes de dicta arte* » e di sorvegliare perchè nessuno eserciti questo ramo di produzione senza il loro consenso; ed acciocchè « *aliqua persona non sit quae laborare debeat in abscoso et ut omnis materia delinquendi tollatur* », sono sancite severe multe per il contravventore « *et laborerium debeat devastari, sive sit bonum ipse laborerium sive non* ».

L'essere però obbligatoria la corporazione non la rendeva ancora un rigido organismo, rinserrato da ingiustificati privilegi e funzionante per esose competenze di mestiere; giacchè nota specificativa di questo, come dei paratici più antichi, è il risultare quale collettività professionale, come una società familiare di produzione, in cui, rispondendo ai bisogni della vita operaia, trovava modo di adagiarsi proficuamente l'interesse sociale e quello dell'individuo. Nessun esame è richiesto per essere lavorante, nessun tirocinio per diventare maestro, a tutti indistintamente, sia forestieri che cittadini, è concesso di far parte dell'università, pagando eguale somma d'entrata, dalla quale solo venivano esentati, perchè era nella consuetudine, « *filius vel fratres alicuius magistri dictae artis* »! Nemmeno s'imponeva a chi era inscritto nella matricola l'obbligo di

rimanervi sotto le gravi minaccie, che caratterizzano gli statuti posteriori, e solo si stabilisce nel caso che alcuno non volesse più partecipare all'associazione o stare sotto la giurisdizione dei consoli, « *quod quilibet qui erit in dicto paratico non debeat ei dare consilium vel juvamen nec uti secum aliquo modo quoad exercitium dictae artis nisi daret consilium quod veniret ad standum praeceptis consulum dicti paratici* ». E questa massima veniva poi avvalorata colla pratica del giuramento.

Il fine, quindi, di tale corporazione antica è rappresentata dall' interesse collettivo e sociale, dal bene di tutti i lavoratori che abbraccia senza assorbirli nè soppiantarli, per cui gli statuti ogni cosa regolano quando essa riguardi direttamente l' arte ed i suoi membri.

Dalla loro lettura parrebbe anche che il paratico possedesse una certa quantità di materia prima, per favorire l' incremento di quest'industria; la qual cosa derivava forse anche dal fatto che le fortune individuali non potevanó sopportare l' onere di considerevoli acquisti, e mentre oggi bisogna ricorrere alle unioni di capitale producendo un pericoloso antagonismo fra questo ed il lavoro, allora rimediava con indiscutibile vantaggio l' associazione dei lavoratori. Così, pure, a garanzia della buona qualità dei prodotti, si stabilivano le leghe da usarsi nella lavorazione dei metalli preziosi: « *quod non sit aliquis aurificus qui audeat vel presumat laborare aliquod argentum quod sit peius de tochis ei datis per consules dicti paratici sive artis* »; similmente era vietato di « *laborare in anello auri aurum quod sit peius de quattuordecim caratis* », ed era in facoltà degli ufficiali della corporazione di punire i contravventori con multe variabili, e di distruggere l' oggetto non composto secondo la lega prescritta.

Sono, poi, diverse le disposizioni emanate per impedire abusi e frodi e garantire il pubblico del legittimo valore della merce che comperava ; nessuno poteva rivendere oro od argento, « *nisi prius fecerit securitatem bonam de libris viginti quinque imperii sub consulibus dictae artis* », ed era concesso a qualunque persona anche estranea all'associazione

di accusare chi violava la legge, conferendosi per di più al delatore la metà della pena dal contravventore incorsa. Eguale sorveglianza si esercitava sulla merce che da altri paesi veniva condotta nella città, giacchè nessuno poteva « *revendere aliquam quantitatem argenti laborati quod aduxisset de alieno districtu... nisi prius illud ostensum fuerit consulibus paratici* », i quali dovevano segnarlo col proprio bollo, senza diritto ad alcun compenso. Essi ancora erano tenuti a farsi idoneamente garantire dai forestieri che volevano lavorare metalli preziosi, per la restituzione degli oggetti loro consegnati, e ad ogni modo completa era la loro responsabilità « *de omni danno quod daretur per ipsis forensibus* ».

L'osservanza, infine, di tutti gli obblighi incombenti sugli artieri per proteggere l'industria contro la contraffazione ed assicurare il decoro del collegio, si raggiungeva da un lato coll'attribuire all'autorità la facoltà di perquisire in ogni ora, di sequestrare, giudicare e punire, dall'altro col vincolare i membri dell'associazione e tutti i loro beni, in modo che questi potevano essere confiscati ad ogni lesione delle norme statutarie; e così il regime obbligatorio del corpo degli orefici, mentre non restringeva eccessivamente lo svolgersi delle singole attività produttive, era di valido coefficiente per promuovere il benessere privato e per stimolare il retto funzionamento della società.

Anche per ciò che spetta l'interna costituzione, il paratico degli orefici è nei codici milanesi diversissimo da quanto appare nel nostro statuto, in quanto al complesso sistema di funzioni risultante dal « *Liber Jurisdictionum* » del 1396 e dalle modificazioni fatte un secolo dopo, si contrappone il più semplice organismo direttivo, quale del resto conveniva a un'arte non troppo numerosa, per la natura stessa dell'industria rappresentata, la cui produzione si effettua sopra una scala piuttosto ristretta.

A curare, quindi, l'osservanza degli ordini, a comporre le questioni che possono sorgere nel conflitto degli scambievoli interessi dei soci e per il disbrigo delle ordinarie faccende, venivano eletti, per brevi, due consoli ed un notaro, il cui

ufficio durava un anno, dopo cui non potevano essere rieletti se non trascorso un egual tempo. Gli statuti non assegnano alcun stipendio, ma riconoscono a questi ufficiali il diritto ad una parte delle multe che venivano da loro inflitte: « *item quod omnia banna quae perveniunt ad dictum paraticum perveniant pro medictate in consulibus et paraticus habeat aliam medietatem* ». Precipua è la loro funzione giurisdizionale, che in modo assoluto riguarda tutte le questioni d'indole professionale: « *omnes quaestiones et causae pertinentes ad artem aurificum tantum cognosci posse per consules* »; quando invece si trattava di controversie per prestiti in danari fatti tra i membri dell'arte stessa, non era in loro competenza il deciderle oltre il valore di cinque libre imperiali; che se alcuno contravveniva alle disposizioni statutarie era dovere dei consoli d'infliggergli una multa, « *usque ad quantitatem soldorum quadraginta imperii* ».

Specialissima è poi una rubrica, nella quale si fa obbligo ai capi dell'associazione di « *litigare cum eo qui vellet facere seu fecerit aliquid contra ea quae in isto statuto continentur* », anche d'innanzi ai tribunali del Comune e di servirsi « *usque ad quantitatem viginti librarum imperii de avere de paratico* », per sostenere le spese della causa pendente, che poi dovevano rifondersi da chi perdeva la questione, « *sub banno dupli* », entro otto giorni dalla sentenza.

Dopo la facoltà di giudicare, spettava ai consoli quella di amministrare la sostanza del paratico, di provvedere ogni cosa che ne riguardasse l'utile; ma in questo caso la loro deliberazione doveva prima essere approvata dal consiglio degli artieri, giacchè era lecito solo « *cum consilio majoris partis hominum ipsius paratici gerere quae pro meliori paratici videbitur* ».

Oltre ciò lo statuto contiene norme sparse per regolare la disciplina del lavoro, tanto in quei rapporti necessari tra i membri d'una stessa società, quanto nelle accessorie provvisioni sulla tecnica dell'arte. Nessun orefice doveva accettare un lavorante d'un altro maestro, « *nisi fuerit de voluntate illius cum quo laborabat* », a meno che fosse cessato il contratto di

locazione d'opera fra loro conchiuso, o essendo sorta contesa tra padrone ed apprendista, i consoli l'avessero risolta a favore di quest'ultimo. In simil guisa era vietato all'artiere di terminare l'opera incominciata da altri, « *dummodo non procedat defectu et culpa illius cum quo incepisset facere dictum opus* », oppure il lavoro non si fosse ultimato nel tempo prestabilito dalle parti.

Ad impedire, quindi, le falsificazioni, oltre che la prescrizione delle leghe, le leggi dell'arte contengono il divieto di incastonare negli anelli d'oro « *gemmas vedrii vel ponere smeraldum vel zafirum in argentum nec auricalcum* », mentre in linea generale si tutelava il credito dell'industria, coll'imporre ai maestri la sorveglianza e l'assistenza sugli artigiani per non menomare la lealtà del mestiere; se per ciò alcuno ritrovava uno strumento di lavoro od un oggetto d'altri, era tenuto, sotto pena dell'esclusione del paratico, di consegnarlo ai consoli, perchè venisse restituito al proprietario, « *dummodo probaverit legittime vel saltem per unum testem idoneum* », ed avvalorasse la propria dichiarazione colla santità del giuramento. Così lo spirito religioso non solo si spiegava in alcune pratiche esteriori, ma, informando gli atti più importanti dell'unione corporativa, ne costituiva l'essenza e la vita. A proposito del culto dell'« *ars aurificum* », ricorderemo come lo statuto contenga un calendario delle feste, « *quae tenentur celebrare omnes aurifices singulis mensis totius anni* »; e poichè esso costituisce un documento caratteristico, che serve evidentemente a dare il giusto concetto della parte sovrabbondante consacrata alla religione nei tempi più remoti, sarà riportato in appendice.

A raccogliere in un'unica sintesi tutti i vari ordini sovra accennati per la corporazione degli orefici, conviene osservare come la medesima si svolga ed operi quasi indipendentemente dallo stato in cui vive, godendo una larga personalità civile e l'autonomia che ne deriva; mentre invece lo stesso paratico negli statuti milanesi è molto più assorbito dall'autorità centrale; basta citare il capitolo 235 del « *liber jurisdictionum* »,

nel quale si fissano le entrate della « *schola* », assegnandole metà delle multe, poichè l'altra spettava al Comune.

Diverse cause furono messe innanzi da illustri scrittori sulla ragione di questo vario svolgimento nella storia d'una stessa arte nei vari luoghi; fra cui sono da annoverarsi, coll' Orlando, le differenze essenziali nella storia politica delle regioni d'Italia, ed il fatto che le vicende analitiche di ogni fratellanza presentano attinenze così gravi e continue colla storia delle arti e dello sviluppo meramente tecnico di queste da confondersi in gran parte con essa, sfuggendo per ciò ai confini veri e propri di un trattato giuridico ed economico.

Ma oltre ciò è da osservarsi come l'influenza quasi eccessiva del potere centrale sull'organizzazione e sul movimento dei paratici, rilevata, ad esempio, negli « *statuta civitatis Cremonae* » del 1387, in alcuni periodi di tempo sia venuta tanto assotigliandosi, da lasciar modo ai corpi d'arte quasi di emanciparsi e di rendersi pressochè indipendenti dall' autorità statuale. Allora emerge anche il fenomeno di indirizzi diversissimi nella stessa città, assunti dalle varie corporazioni esistenti nella medesima ; il che evidentemente si riannoda a questo, che l' associazione artiera, assumendo talvolta una propria personalità ed una propria vita, mancando il potere che ne regolasse minutamente la struttura e le funzioni, si svolgeva, per un principio comune, in base alla sua forza iniziale ed acquisita poi per tante cause estrinseche, di cui precipua è da riconoscersi lo sviluppo dell'industria rappresentata.

Brentatores.

La costituzione legale di questo paratico non è fra le più antiche, giacchè i brentatori per molto tempo furono considerati come impiegati del Comune, e stavano specialmente sotto la sorveglianza e la giurisdizione dell' ufficiale delle vettovaglie, di cui parla la rubrica (556) del codice cittadino; non si deve però credere che l'autorità di questo « Vicario di provvisione » fosse poscia completamente cessata, in quanto a lui sempre toccò l'approvazione e la correzione delle regole del corpo d' arte ed il diritto di funzionare come giudice d' appello contro le sentenze emanate dai capi della società. Questa è per noi molto importante, offrendoci modo di esaminarne lo svolgimento attraverso i vari statuti, e fu poi tra le più influenti e frequentate, tanto che, l'anno 1603, ascendendo i membri del paratico a più di cinquecento, si dovette stabilire che nessuno potesse in seguito esercitare l' arte del brentatore, se non in sostituzione di alcun altro inscritto nella matricola.

Dagli ordini compilati per il retto funzionamento della società, l'anno 1583, mentre ne era console Giacomo Antonio Moruzzi, si rileva come « *l' Universitas brentiferorum certis statutis antiquis regebatur, quae propter temporis antiquitatem et morum mutationem, nova indigebant reformatione* ». Questi vecchi capitoli, in numero di nove, di cui qui si fa parola, risalgono alla prima metà del secolo XV, ed il loro originale fu da noi ritrovato nell'archivio della Camera di Commercio in un codice pergamenaceo, in capo a cui si legge: « *Anno*

MCCCCXXXIV, die mercurii ultimo mensis iunii. Inter dominos deputatos C. Cremonae congregatos more solito Tomasius de Navarolis, brentator, suo nomine ac vice aliorum de arte et paratico brentatorum produxit certa statuta edita et facta per illos de arte et de paratico, quorum ex forma statuti C. Cremonae positi sub R. de statutis et consulibus paraticorum fiendis et eligendis petiit per hos deputatos et per Officialem victualium approbationem ».

Lo Schömberg (1) distingue nettamente nella storia dei corpi d'arte due periodi, nei quali essi assumono un' importanza diversa: quello del fiorire e quello della decadenza loro; ma più che una cruda distinzione, lo studio positivo di alcuni statuti, spiega innanzi uno svolgimento graduale di un organismo semplice alla complessità d' un meccanismo, una perfetta evoluzione compiuta dai paratici, i quali, mentre nell' epoche più antiche costituivano tante istituzioni utili e conformi ai tempi, corrispondenti agli interessi dei produttori e dei consumatori, poscia si rinserrarono in privilegi, litigarono fra di loro per ridicole competenze, resero difficile ed arbitrario il loro accesso, aumentando così la miseria degli operai e divenendo la fonte di molte calamità. In qual modo venisse effettuandosi lentamente questa loro trasformazione, fino a scomparire l'utilità e la ragione della loro esistenza, risulterà in particolare dall' esame degli ordini più antichi tramandatici sul « *paratico brentatorum* » e dalle riforme fatte nei tempi posteriori.

Nel codice del 1434, dopo le regole dell'associazione, segue l'elenco di tutti i membri della medesima, divisi per vicinie alla compilazione del quale era tenuto il console, come appare dalla rubrica : « *item quod per consulem fiat et debeat unus libellus de cartis pecudinis expensis dicti paratici, et super quo describi debeant nomina et pronomina omnium qui sunt et erunt in dicto paratico et vicinia in quibus habitant* ».

(1) Schömberg - Handbuch der polischen Oekonomie - Tübingen, 1886, pag. 434.

Era nel regime di ogni maestranza, quale fu già più volte rilevato, questo obbligo per gli orefici d'inscriversi in un paratico per esercitare l'arte rispettiva; e così pure in questo caso nessuna persona poteva « *ferre brentas* », prima di esser descritta nella cronaca ed aver pagato per la liminaria « *soldos undecim et denarios sex imperii* », la qual tassa era invariabile tanto per i cittadini, quanto per i forestieri e per i discendenti di coloro che erano già membri della società. Era poi concesso « *omnibus et singulis personis civitatis et districtus et etiam quibuslibet forensibus ferre brentas et portare mustum et laborare ad torcularia et alibi per civitatem quantum est a principio vindemiarum usque ad finem earum* », senza incorrere in alcuna pena od aver l'obbligo di prestare alcuna garanzia.

Però, queste semplici disposizioni non furono più sufficienti in tempi posteriori, in cui si moltiplicarono i regolamenti per soddisfare la dominante passione del monopolio. Infatti nello statuto, emanato sotto il regno di Filippo II, il valore dell' entrata ascende a mezzo scudo d' oro per gli artefici originari della città, mentre la liminaria dei forestieri doveva essere d' uno scudo intero; e per di più tutti erano tenuti a dare idonea garanzia al console del paratico per il retto esercizio dell'arte propria.

Inoltre, l'anno 1603, « poichè li denari si convertiranno in limosina et in altre pie cause », si stabilì che nessuno potesse più ammettersi nella corporazione, se non dopo aver soddisfatta la somma di due scudi se cittadino, ed il doppio quando del contado, eccettuati, però, i discendenti di artieri già inscritti, per i quali bastava la metà; ed in quell' epoca venne pure fissato il numero massimo dei componenti la fratellanza, ed è statuito che qualora diverse persone volessero entrarvi, la forestiera fosse sempre posposta. Finalmente un proclama di Maria Teresa, del 13 aprile 1741, decretava di raddoppiare ancora il paratico dei brentatori, « perchè ciò darà remora a più d'uno in cercar di essere ammesso nella detta università, e per maggior gloria di S. Alberto, suo protettore ». Ed a questo un altro privilegio s'aggiungeva,

restringendo la facoltà di attendere a questo mestiere solo a coloro che possedevano una casa propria e tanti beni, quanti bastavano per garantire il soddisfacimento delle multe eventuali, senz' altro esorbitanti.

In tal modo la legislazione, basata sul sistema dell'esclusivismo e fautrice del monopolio, rattrappiva la vita delle associazioni artiere.

Nei tempi più remoti era la natura stessa di questi organismi collettivi che portava a salvaguardare gli interessi dell' arte, a tutelarne la lealtà ed il credito e poche regole, semplici ma essenziali, bastavano a garantire il perfetto adempimento di tutte le funzioni di questi corpi influenti, ad assicurare l' osservanza dei doveri professionali e morali da parte degli artefici. Ma in seguito, anche « *l'ars brentatorum* » si va complicando nel suo ordinamento interno; le multe non sono mai abbastanza forti per impedire la violazione delle regole, per cui alle imposizioni pecuniarie si devono aggiungere pene afflittive, mentre i regolamenti si moltiplicano minuziosi ad incatenare maggiormente l' esercizio del mestiere, prodromi i più evidenti, a quanto dice il Beccaria e l' esperienza insegna, della decadenza di qualsiasi istituzione.

Per il codice del 1434, la fratellanza dei brentatori era diretta da un console soltanto, la cui elezione si faceva da tutti i membri del paratico, nel giorno di S. Alberto, protettore dell'arte. La carica durava per un anno intero, durante la quale « *omnes et singulae personae exercentes dictam artem teneantur ad obedientiam occasione contentorum in praesentibus statutis* »; che se alcuno vi contravveniva era lecito a questo ufficiale, « *pignorari omnes contrafacientes propria auctoritate et absque licentia alicuius jusdicentis* ». Nelle riforme del 1583, si vennero ad aggiungere tre massari, e mentre il console conservò il diritto di decidere e terminare ogni controversia fra gli artefici, purchè non eccedesse il valore d'uno scudo, spettò invece agli altri d'amministrare i beni dell'associazione. L'autorità poi dei capi dell'arte non pur si assicurò col riconoscere loro la facoltà di punire i disobbedienti con multe

assai più severe, ma lo statuto sanciva ancora che chiunque ingiuriava i gastaldi del paratico dovesse pagare il banno di cinque scudi d' oro e soffrire l' interdizione del mestiere per sei mesi, ed oltre ciò faceva obbligo al podestà del Comune ed al suo vicario di assicurare, « *omnibus remediis juris* », l'osservanza delle norme prescritte.

A proteggere e difendere l'onore della professione, diverse disposizioni erano già contenute nel regolamento più antico. Così si stabiliva « *quod quilibet de dicto paratico teneatur et debeat artem suam exercere sine dolo et fraude aut falsitate. Et si quis inventus fuerit committere dolum vel falsitatem non possit exercere dictam artem deinde ad sex menses tunc proximos futuros* »; e per di più era tenuto a rifondere il doppio valore del danno arrecato. Similmente sollecita cura è dimostrata per sostenere la dignità ed importanza della moralità degli artigiani nella comunione degli intenti e nello spirito di corpo; ond'è che nessun brentatore doveva portar vino alla casa di chi si fosse reso debitore del confratello, « *ex causa mercedis suae, sive etiam ex causa pretii alicuius quantitatis vini, quam portasset ad domum suam* »; e chi scientemente contravveniva era obbligato al pagamento del debito con proprie sostanze.

Nel corso del tempo queste regole perdettero la loro importanza e non furono più efficaci ad evitare le frodi nell'esercizio dell'arte, per cui lo statuto del 1583 dispose che, se un brentatore violava la buona fede degli altri, venisse la prima volta sospeso per sei mesi dal proprio mestiere e dopo escluso completamente dal paratico; e come ciò non bastasse, negli ordini dell'università, approvati da Filippo III l' anno 1603, « *ad obviandum malitiis multorum* », si stabilì che « chiunque faccia frode s'intenda privato ipso facto in tutto e per tutto dell' arte di brentadore e di più incorra nella pena di dieci scudi da essere applicati al paratico, al pagamento de' quali resti anche obbligata la sigurtà, che avrà dato..... ».

Mentre, poi, nessun provvedimento è preso nel codice del 1434, per escludere le molestie e gli ostacoli, onde viene dif-

ficultata la pratica dell'arte e la negoziazione, di quelle norme son zeppe le innovazioni fatte posteriormente. Il brentatore non poteva portar vino sulla piazza maggiore per venderlo al minuto a nome suo o per carico d'altri, nè acquistarne nei borghi per ismeciarlo poi fra le mura. « Così pure è stabilito che se alcuno uscirà fuori ed anderà incontro ad alcun Condottiero di vino e con quello farà mercato, sia interdetto dell'arte di brentatore per sei mesi », e lo statuto del 1603 presumeva contravvenuto a questa rubrica chi si fosse trovato fuori della città senza giusta causa, « dalle ore decinove del giorno sino ad un'ora di notte, ed alla mattina dall'alba fino all'ora delle Messe grandi ». E di questo tenore è una sequela di altre leggi, nelle quali ignorandosi che la base e la molla più operativa del commercio è la buona fede, supposto gratuitamente che gli artefici non abbiano altro scopo fuor d'ingannare, si cerca con numerose ordinanze d'impedire le frodi e gli abusi.

Anche lo spirito religioso, infine, che informava sostenendo la vita delle corporazioni artiere del m. Evo, viene nei secoli posteriori a disperdersi in perniciose ed eccessive formalità di culto, le quali originavano nuove e ridicole pretensioni, tanto più inutili, come osserva il Beccaria, quanto meno s'appoggiavano sui veri interessi e sui veri bisogni dell'arti stesse, ma piuttosto sulla esaltaziane delle passioni degli uomini e dei tempi.

Lo statuto de 1434 ricordava ai brentatori l'obbligo di santificare le feste e compiere l'oblazione al loro protettore, dicendo: *quod aliquis de dicto paratico non audeat nec praesumat portare brentam et laborare diebus dominicis neque in diebus prohibitis et die Sancti Alberti, sub poena soldorum quinque imperialium pro quolibet contrafaciente. Salvo quod in dicto casu necessitatis quilibet possit ferre vinum de loco ad locum cum licentia sui consulis* ». Ma, nel corso degli anni si venne ad accrescere di molto il numero dei giorni per i quali si richiedeva il riposo degli artefici e veniva quadruplicata la multa per i contravventori, finchè, il 1603, all'obblazione di S. Alberto si aggiunsero quelle delle feste dell'Assunzione,

della Purificazione, di S. Rocco e di S. Sebastiano, ognuna delle quali doveva essere di sei soldi imperiali per ciascun ascritto, sotto pena di mezzo scudo e del doppio pagamento dell'elemosina, « acciocchè più abbondantemente dette offerte e cadauna di loro si possono fare ed acciocchè questa santa e pia opera non resti sopita per mancamento di denari ». Maria Teresa da ultimo proclamava, nel precitato suo editto del 13 Aprile 1741, che tutti i denari delle entrate dovessero usarsi per l'erezione dell' altare al patrono nella chiesa di S. Mattia della città.



Ars Barberiorum.

Alcune disposizioni sopra il paratico dei barbieri sono portate da un codice cartaceo del secolo XV, appartenente alla biblioteca governativa; esse però non sono che aggiunte fatte, nella seconda metà del quattrocento, da alcuni membri della corporazione a dei vecchi statuti, che più non possediamo, come risulta dalla dichiarazione precedente questi ordine dell'arte: « *Infrascriptae sunt adictiones factae per providos viros Magistros Jacominum de Zanicengo, Iohannem de Fiano, Blaxium de Caponibus, Stefanum de Scariciis, Antonium de Summo, Nicolaum de Caparinis et Ludovicum de Arigonibus, omnes barberios et de paratico barberiae civitatis Cremonae specialiter ellectos ad infrascripta statuta tractanda.... sub millesimo quadringentesimo sexagesimo tertio, indictione duodecima, die septima mensis decembris* ».

Tali nuove regole furono richieste dalla necessità di provvedere perchè i membri dell'arte rispettassero la santificazione delle feste e non lavorassero neppure al sabato ed alla vigilia di alcune solennità, dal « *sono campanae quae pulsatur de sero ad avemaria in antea* », ond'è che i sopra nominati maestri delibararono di rafforzare con taluni ordini la pratica di queste abitudini religiose, « *existimantes quod cessit et quotidie cedit in cultus divini diminucionem et grave praejudicium animarum huiusmodi trasgressorum, et volentes provvidere ne quousque ex premissis in laqueum damnacionis de cetero incidat* ». Fu quindi stabilito che nessun maestro di bottega od altro lavorante potesse in questo tempo « *aptare seu radere* »

alcuna persona, a meno che avesse principiata l'opera, prima che fosse sonata l'ora consueta. Così pure era loro vietato di « *facere alicui personae zazaretas cum ferris calidis vel ignitis nec in eorum apotecis ignem aliqualiter accendere dictis diebus* », ed il contravventore si puniva col banno d'un fiorino, d'applicarsi al patrimonio della società. Si faceva, però, un' eccezione nel caso che l' avventore fosse stato un « *nobilis forensis* »; perchè allora, dietro licenza dei capi dell' arte, i barbieri potevano compiere l'opera loro senza tema d' incorrere in alcuna multa, purchè il danaro riscosso si fosse derogato all' oblazione generale per la madonna d' agosto.

Ad assicurare, quindi, l' adempimento di queste regole, il console ed il massaro erano tenuti a visitare, nei giorni festivi, le botteghe degli artefici ed ogni mese dovevano loro deferire il giuramento, sul modo col quale era stata osservata la disposizione predetta.

In questo breve regolamento v' ha pur che un capitolo riguardante l' organizzazione del paratico, dove si statuisce il consueto carattere obbligatorio di ogni maestranza, per cui nessuno, non appartenendovi, poteva esercitare l'arte rispettiva, e per di più, qui si subordina la pratica del mestiere, oltrechè al pagamento della liminaria, anche al consenso dei capi del paratico e dopo che l' artiere era stato riconosciuto ed approvato da alcuni membri, a questo scelti annualmente.

Ma la costituzione propria dell'« *ars barberiorum* » ci risulta dagli ordini che l'università raccolse in dieci capitoli, e più tardi furono poi approvati da Filippo III, l'anno 1583, quali sono conservati in un bellissimo codicetto pergamenaceo, preceduto da un elenco degli ascritti, appartenente all' archivio della Camera di Commercio.

Da essi risulta che l' associazione fu sempre diretta nella sua amministrazione disciplinare ed economica da un console e da un massaro, che ogni anno gli artieri nominavano, fra i maestri più saggi e più anziani, perchè stabilissero sopra le divergenze fra i membri della comunità, le quali decisioni

ricevevano forza legale dal potere civile. Questi capi, inoltre, provvedevano al mantenimento dell'arte, imponendo qualsiasi tassa sugli artieri e curavano gelosamente perchè nessuno ledesse l' onore della professione, venendo meno alle regole sancite dallo statuto. Agli ufficiali predetti s'aggiunsero ancora un tesoriere, cui spettava di ricevere le entrate e d'impiegarle secondo il volere del consiglio sindacale ed un notaro, scelto fra i componenti il collegio cittadino, per redigere in iscritto gli atti e le deliberazioni dell'università. A ciascuno di coloro che occupavano tali cariche, al termine dell'impiego, era dato, per onoranza, un paio di guanti del valore di soldi 20, acquistati a spese del paratico. Gran parte degli altri redditi si derogavano in elemosine ai poveri ed a benefizio del culto, che specialmente l'arte praticava per i SS. Cosma e Damiano, suoi protettori.

L'anno 1783, dominata da un sempre più rigido monopolio, l'associazione dei barbieri diresse a Filippo V una supplica per ottenere che si rendesse gravoso e difficile l'accesso alla maestranza, specie elevando assai la tassa della liminaria, anche per sopperire a certi oneri futili, sotto cui si steriliva la vita feconda dell' organismo corporativo. La lettera era informata al seguente tenore: « *Serenissime Rex; Egre semper tulerunt consules Universitatis Barberiorum a nonnullis extraneis vix in eadem civitatem aperiri officium et ibi licentiam imperitos sese exercere in maximum artis dedecus et descriptorum in paratico praejudicium, idcirco ut similibus occurerent abusibus crediderunt addi posse sequens decretum* ». In esso si vietava a qualunque persona di applicarsi all'arte del barbiere, se prima non avesse passato come apprendista sei anni nella bottega d'alcun maestro. Inoltre il valore della tassa d'entrata salì fino a lire 40, mentre ancora questa cifra si raddoppiò per i forestieri, e ciò allo scopo di sopperire alle spese aumentate all' università, per la celebrazione di 24 messe in suffragio dell'anima di ciascun padrone di negozio decesso.

Questa grida, fu per tre volte, proclamata dal podestà di Cremona, Galeazzo Visconti.

Ars ferrariorum.

Sebbene la costituzione dell' « *ars ferrariorum* » sia fra le più antiche e gli statuti comunali del 1313 l'annoverino fra quelle, « *quae debeant habere priores et obedire executori* », nondimeno non possediamo riguardo a questo importante paratico notizie anteriori al secolo XV. In quest'epoca furono compilati gli ordini della corporazione, il cui originale ci rimane conservato nella biblioteca governativa della città. È un bel codicetto pergamenaceo, con le rubriche e le iniziali in rosso, avente sulla copertina l'immagine dell'Assunta in miniatura, ed infine quelle di S. Antonio e di S. Eligio. Lo statuto si divideva in trentasette capitoli, che sono descritti in un apposito elenco; ma essendosi perduti i fogli quinto e decimo ci manca il contenuto delle rubriche seguenti: « *De libro paratici fiendo super quo describantur omnes res de dicto paratico, et quantum solvere debeant volentes exercere artem ferrariae et describi in paratico. Quantum solvere debeant fabbricantes campanas. De personis vendentibus ferrum vel azalem quantum solvere debeant. De pena laborantium vel facientium laborare certis festis. De pena recusantium dare pignus. Quod condemnationes debeant exigi per consules infra decem dies et de pena consulum eas non exigentium* ». - Questo interessante regolamento venne approvato, l'anno 1479, dal duca Galeazzo Maria Sforza, « *ut exercitium et ars ferrariae melius et rectius et justus gubernari ac etiam in dies magis augeri et ampliari possit.* » Ma le mutate condizioni dei tempi costrinsero, poco più d'un secolo dopo, l'università dei ferrari a riformare le

antiche regole per adattarle alle necessità delle cose; e questi nuovi ordini, riconosciuti da Filippo III, l'anno 1592, si riscontrano in un originale pergamenaceo posseduto dalla biblioteca governativa della città.

In linea generale sono gli stessi rapporti determinati nel codice primitivo, ma neutralizzati però nei loro benefici effetti da quello spirito monopolizzatore che le corporazioni d'arti e mestieri pare ereditino dallo stato, dopo che questo si attribuisce ogni diritto su di loro, mostrando d'altra parte di non apprezzarle se non come strumento di fisco, il quale assumendosi tutto l' estimo fissato a carico di ciascuna professione, rendeva più semplice e più sicura la esenzione dei tributi : di qui l' impegno costante che il paratico dei ferrari presenta negli statuti posteriori ad elevare ogni tassa, ad esercitare una vigilanza rigorosa, perchè non potesse produrre o vendere se non chi pagasse e nessun elemento imponibile sfuggisse alla propria giurisdizione.

« *L'ars ferrariorum* », nella quale si comprendevano tutti i venditori ed i lavoratori di ferro e d'acciaio e precisamente i ferrari, gli spadari ed i campanari, presenta nell'ordinamento interno delle norme affatto speciali, come prescindendo dalla regolamentazione tecnica, che forma il contenuto di altri statuti, si rivolge in ispecial modo a proteggere il credito dell' industria rappresentata e ad una pronta e decisa tutela dei rapporti tra gli artefici. Essi naturalmente, per dedicarsi a quest'ordine di produzione, dovevano partecipare al paratico ed essere inscritti nella matricola dell'arte, soddisfacendo una tassa prescritta, meno forte nel regolamento del 1479 di quella, che impone il codice posteriore.

E' caratteristica però una disposizione contenuta in entrambi, per la quale si determina il valore della somma della liminaria, secondo il diverso grado professionale d'ogni artiere. Infatti nella rubrica « *quantum solvere debeant lucrantes in anno denarios sex* » dello statuto più antico si legge : « *Item statutum est quod quilibet ferrarius lucrans et qui lucretur laborando in dicta arte ducatos sex seu valorem equalem seu superiorem in anno solvat massario paratici*

soldos decem tantum. Et si contingeret quod laboraret pro magistro in fosinis seu stacionibus teneatur complere massario usque ad soldos viginti pro paratico praedicto. Et si postea contingeret quod faceret fosinam seu stacionem et laboraret per se teneatur et debeat solvere usque ad complementi ducati unius in denariis numeratis », ch'era il massimo imponibile per diventar membro della società. Così l'ordine gerarchico rappresentato dai padroni, operai ed apprendisti, indispensabile in qualsiasi ramo dell'industria, si rifletteva altresì nella graduata partecipazione agli oneri della maestranza, giusta quel principio di eguaglianza, che consiste nel misurare i vantaggi ed i carichi alla posizione rispettivamente disuguale che ciascuno occupa.

Questo sistema trovasi applicato anche nel codice del 1592, sopra un tassativo maggiore, dal quale vengono esentati i figli e nepoti dei maestri. Siccome poi « *l'ars ferrariorum* » comprendeva i venditori di ferro ed acciaio, i fonditori di campane e lavoranti ottone e stagno, così anche per essi è stabilita una somma da pagarsi al massaro dell'università, che nel regolamento più recente è di sei lire imperiali per i primi e della metà per gli altri, alla cui riscossione erano tenuti i consoli del paratico. Similmente lo statuto del 1479 ordina « *quod nullus qui non sit descriptus audeat nec possit portare bulciam per civitate et districtu nisi solveret massario soldos viginti imperii. Et si et postquam solverit describatur in libro paratici et ei liceat portare bulciam toto tempore vitae suae impune, et absque alia solucione* ». A conservare le armoniche relazioni tra questi numerosi operai ed i loro padroni, come a proteggere gli interessi economici e professionali degli aderenti, provvedeva un regime basato sulla giustizia e sulla religione, convergenti al bene di tutti i soci. Da ciò nessuna preferenza per i capi d'arte, nemmeno riguardo il funzionamento direttivo della associazione; unica norma, in proposito, fissata da entrambi i codici, era la seguente, che nessuno poteva diventar console se non era cittadino o abitasse in Cremona da vent'anni.

L'elezione però di questi ufficiali procedeva in diverso modo. Anticamente, il giorno di S. Lorenzo, « *fieri debebant duo consules dicti paratici ferrariorum Cremonae ad bullettinos positos et extrahendos de bussola per corrierum dicti paratici* »; invece più tardi tutti gli inscritti nella matricola si radunavano, il giorno stesso, nella chiesa di S. Antonio, ed ivi nominavano per suffragi segreti tre consoli, uno fra i vecchi cioè dell'anno precedente, e due nuovi, in modo poi che il consiglio direttivo constasse di uno spadaro e di due ferrari; sempre però gli eletti furono obbligati ad accettar l' ufficio « *et solum possent renunziare solvendo consulibus veteribus libras tres imperii* », salvo che avessero una giusta motivazione, « *secundum arbitrium consulum veterum cum duobus quos secum adhibuerint ex melioribus dicti paratici* ».

Come si riscontra negli altri corpi d' arte, entrando in carica, dovevano i gastaldi avvalorare colla santità del giuramento la promessa, « *quod toto eorum posse servabunt et servare facient statuta et quod bene et legaliter et sine fraude ac diligenter eorum officium exercebunt* ». Qui per di più destinavano i propri beni a garanzia del loro giuro, in modo che su di essi potevano rifarsi le eventuali multe, nelle quali essi fossero incorsi, per l' imperfetto adempimento dei loro doveri.

Importante sopratutto è l'esaminare la facoltà giurisdizionale di questi ufficiali, poichè si estendeva anche fuori dell' industria, ch'essi rappresentavano e per altri caratteri specifici. In primo luogo era in loro potere di definire « *differentias vel altercationes* » tra i membri del paratico, « *occasione artis ferrariae, vel dependentium et connexorum ab ea usque ad summam librarum quinque imperii* ». Nello statuto del 1592, il valore della controversia venne quasi triplicato e il diritto di amministrare la giustizia spettò ai consoli in modo assoluto, mentre nel codice più antico si legge: « *quod illi possunt et debeant cum duobus de dicto paratico communiter elligendis per dictos altercantes ut. s. audire intelligere ea...* », ond'essi dovevano in certo modo subordinare la loro sentenza

alla relazione data dagli arbitrari. L' « *ars ferrariorum* », poi, non ammetteva nessun ricorso contro i giudicati consolari, neppure verso i giusdicenti e il podestà del Comune, che contravvenendo erano sottoposti a severissimi banni. I capi del paratico dovevano inoltre mantenere il giusto equilibrio fra i membri, che formavano la corporazione e dare a tutti le maggiori garanzie per la difesa dei rispettivi interessi. Ond' è che, in entrambi i codici, si richiama la sorveglianza loro perchè nessun maestro riceva il lavorante d'altri, quand'esso si sia reso debitore del proprio padrone o non abbia ultimato il termine stabilito nel contratto di locazione d'opera. Così pure « *statutum est quod si aliquis ferrarius tam de civitate quam de districtu deberet habere aliquos denarios ab aliqua persona* », per oggetti venduti o per aver accomodato gli strumenti di lavoro necessari alla conduzione agricola, « *quae non solvat et faceret sibi laborari ab alio ferrario, ille talis ferrarius creditor possit denunciare ferrari laboranti dictae personae debitrici..... et quod talis ferrarius non debeat laborare dictae personae quod non fuerit satisfactum primo creditori* ».

Specialmente sui carbonari e sui loro rapporti coi membri della società, si rivolge la giurisdizione degli ufficiali, in quanto ogni controversia vertente tra quelli, non superiore alla somma precitata, veniva risolta dai capi della maestranza, sentito il parere dei due arbitri concordemente scelti dalle parti o la volontà del notaro, come vuole il più recente statuto.

Ma, oltre ciò, a garantire l'esecuzione delle sentenze, si riconosce ai consoli la facoltà di assicurare in ogni modo il soddisfacimento del credito sui beni del debitore, presso chiunque si trovassero, di esigerne la soluzione da chi avesse prestato sigurtà o in altro modo si fosse obbligato. Bastava anzi la semplice istanza di un ferraro, con giuramento di essere creditore d'un carbonaro « *et exprimentis certam quantitatem crediti sui* », per obbligare i consoli al sequestro delle sostanze di chi era citato insolvente, salvo a definire poi la questione ed infliggere la pena stabilita a colui, che ne fosse stato causa.

Mentre, per questo complesso armonico di disposizioni, la corporazione provvedeva a tutti i legittimi interessi dei suoi componenti, con altre regole speciali cercava d' impedire le frodi, che ledono l' onore e la reputazione del corpo intero e vengono meno alla lealtà del mestiere, precipuo scopo d'ogni società di produzione. Per questo era vietato ai venditori di carbone, di « *uti aliqua mensura vel mezeta, nisi prius per consules fuerit bullata, bullo paratici* »; ed a questi poi incombeva l' obbligo di visitare, una volta al mese, le botteghe dei ferrari, e se trovavano un vallo non conforme alle norme dettate dagli statuti, potevano multarne il proprietario, fino alla somma di un ducato d' oro. In un' altra rubrica quindi si stabilisce la capacità di coteste misure ed il modo di usarle dicendo: « *Item statutum est quod consules teneantur habere et mantenere expensis paratici mensuram quae mezeta sit et esse debeat capacitatis sextariorum duodecim bladi. Et quod carbones debeant ter in dicta mensura explanari.... et quod omnes tales mensurae sint et dicantur esse una corba carbonum* », e dovevano essere fatte a forma di un mastello di legno. Similmente agli spadari ed ai coltellai viene imposto di trattare ogni oggetto « *bene et laudabiliter* »; quelli non dovevano mettere in opera se non ferro « *bullitum et bene azalatum a punta usque ad principium manici* »; a questi si ordina di « *facere omnes cultellos a pane totos de bono azali et bene imanegatos et facere cultellos a gallono bene bullitos et bene azalatos imminente pena.....* ». Tutti poi dovevano, entro un mese dalla pubblicazione del regolamento, consegnare ai gastaldi il segno, col quale essi timbravano le loro lavorazioni, inciso sopra un pezzo di ferro, della qual marca dovevasi tener memoria, nel libro del paratico, accanto al nome di ciascun artefice.

Si capisce come la sorveglianza su tutte queste norme spettasse ai consoli dell' università, i quali pure dovevano osservare che, nell' officine degli operai, nessuno falsificasse chiavi o facesse « *gariboldellum* » ovvero in altro modo pregiudicasse l'onestà dell'opera propria. In compenso

di tali molteplici funzioni è riconosciuto ai capi dell' arte il diritto ad una quota delle multe da loro inflitte, talvolta raggiungente la metà, oltre uno stipendio annuo, che però non rilevavasi dalle sostanze del paratico, ma era formato da un contributo fisso dei maestri di bottega, tanto della città quanto dei borghi : « *Quod quilibet consul paratici habeat a qualibet fusina seu a quolibet magistro ferrario civitatis et burgorum denarios duodecim imperii omni anno in festa S. Mariae de medio augusti vel infra octavam dicti festi* ». Questa somma raddoppiata nei tempi posteriori, doveva irremisibilmente soddisfarsi da tutti, e chi contravveniva era costretto al pagamento, « *omnibus remediis juris* », e per di più sottoposto ad una forte pena in denaro. A temperare però in modo equo i poteri del consiglio, sopra esaminati, ogni anno è fatto obbligo ai consoli di rendere conto della loro amministrazione, al termine dell'ufficio, a tre persone elette, nel mese di gennaio d' ogni anno, dall' assemblea generale dei soci, e questi sindaci dovevano inoltre sorvegliare sul retto andamento della società, dalla quale potevano rimuovere a tempo od escludere chiunque avesse infranto gravemente le regole esposte negli statuti.

In essi si rilevano infine, a completare l' interna costituzione dell' « *ars ferrariorum* », alcune disposizioni per il massaro e per il corriero del paratico: « *Item statutum est quod quolibet anno in kalendis mensis gennarii per ferrariis de dicto paratico seu majorem partem eorum ad voces elligatur unus massarius qui sit ferrarius qui tenere debeat omnes pecunias dicti paratici et de eis tenere conta seu rationes ac eas expendere prout per consules et sindacos ordinatum fuerit* ». Il codice del 1592 elevò il suo salario fino a tre lire imperiali, ma richiese che questo tesoriero dovesse prestare idonea garanzia, in danaro, prima di entrare in carica, e che la consegna dell'avere dell'università e dei libri d'amministrazione si effettuasse alla presenza dei sindaci e per atto pubblico, rogato dal notaio dell'arte stessa. Al servizio poi degli ufficiali della maestranza, con alcune speciali attribuzioni di polizia, nel

giorno di S. Lorenzo, si nominava annualmente un corriero, cui spettava per stipendio, oltre che una somma di denaro, « *etiam unum cereum de onziis tribus et unum par guantorum de pellibus capretorum expensis paratici* ».

Tutto questo organismo professionale, senza dubbio uno dei più rispondenti alla tutela dei membri del medesimo, s'informava allo spirito della carità e della religione, per cui diverse prescrizioni sono contenute negli ordini dei ferrari, massime nel codice più recente, riguardanti il culto e la beneficenza. Oltre al divieto comune di lavorare nei giorni festivi e l'oblazione generale di tutti i corpi d'arte nella solennità dell'Assunta, s'impongono nuove offerte ed altre pratiche speciali, per la ricorrenza dei protettori del paratico. Il 17 gennaio, festa di S. Antonio, doveva compiersi « *devotam oblationem ad ecclesiam eiusdem sancti* » e la prima domenica d'ogni mese vi si celebrava sempre, a spese dell'associazione, una messa, alla quale erano tenuti ad intervenire « *omnes magistri ferrarii Civitatis et burgorum aut una persona ex familia cuiuslibet eorum* ». La stessa offerta seguiva in onore di S. Eligio, il 25 giugno, mentre nel dì seguente si cantava un'officio funebre « *pro animis defunctorum universitatis* ». Anche qui è disposto perchè ai soci infermi fossero elargiti soccorsi generosi, e del pari è obbligatorio l'accompagnamento dei morti alla sepoltura da parte di tutti gli ascritti. Per di più, negli ordini pubblicati sotto Filippo III, si stabiliva « che occorrendo maritarsi figliuoli de' Maestri o d'altri poveri descritti nel detto paratico, solo ch'esse figliuole sieno di buona voce, condizione e fama, gli Consoli gli diano per limosina lire venticinque, al tempo del loro Maritaccio ».

Di questo regolamento ancora sono da ricordarsi alcune norme riguardo « l'arte della spadaria », nelle quali, a procurare l'onore e la reputazione dell'industria, si ordina che nessuno possa dedicarsi a questa lavorazione se prima la sua capacità professionale non sarà riconosciuta e constatata dai consoli dell'associazione, o come si legge « non avrà fornito una spada da lume in piede », ed un'ultima rubrica sulla mer-

cede dei ferrari abitanti nel distretto: in essa è stabilito che, a compenso del proprio lavoro, per le riparazioni degli istrumenti agricoli, ogni artefice non potesse esigere che un'« onoranza » in frumento per ogni giogo di buoi, mentre per il restante doveva riscuotere somme in denaro, - la qual consuetudine si rispetta anch'oggi in molti luoghi dell'agro cremonese.



L'università dei Battilana.

Man mano che ci avanziamo nel corso dei secoli, come le corporazioni antiche moltiplicano le edizioni de' loro statuti, con riforme ed aggiunte e colle sentenze delle numerose controversie che succedevano, così alcune arti, le quali fin' allora non avevano compilato il loro regolamento, redigono in iscritto gli ordini propri. Anche l'università dei battilana, considerando « che per la mazor parte dei collegii et paratici dessa città sono soi spetiali statuti convenienti alla lor arte, sotto dei quali si guvernano esse arte. Et che anchora le altre cità circumvicine hano li soi statuti speziali circa al detto Mester de la lana. In executione dello statuto dessa cità posito sub *R de consulibus et statutis paraticum fiendis et eligendis*, a compilati li infrascritti statuti ».

Questi dodici capitoli furono approvati da Lodovico XII, l'anno 1504, e si riscontrano in due codici pergamenacei, l'uno nell' archivio della Camera di Commercio, l'altro nella biblioteca governativa; ma essi non forniscono, in linea generale, elementi nuovi, essendo più ch' altro modellati su quelli già visti, salvo le particolari disposizioni portate dalla diversa natura della professione e da alcune differenze, delle quali esporremo il contenuto, senz' altro.

Sotto questo paratico si comprendevano, come risulta dall' intestazione, tutti quelli che esercitavano il mestiere di « batere, vergezar, cernere, petinar, scartezar la lana in la cità et distretto di Cremona », i quali erano tenuti ad inscriversi nella matricola dell' arte ed a soddisfare, secondo

l'imprescindibile condizione, l'entrata di venti soldi imperiali. Qui, poi, si determina una tassa speciale anche per coloro, che intendevano apprendere il mestiere: essa era naturalmente maggiore per i forestieri ed equivaleva alla somma prescritta per le liminarie, e meno forte per gli abitanti del luogo, i quali venivano favoriti d'una quarta parte.

Però, non si riscontrano ancora quei privilegi verso i parenti dei maestri di fronte agli estranei, poscia voluti da una provvisione del 25 aprile 1520. Per essa il tempo del garzonaggio è fissato di sei mesi e la tassa suaccennata sale fino a quattro libre per i semplici apprendisti, mentre i « filioli di battilana, overo nati de fratelli o de sorelle de batilana, overo che fuse qualche povero puto come un mondino, questi tali garzoni pagarano libri dui per la cizatta », specie di focaccia, che dovevano quotidianamente allestire i capi-bottega. Ma osservandosi, infine, esser miglior cosa donare questi denari a Dio che non mangiare « dicta cizatta », si ordinò di consegnarli al massaro dell'università, perchè venissero usati nell'erezione d'altare, in onore di S. Biagio, patrono della maestranza, da compiersi nel battistero della città. Pure in quell'epoca, molti artefici ricorsero a Francesco I, per ottenere che tutte le entrate del paratico fossero aggregate all'altare predetto, « *ut possit dotem constitui ad celebrandam missam quotidie* »: ed il re di Francia acconsentì, sebbene un terzo dei componenti l'arte si fosse più volte rifiutato ed opposto.

Per quanto rilevasi dagli statuti, era appunto il battistero la sede della corporazione dei battilana, ed in questa chiesa solevano radunarsi i membri della società, ogni anno, nei giorni delle feste natalizie, per la elezione di quattro massari e di dodici consiliarii, cui spettava il governo della cosa comune.

Mentre, poscia, a questi ufficiali non è assegnato nessuno stipendio, era loro fatta imposizione di accettare la carica, cui venivano scelti, e di attendere diligentemente ai diversi obblighi inerenti, per non incorrere in gravissimi banni. Dovevano quindi i capi dell'arte stare, ogni domenica, « in

batisterio el tempo del suo officio al hora che se canterà la messa granda », a ricevere le elemosine dei membri della compagnia; assistere gli infermi e distribuire loro i soccorsi consentiti dal consiglio dei « dodici », « andare ogni settima ad visitare li presoneri, Et accadendo ch'alcuno de dicta compagnia moresse de accompagnarli a la sepultura e portar le torze », e molti altri atti di beneficenza entravano nell' ambito dei doveri spettanti ai massari della comunità. Similmente erano tenuti a sorvegliare perchè nessuno frodasse nell'esercizio della professione gli interessi del confratello, ed era in loro potere di punire il contravventore coll'escluderlo dal paratico e cassarlo dal libro della matricola.

Ci risulta, però, che tali oneri avevano, più tardi, reso così difficile e pesante la posizione di questi ufficiali che, l'anno 1673, molti battilana supplicarono il duca di Milano perchè non solo volesse assegnare un annuo compenso al loro servizio, ma togliesse pur l'obbligo fatto nei vecchi statuti di accettare la carica, adducendo anche per motivazione « che l'esercitio di Batilana porta seco di stare tutto il giorno dalla mattina al levar del sole sino a sera nelle stuffe de Mercanti a quali lavorano, per il che non possono acudire all' ufficio suddetto di Console, dal che ne possono nascere moltissimi danni ». Ricordiamo, per ultimo, come diverse norme, per regolare il lavoro di questi artefici, fossero contenute anche nel codice dell'« *Ars draporum lanae* » del 1421.

Zabattini.

Per molto tempo questi artieri dipesero dal paratico dei calzolai, coi quali bene spesso sollevarono forti questioni, volendo sottrarsi alla giurisdizione dei loro capi e costituire una corporazione a sè. Fu però, solo al principio del secolo XVI, che il podestà di Cremona riconobbe il diritto all' « *ars Veteramentariorum* » di ordinarsi sul tipo delle altre maestranze e vietò a qualunque artefice di muover dissidio in proposito, sotto pena di cinquanta lire imperiali. Dopo tal proclama, fatto da Gerolamo Donato l'anno 1503, i « zabattini » si regolarono mediante alcune norme consuetudinarie, la cui compilazione, più tardi affidatata a Bartolomeo Nigresolo causidico cremonese, ebbe la approvazione di Francesco Sforza, poco prima che la città cadesse sotto il governo straniero. Ma non per questo cessarono le controversie tra le due arti affini, fondate sopra ridicole competenze di mestiere, per cui, il 1580, « *ad evitanda omnes controversias quae superinde quandoque oriri possent, decrevit Universitas ipsa etiam pro executione dictae approbationis Comunitatis Cremonae ad Majestatem regiam confugere supplicando ut ea dignetur approbare et confirmare et mandare omnibus Iusdicentibus suis ut ea observent et observari facient* ». Questo statuto, di pochi capitoli, si conserva in un codice cartaceo, appartenente all'archivio della Camera di Commercio.

Per esso i « zabattini » potevano lavorare e vendere calzature così di pelle nuova, come di pelle frusta, e non dovevano essere astretti a tener bottega nella città o nei borghi, concedendosi a

ciascuno di attendere all' esercizio del mestiere nella propria abitazione. Tutti però questi artefici erano tenuti ad associarsi al paratico rispettivo, pagando una tenue tassa per la liminaria; ma poi rispondevano mensilmente ad un' altra quota di 6 soldi imperiali, da erogarsi nelle elemosine e nelle offerte della comunità. Per assicurare quindi l'adempimento di questa disposizione, nello statuto si legge: « Item che alcuno non possa esercitare nella città, nei borghi e distretto esercitio de zavatino se non è compreso e descritto nel detto paratico sotto pena di soldi vinti per cadauna fiata et che possa essere prohibito impune a far tal esercitio et expulso dalla città e suo distretto ». A stabilire poscia e mantenere la buona armonia fra gli operai, sottomettendo le loro relazioni reciproche alle regole della giustizia e della carità, si eleggevano, ogni anno, da tutti gli ascritti due consoli e quattro altre persone, dette « sapienti », cui spettava di assistere e di sorvegliare sull' esercizio della professione e su tutto ciò che poteva contribuire al decoro dell'arte stessa. Di quelli sopratutto era propria la funzione di decidere e terminare ogni controversia vertente tra i soci, « *quae ratione exercitii oriatur* », e di procedere all'esecuzione del loro giudicato, come altrettanti ufficiali del Comune. Ad avvalorare anzi l'efficacia delle loro deliberazioni doveva ogni magistrato pubblico richiedere l'osservanza di tutte le regole statutarie, al pari delle leggi cittadine, per non incorrere in severi banni.

In ultimo al codice, si riscontra l'atto di conferma di tale regolamento, per opera di Filippo II.

Sarti.

Negli statuti robertiani del 1313 l'arte dei sarti partecipava al paratico « *draperiorum, robariorum et pateriorum* », ma ben presto, scioltasi dal resto dell' associazione, costituivasi un proprio ordinamento organico per regolare l' esercizio della professione, del quale si fa appunto accenno nella lettera, che la società diresse, l'anno 1570, a Filippo III, onde ottenere l'approvazione di nuovi capitoli: *Cum sertores civitatis cognovissent quanti dedecoris eis et detrimenti civitati foret eorum artem sub aliquibus statutis particuliaribus non regi licet quaedam comparissent statuta ipsi arti concessa usque de anno 1380, quae tamen ab antiquitate in desuetudinem abierant*... », per questo la maestranza richiamò in vigore le antiche regole, aggiungendovi quelle inevitabili riforme, che le condiziozi dei tempi e lo svolgimento dell'industria stessa richiedevano. Tale regolamento riconosciuto valido dal senato di Milano, l'anno 1571, e dall' autorità pubblica, dietro richiesta del consiglio sindacale dell' università, venne riformato più tardi, sulla seconda metà del secolo XVIII, specialmente per ciò che riguardava l' interna amministrazione di questo organismo corporativo.

Giusta la natura di ogni consorzio professionale antico, anche « *l'ars sertorum* » disciplinava la pratica del mestiere con un regime obbligatorio, per cui nessuno poteva dedicarsi a quest' ordine di produzione, se non partecipando al paratico e dopo aver pagato la comune tassa d' entrata. Ma oltre ciò gli statuti richiedono che ogni aspirante alla cor-

porazione dovesse rispondere ad alcuni requisiti di moralità, di religiosità e capacità tecnica prescritti. Trovandosi nelle abitudini morali e religiose le più sicure garanzie per il retto esercizio dell'arte, se ne fa una condizione d'ammissibilità, ond'è che tanto gli ordini più antichi, quanto le riforme del 1757 dispongono che non potessero inscriversi nella cronaca le persone infami, vagabonde e di vita scandalosa nè quelle affiliate alla setta degli ebrei.

Inoltre si assicurava la idoneità d'ogni artiere, previo un esame, ch'egli doveva compiere alla presenza dei consoli e dei sindaci dell'università, prima di diventarne membro; dalla quale prova non venivano esclusi neppur i figli dei maestri, come si riscontra in altre costituzioni corporative. Ad essi era solo ridotta, nel regolamento più recente, la somma della liminaria, che, per converso, si raddoppiava trattandosi di forestieri, i quali, per di più, a maggior garanzia della comunità, dovevano presentare un idoneo fideiussore, per atto pubblico, delle obbligazioni da loro assunte col paratico, affinchè rispondesse in solido su quanto necessariamente si conteneva nei limiti delle medesime. Questa circospezione e cautela era una naturale conseguenza del rigido sistema esclusivista, cui informavasi la vita della maestranza.

Il primo diritto, poi, che ad essa apparteneva, come alle altre società, in analogia anche al riconoscimento del potere civile, era costituito dalla facoltà di formare un consiglio direttivo, per l'esercizio d'una giurisdizione, su ciò ch'era compreso nel proprio ambito, per provvedere al mantenimento ed all'amministrazione dell' arte e curare il benessere economico e morale degli ascritti. Perciò gli statuti dispongono che, in agosto, l'assemblea dei soci nominasse tre consoli, due sindaci e un tesoriero, cui spettavano diverse speciali attribuzioni, contemplate quasi nello stesso modo dagli ordini del 1571 e dalle riforme fatte posteriormente.

Riguardo al potere giurisdizionale dell' associazione, esso era proprio dei consoli e dei sindaci e si rifletteva su rapporti interni ed esterni. Soltanto ai consoli toccava di conoscere e di terminare tutte le controversie, che potevano insorgere

fra i membri dell'arte e persone estranee, per cause inerenti alla lavorazione degli abiti, al prezzo di fattura od altro; ma le parti, contro la decisione consolare, avevano aperto l'adito, per tre mesi, al giudizio dei sindaci, dopo cui non si ammetteva più ricorso di sorta, fuorché al podestà del Comune.

Per effettuare quindi una pronta e decisa tutela sugl'interessi degli artieri, i consoli erano tenuti ad esaminare i libri dei conti di ciascun capo-bottega, invitare i debitori alla soddisfazione della somma descritta, entro un termine fissato, trascorso il quale procedevano all'espropriazione delle sostanze di chi si era reso insolvente, fino all'ammontare del credito e d'ogni altra spesa; che se si sollevava contro di quella opposizione alcuna, essa doveva essere giudicata dal tribunale mercantile della città. Le sentenze consolari diventavano, infine, legge assoluta, rivestita di sanzione anche per parte dell'autorità pubblica, quand'erano pronunziate per cause dipendenti dall'esercizio del mestiere, al fine di dirimere i conflitti tra maestri e loro lavoranti o tra i vari membri della corporazione. In questo caso, però, nel quale nessuno poteva sottrarsi alla giurisdizione dei capi del paratico e muovere poscia eccezione od appello, il valore dell'alterco non doveva superare lire venti d'impero, perchè ogni più grave litigio entrava nell'ambito dei giusdicenti del Comune.

Inoltre, perchè spesso non bastavano i denari delle liminaria al mantenimento della società ed occorrevano nuove contribuzioni di coloro che la componevano, gli statuti riconoscono ancora ai sindaci ed ai consoli dell'arte la potestà d'imporre a loro arbitrio altre tasse sugli ascritti, per sopperire alle necessità corporative, ed il conseguente potere di esigerle con ogni più pronto rimedio. L'amministrazione, invece, di tutte queste sostanze, spettava ad un altro ufficiale a ciò scelto, le cui attribuzioni non sono gran che dissimili da quelle riconosciutegli in altri regolamenti sopra esaminati.

Dopo il consiglio sindacale, l'« *ars sertorum* », per il servizio de' suoi capi e per redigere in iscritto le deliberazioni dell'assemblea dei soci, annualmente nominava un corriero ed un notaro, fra quelli che appartenevano al rispettivo collegio

cittadino, ai quali, in compenso dell' ufficio, il paratico rispondeva con uno stipendio fisso, oltre ciò ch'essi potevano rilevare dai privati per alcuni atti particolari. E' poi da ricordare una disposizione dello statuto più recente, dove a tutte queste cariche s'aggiunge quella d'un nuovo « notaro imperiale cancelliere », cui era imposto di ricevere il giuramento degli altri ufficiali della maestranza, di assistere alla resa dei conti del tesoriero, di ordinare e custodire l'archivio dell'università, assegnandogli per ciascuna di queste mansioni una determinata retribuzione pecuniaria, mentre i consoli ed i sindaci, coprendo più ch'altro un posto onorifico, non avevano che un dono di un paio di guanti nel giorno festivo dell' Assunta.

Mentre con questo ordinamento interno si provvedeva all'amministrazione disciplinare ed economica dell'organismo corporativo, con altre disposizioni miravano gli statuti ad infondere nei soci alcune pratiche del culto, a mettere un freno alla concorrenza ed assicurare la permanenza dei contratti di locazione della mano d' opera. In entrambi i codici, infatti, è stabilito che i lavoranti non possono dipartirsi dal loro padrone se non scaduto il termine di convenzione e soddisfatti i debiti assunti col maestro per qualsiasi causa ; che se alcun altro capo-bottega li ammetteva al proprio servizio, era poi tenuto a soddisfare colle sue sostanze il debito del garzone, oltre al pagamento di un banno, nel quale veniva per ciò stesso a incorrere. Similmente si sancisce la pena di quattro scudi d'oro per qualunque artefice tentasse di togliere gli avventori agli altri onde acquistarli a sé ; e per meglio garantire l' adempimento di questa regola, si ordina che una parte della multa venga assegnata a chi avesse fatta la denuncia del contravventore.

Per quanto riflette alcune abitudini di religione e di beneficenza, anche in questi statuti ritorna l'obbligo di santificare il riposo festivo e di compiere l' oblazione della Madonna, come pur richiedeva il codice cittadino ; in questo giorno poi, i maestri dovevano inoltre offrire venti soldi per sussidiare i membri poveri della comunità, mentre i lavoranti

cooperavano a quest'elemosina solo colla metà della somma predetta. Pressochè in tutti i paesi l'arte dei sarti ebbe a suo protettore S. Omobono; ma era giusto che questi artefici, gli tributassero una speciale menzione in Cremona, propria città d'origine. Infatti, il regolamento del 1571 ordinava di erigere a spese del paratico un altare al santo patrono, nella preposituale di S. Andrea, dove pure si dovevano scavare diverse sepolture per i più tapini della corporazione. Le riforme fatte posteriormente ricordano, poi, come, per rogito del notaio Saverio Carloni, del 16 Maggio 1737, il parroco di detta chiesa anche per i suoi successori si fosse obbligato di celebrare ogni anno, nel giorno del venerato nome, alcune funzioni solenni, mentre il dì seguente si doveva compiere un ufficio funebre a suffragio dei soci defunti. Ed a proposito di questo atto importante, lo statuto più recente dispone che i beni e le ragioni dell'altare sopra accennato non potessero amministrarsi da alcun'altra persona fuori che da un rappresentante dell'« *ars sertorum* », ad evitare ogni possibilità di frode o di usurpazione.

È da ricordare infine la questione che sollevarono alcuni ebrei perchè non venisse approvato un capitolo dello statuto antico già nominato, dove si vietava ad ogni artefice di praticare la loro bottega sotto pena dell'esclusione dell'arte; ma informandosi allora ogni manifestazione della vita pubblica alle norme della religione ed alle costituzioni dei sacri concilii, dai quali era anche proibito « *Cristianis habitare cum Hebreis in propriis domibus,... verum etiam Hebrei quorum anima perdita est nil aliud quaerunt nisi ut et Christiani se eant perditum* », questa disposizione fu inserita anche nelle riforme fatte, l'anno 1757.

Festari ed Offellari.

Oltre un codice pergamenaceo, contenente l'elenco dei membri di questa corporazione, dal 1440 al 1772, conservato nella biblioteca governativa, possediamo ancora in un manoscritto gli statuti della società, quali furono compilati, il 1573, da Battista Rota e Lorenzo de Gosii, a ciò scelti da tutti gli ascritti. Prima però di quest'epoca, l'arte dei festari ed offellari si reggeva già con un proprio ordinamento, in quanto le regole, che ci rimangono, non sono che riforme delle antiche, richieste per evitare « molti inconvenienti et scandali di coloro che poco amorevoli alla patria et loro et anco delli forestieri quali non riguardando al ben pubblico, ma solamente alla propria utilità loro, sono cagione di introdur molti abusi a danno d'Essa Università ».

Per questi nuovi ordini, divisi in 24 capitoli, non solo si subordinava la facoltà di esercitare tale mestiere al consueto pagamento d'una tassa d'entrata, che qui equivaleva a venti soldi imperiali ed era invariabile tanto per i padroni di bottega quanto per i famigli, ma si escludevano dall'arte tutti coloro che non avessero abitato nella città da dieci anni continui. L'esercizio della professione era, poi, disciplinato da una serie di norme, alcune delle quali specificatamente riguardavano i metodi di lavorazione, per evitare le frodi e garantire la buona qualità dei prodotti, altre regolavano la pratica della vendita, a coordinare il più possibile gli interessi rispettivi di tutti gli artefici. Veniva, perciò, stabilito che nessun padrone potesse esporre e parare più di due banchi,

sia nella città come nel distretto, nè tenervi più d'un garzone a vendere per ciascuno. Similmente era vietato di mandar in giro più d'un famiglio col resto di dolciumi o di consegnare ad altri la merce perchè la rivendesse per conto proprio. A tutti, infine, come proclamavano anche le grida del Comune, s'imponeva di non permettere che nelle proprie botteghe si giocasse a qualsivoglia giuoco, stabilendosi per pena del contravventore l'esclusione del paratico ed il pagamento di 10 scudi d'oro.

La sorveglianza sull'adempimento di queste norme e su quelle ancora riflettenti la lealtà del mestiere, era la cura più attiva del console e dei massari, che, ogni anno, si eleggevano, il giorno seguente la festa di S. Rocco, da tutti i membri della comunità. Essi, inoltre, dovevano comporre tutte le questioni sorgenti nel conflitto degli interessi dei soci e provvedere all'amministrazione del patrimonio corporativo. A proposito « si statuisce che per mantenimento et osservazione di dett'arte, occorrendo lite o altro travaglio all'arte, acciò non resti derelitta o indefessa per penuria di dinari », fosse in arbitrio di questi capi di imporre nuove tasse sugli addetti. A loro, poi, non è assegnato alcun stipendio, ma viene derogata la terza parte delle multe, mentre una somma equivalente doveva elargirsi in soccorso ai membri « poveri bisognosi, vergognosi et honesti ». Il resto delle sostanze veniva usato nell'esercizio delle pratiche religiose, per l'offerta da compiersi, il dì dell'Assunta, nell'acquisto di ceri per onorare la sepoltura dei decessi, in offici e messe ed altri atti di culto.

L' arte dei Calzolai.

Nell'archivio notarile della città si conserva ancora, in bel originale pergamenaceo, con righe e fregi in rosso, lo statuto di quest' arte importantissima, che, al pari dell'industria della concia, fu per molto tempo una delle più floride nella città, ma poi, sotto il regime straniero, più presto d' ogni altra decadde, per l'eccessiva imposizione dei dazi sulle pelli, costituenti il bollo della Vallonía. Questi ordini, molto interessanti, in quanto riflettono le condizioni dei corpi d' arte in quell' epoca e formanti l' unico documento pervenutoci su tale associazione, sono raccolti in ventun capitoli, « tanto per benefizio pubblico, quanto per l'honor divino, per il quale principalmente si sono fatti », ed ebbero l' approvazione dai signori del Comune, il 7 novembre dell'anno 1575. Per essi, giusta il carattere obbligatorio di tutte le antiche maestranze professionali, è stabilito che nessuno potesse aprir bottega, nè esercitare come padrone l' arte rispettiva, se prima non avesse pagato la consueta tassa per la liminaria, la quale in questo paratico equivaleva ad uno scudo d'oro per i cittadini e gli abitanti del contado ed al doppio per i forestieri. Ed a meglio assicurare l' osservanza di tale disposizione è fatto obbligo anche ai magistrati della città di inibire a qualunque altra persona, non descritta nella cronaca, l'esercizio di questa professione; che se poi alcuno pretendeva di averne diritto, senza il pagamento dell'onoranza, non poteva muover giudizio d'innanzi ai legali del Comune, se non dopo aver depositato presso loro la somma fissata per l'ammissione nella società.

E quest' ingerenza del potere pubblico nella vita organica della fratellanza risulta anche da altre provvisioni, che verremo in seguito accennando.

Ogni anno, nella festa di S. Rocco, protettore dell' arte, tutti i membri della medesima, abitanti nella città, erano tenuti a raccogliersi nella chiesa o nell'attiguo monastero di S. Agostino, sede del paratico, per provvedere alla nomina di sindaci, del tesoriero, ed agli altri rappresentanti l'associazione; chi veniva eletto solo poteva rifiutare l' ufficio pagando una somma determinata a beneficio della comunità, la quale dava a tutti i suoi ufficiali in dono, il dì dell' Assunta, un paio di guanti. Spettava ai consoli l' amministrazione disciplinare ed economica dell' università, ond' erano obbligati a rendere ragione in ogni controversia nascente fra maestri e lavoratori o tra vari capi-bottega, purchè riflettesse l'esercizio del mestiere; ma in questo caso solo dietro richiesta delle parti in discordia. Ogni altra causa usciva dalla loro competenza giurisdizionale. Essi stabilivano, inoltre, informandosi ai bisogni ed alle aspirazioni del paratico, ciò che concerneva gli interessi degli ascritti; quindi era in loro diritto d' imporre nuove tasse sugli artefici per riparare alle necessità comunitative, quando il podestà del Comune però ne avesse loro data licenza. A ricevere poi i denari delle liminarie e per distribuirli, secondo gli ordini ed il consiglio dei sindaci, si nominava annualmente un tesoriero, che, a differenza degli altri capi, poteva essere più volte rieletto; ma fuori di queste riscossioni e pagamenti e dell' obbligo di scrivere regolarmente le entrate e le spese sopra un libro contrassegnato da un pubblico notaro, dopo cioè questa mansione puramente finanziaria, non spettava a lui nessuna di quelle attribuzioni contemplate negli altri statuti. Tipica è invece l' istituzione di otto ufficiali che, per tre mesi ogni due, sorvegliavano sulle abitudini morali e religiose degli artieri e sull'adempimento di quanto è disposto nelle regole presenti, riguardo il riposo festivo nelle domeniche ed in altre 36 solennità, l' elenco delle quali è riportato dal codice. A proposito in esso si legge ancora: « è staso ordinato che

niuno di detta arte possi far alcuno esercitio manuale così in tagliar corami, come in andar a calzar scarpe, stivaletti, o altro appartinenti a detta arte nel giorno delle feste comandate da sancta nostra madre chiesa et altre che sono solite servarsi nella presente città de consuetudine, ne meno vender in detti giorni festivi quali ancor sono descritti al fine del presente capitolo, et questo sotto pena de scudi trei d' oro, d' applicarsi per terzo all' accusatore, per terzo alla camera ducale, per terzo all'università ». E come non bastasse la sorveglianza dei due ufficiali predetti, nè l' attribuire la delatore di chi contravveniva a questa regola una parte della pena, lo statuto dispone ancora che gli impiegati al dazio dovessero rovistare nelle sporte, nelle valigie e nelle tasche di chi usciva nel contado, se alcuno aveva acquistato merce dai calzolai, al fine di scoprire facilmente il contravventore e punirlo a termini di legge.

Per ultimo, in considerazione di alcuni altri rapporti fra i membri della maestranza e per difendere la lealtà dell' industria, questo regolamento contiene varie regole dirette ad assicurare e ad accrescere il benessere di tutti i componenti e il credito dell'arte rappresentata. Per essi, nessun allievo poteva passare da un maestro ad un altro, se non dopo aver soddisfatti i debiti assunti coll' antico padrone, e forte multa si stabilisce per chiunque attenti agl'interessi dei soci, provocando il rincararsi o torsi vicendevolmente artefici e lavori.

Al capo-bottega poi è fatto obbligo di notificare al compratore la qualità della merce, che vien contrattata, e gli statuti sanciscono la pena di tre scudi d' oro per chi usava frode nella vendita, « come saria se le scarpe fossero di montone e le vendesse per cordovano ». L' anno 1619, ad evitare che molti adoperassero slealmente materia inadatta nella lavorazione delle calzature, il consiglio sindacale propose all'autorità governativa l' approvazione d' un ordinamento, nel quale si vietava ad ogni artefice di far scarpe con pelle di castrato conciata, perchè « la bazana è un cuoio cattivo et come si bagna et ogni puoco d' umidità che sente si slarga e presto marcisce e vien meno ». Un' ultima disposizione

importantissima riguarda i libri dei conti dei maestri. Tutti costoro erano obbligati a tenere proprii registri « ben' apartati et afogliati et autentici, nei quali descrivono gli luoro debitori per le robbe che vendono a credito et del dinaro receputo da essi »; questi scritti facevano piena fede fino a lire cinque imperiali, contro qualunque prova allegata dal debitore; e per converso il capo-bottega non poteva richiedere più di quello che non risultasse dal libro medesimo. All'atto d'inscrizione nella matricola del paratico, ogni artefice garantiva colla santità del giuramento la promessa di rispettare questo capitolo dello statuto.

Nel corso del tempo l'autorità politica, che già abbiamo visto s'ingeriva in alcuni atti della vita del paratico, l'assoggettava fortemente a misure fiscali, per cui, mentre l'università era costretta ad imporre sempre nuovi gravami su quelli che vi partecipavano, gli artieri tendevano a svincolarsi da questo legame, che ora non più li stringeva solo nell'esercizio del mestiere, ma anche nella possibilità di provvedere alla propria esistenza; onde è che, mentre prima l'operaio trovava la tutela e la difesa de' suoi interessi nella corporazione, poscia cercava di sottrarsi in mille modi alla tirannide, nella quale essa necessariamente degenerò.

Unita allo statuto dei calzolai trovasi una carta del 14 febbraio 1772, nella quale i consoli del paratico, considerando che molti rifiutavano d'inscriversi nel medesimo e di sottostare alle tasse inerenti, preferendo lavorare di nascosto nelle proprie case, supplicarono il podestà perchè loro permettesse di visitare le abitazioni degli artieri e di costringerli in ogni modo a partecipare all'università, molto più ch'essa, oltre l'estimo mercantile, era sottoposta a moltissimi altri pesi che non poteva più sostenere; questa supplica ebbe il suo « *exequatur* » dal Cavalcabò.



Formaggiari.

Negli statuti robertiani l'« *ars casearie* » e quella degli speziali costituivano un solo organismo, cioè il « *paraticum speciariorum et formaglariorum* »; ma in seguito, come avvenne in generale di tutte le maestranze antiche, per il crescere degli artigiani e per lo svolgersi delle industrie, anche questo corpo si scompose, originando due diverse società corporative. Mentre, però, una di esse si formò tosto un'ordinamento proprio assumendo così maggiore importanza, quella dei formaggiari non ridusse in iscritto le sue regole che verso la seconda metà del sec. XVI, « *ut omes de dicta universitate scirent quid sibi faciendum et observandum sit circa concernentia artem praedictam* ». Tali ordini, divisi in 21 capitoli, approvati da Filippo II l'anno 1578, si conservano in originale in un codicetto pergamenaceo, appartenente all'archivio della Camera di Commercio.

Poichè l'esercizio di questa professione entrava nell'ambito giurisdizionale dell'ufficiale addetto alle vettovaglie, diverse disposizioni erano dettate, per regolare l'andamento dell'industria, non pur dal « *Liber provisionum* », ma anche dallo statuto comunale del 1387, nel titolo che si riferisce all'ufficio del vicario, ed alcune di esse poi ritornano nel regolamento dell'università. Così si stabilisce che i formaggiari non possano parare i loro deschi su alcuna piazza, fuori dei giorni di mercato, nè « *ire ad loca ubi venduntur carnes salitae et caseus donec elapsa fuerit hora nonae* » (1). Tutti erano,

(1) St. Civ. Crem. - R. 632-634.

quindi, tenuti ad usare bilancie legalizzate dal Comune e a non pesare « *cum maciis* » o stadere da mano, a non vendere olio d'oliva, « *ea die qua conducitur in civitatem nec die sequenti* » e all'osservanza di altre consimili prescrizioni, il cui adempimento si garantiva coll'infliggere severe pene in danaro a coloro che contravvenivano. Provvedendosi in tal modo a proteggere l'arte contro le contravvenzioni e le frodi, la costituzione della medesima mira sopratutto a stabilire l'ordinamento interno della maestranza, ad instituirne le funzioni amministrative, circa la disciplina ed il benessere economico e morale degli ascritti.

In vero tutt'altro che semplice è il modo con cui è composto l'ufficio direttivo, e la lettura delle rubriche, che lo riguardano, tosto ricorda quanto scriveva il Cibrario (1) nella sua economia politica del Medio Evo, dove, erroneamente generalizzando lo speciale sistema di alcuni paratici, massime fra i più recenti, riconosce tra i fini precipui delle corporazioni artiere in Lombardia, la volontà costante di far partecipare al consiglio sindacale il maggior numero possibile di soci.

Per nuova via si provvedeva alla nomina dei capi d'arte: scelti fra i descritti nella matricola quanti, avendo compiuto i cinque lustri, noveravano venticinque anni di partecipazione al paratico, computando anche quelli dei propri antecessori, i loro nomi venivano posti in tre urne, dinnanzi all'assemblea generale degli artefici. Annualmente, quindi, il primo giorno di gennaio, da una prima bussola si estraevano due schede, e coloro che resultavano sorteggiati coprivano l'ufficio di consoli; da una seconda, in simil guisa, si sceglievano due massari e dall'ultima sei credenderi, i quali non erano rieleggibili, se non dopo l'estrazione di tutti gli altri compresi nell'urna. I credenderi, poscia, appena entrati in carica, dovevano scegliere quattro sindaci a completare il consiglio direttivo, mentre, per il disbrigo di altre operazioni, proce-

(1) Libro I, Capo V.

devano alla nomina d' un notaro e d' un corriero, fra gli appartenenti ai rispettivi collegi della città.

A ciascheduno, quindi, di questi impieghi rispondevano speciali attribuzioni. Era imposto ai consoli di visitare, una volta al mese, le botteghe dei formaggiari, per impedire che si commettessero frodi nella vendita della merce o in altro modo si violassero le norme dello statuto; e d'ogni contravvenzione, come delle cause inerenti all' esercizio dell' arte, potevano giudicare secondo il loro arbitrio. Quando, però, alcuno si fosse stimato leso ne' suoi diritti dalle sentenze consolari, poteva ricorrere ai credenderi, i quali funzionavano come primi giudici d'appello, dopo di che era aperto l'adito anche ai sindaci, le cui decisioni erano assolutamente inoppugnabili. A questi capi, inoltre, si faceva obbligo di sorvegliare sull'operare degli altri ufficiali del paratico, e, quand'essi venivano meno al loro dovere, di applicare loro i banni sanciti dal regolamento sociale. L'amministrazione, invece, del patrimonio corporativo era propria dei due massari, cui non pur spettava la riscossione delle sottoscrizioni e delle tasse, ma anche il potere di gerire le sostanze del paratico nelle spese richieste, quand' esse però non superavano il valore di due scudi d' oro ; negli altri casi occorreva il consentimento dei consoli e dei credenderi, che soli potevano poi imporre nuove gravezze sui membri dell' associazione. All' ordinamento di questa, infine, partecipavano il notaro ed il corriero, le cui funzioni non sono di molto dissimili da quelle più volte esaminate negli altri statuti.

Meritano, quindi, di essere ricordate alcune disposizioni riguardanti il regime della corporazione, il quale, pur essendo obbligatorio per la comune natura e disciplinante l'esercizio dell' arte a che nessuno potesse esercitarla senza essere inscritto nella rispettiva matricola, in linea di fatto spesso sottometteva questo principio coattivo ad una particolare libertà degli artefici. Da un capitolo, infatti, si desume che, se alcuno esercitava il mestiere del formaggiaro insieme a qualche altro affine, poteva preferire di partecipare a quell'arte, nella quale aveva impiegato la maggior quantità del proprio

patrimonio o dove effettuava un più largo commercio; ma ad ogni modo, i consoli dell'università erano tenuti ad insistere perchè tale artiere non entrasse in un altro consorzio, secondo lo spirito che informava la vita dei tempi.

Non è neppur da tralasciare un altro interessante ordine degli statuti, sempre relativo alla partecipazione della maestranza, dove, fissata la somma della liminaria, che equivaleva ad uno scudo d' oro per i cittadini, al doppio per i distrettuali e saliva fino a tre scudi quando si trattava di forestieri, si osserva che, dopo questo pagamento nelle mani del massaro, tanto i maschi, quanto le femmine diventavano membri della comunità. La differenza del sesso non produceva alcuna variazione nei rapporti tra gli artieri, nè coll'organismo corporativo; ma era stabilito, però, che le donne fossero descritte sopra una diversa apposita matricola e si vietava loro di partecipare al consiglio direttivo, in quanto ogni femmina « in ogni offitio non s'ha da intrometter! ».

Mulinari.

Di quest' arte si posseggono ancora in un codice pergamenaceo, conservato nella biblioteca governativa, gli statuti del paratico, compilati l' anno 1579. Già, però, ne' secoli anteriori, i mulinari, raccolti in corporazione, si regolavano con ordini propri nelle diverse istituzioni economiche e disciplinari inerenti ad ogni organismo professionale, come risulta esplicitamente dalla lettera, che questa maestranza diresse a Filippo II, domandando il riconoscimento della nuova costituzione: « *Serenissime rex. Universitas Molitorum Cremonae habet eorum statuta usque de anno 1388 confecta; adeo quod antiquitas ipsa necessitatem imposuit ipsi universitati non modo ordines et provisiones addere, sed eos etiam quos praesens aetas non recipiebat emendare et ad horum temporum mores reducere ut quantum fieri potest perversorum hominum fraudibus et fallaciis occurratur* », per questo, in una generale assemblea, eletto il consiglio sindacale della società, gli si delegò il potere di formare un migliore regolamento, per la tutela degli interessi dei singoli membri e per il credito dell'arte rappresentata.

Anche il codice comunale, promulgato sotto il governo visconteo, dedica varie rubriche, per dirigere questa industria verso la sua espansione economica, secondo un piano generale conforme alla natura dei vantaggi privati ed insieme ai fini sociali, cui essi devono condurre; le quali norme mirano opportunemente a regolare speciali rapporti dei soci cogli estranei, che in altri paratici s' impongono alla sollecitudine dell' autorità corporativa.

E' da ricordare, innanzi tutto, che, prima dell'epoca a cui si riferiscono gli statuti a noi tramandati, la maestranza dei mulinari non comprendeva quegli esercenti, che abitavano fuori della città o dei borghi; e solo per questo regolamento fu stabilito che ogni ordine emanato dal consiglio dell' arte avesse efficacia anche per gli artefici distrettuali, cui perciò si impose di inscriversi nella matricola e di pagare la tassa del « buon ingresso », senza di cui non potevano dedicarsi a quest'ordine di produzione. Il valore della liminaria variava a seconda che si trattava di famigli ed apprendisti o di « *domini molendinorum* »; per i primi era fissata di trenta soldi imperiali, per questi, invece, se indigeni, saliva fino ad uno scudo d' oro ed al doppio, se forestieri, giusta quel regime di privilegio e di monopolio, che predomina nella vita dei paratici, durante il governo spagnuolo.

L' unione degli operai e dei padroni in uno stesso corpo è però sempre caratteristica della piccola industria medievale; per cui appunto la corporazione antica è sostanzialmente diversa dalle moderne organizzazioni, le quali, rappresentando gli interessi degli uni o degli altri soltanto, sostituiscono alle lotte delle arti contro gli ordini sociali, o delle arti fra loro, la lotta unica del lavoro contro il capitale.

Oltre la tassa sopra accennata, a garanzia che i molinari ritornassero in farina il grano dato a macinare e non l'esportassero fuori del territorio cremonese, già gli statuti cittadini del 1387 stabilivano che ognun di loro dovesse depositare una somma di cinquanta libre d'impero (1), ed anche le leggi dell'associazione disponevano per un' equivalente sigurtà, sulla quale prima si soddisfacevano il defraudato, poi, in parti eguali, il Comune ed il paratico. Retribuiti questi oneri, l'artefice veniva inscritto nella cronaca dal notaro della comunità, cui restava avvinto per tutte le pratiche riconosciute circa l' organamento della medesima, il culto e la beneficenza e per le altre regole disciplinanti l'esercizio della professione.

Al fine di costituire la rappresentanza dell' università, erano

(1) Stat. civ. Crem. R. 600.

tenuti tutti i soci a radunarsi, la prima domenica dopo la festa dell'Assunta, per eleggere quattro persone fra loro, dette « Credenderi o Savi », cui spettava la facoltà di sopperire coll' imposizione di nuove gravezze alle spese necessarie per il mantenimento dell' arte ed il diritto di nominare un console ed un massaro all'amministrazione della medesima. Nessuno, però, poteva essere scelto per questi uffici, ai quali rispondeva uno stipendio annuo di quaranta soldi, se non aveva esercitato il mestiere di mugnaio da cinque anni, e gli eletti dovevano poscia prestare giuramento « di reggere et governare » il paratico, secondo lo spirito cristiano che lo informa e le norme contenute nel codice. Essi, quindi, erano tenuti a conoscere e definire ogni questione vertente tra padroni e famigli, ed in ciò il loro potere giurisdizionale era assoluto, non trovando limite nel valore della controversia e non ammettendosi l' appello contro le sentenze da essi pronunciate ; se, invece, sorgeva litigio tra due « *domini molendinorum* », per qualsiasi ragione professionale, come nel caso che uno di loro avesse ricevuto biade da macinare da un fornaio, il quale si fosse precedentemente convenuto con un altro artefice, dopo la deliberazione presa dai capi dell' associazione, era aperto adito al giudizio da parte del vicario delle vettovaglie. All' autorità esclusiva di questo ufficiale si riferivano, quindi, tutte le cause mosse dagli estranei verso i membri della maestranza, giusta la disposizione inserita nel codice cittadino (2). Per essa, chiunque, sia della città, sia del contado, volesse procedere contro un molinaro per qualsiasi fatto, « *vel petere aliquam quantitatem farinae retentae* », doveva presentare in iscritto tale domanda al giudice di provvisione, fra un mese se cittadino, e non dopo quaranta giorni quando distrettuale, dopo il qual termine, *ipso jure*, ogni azione restava prescritta.

In alcuni casi, poi, le norme rispondenti sono contenute, naturalmente per la loro importanza, tanto nel codice comunale quanto nel regolamento dell' arte, e si richiama sulla loro sorveglianza l' obbligo dei diversi ufficiali : così per ciò che

(2) Stat. cit. R. 602.

riguarda il compenso dovuto al mugnaio per la macinazione, il quale non può essere in denaro, ma solo in grano e farina, o il dovere spettante ad ogni artiere di non vendere e falsificare le biade che gli sono consegnate per la lavorazione o l'adempimento di altre regole circa il credito dell'arte, la cui inosservanza porta per conseguente pena la perpetua esclusione dal paratico. Per di più si riscontra questa duplice autorità sindacale anche in ciò, che sembrerebbe estraneo « *officio et jurisdictioni officialis victualium* », entrando nelle abitudini morali e religiose della maestranza: così, in una rubrica, dopo il divieto fatto ai molinari di condur biade o macinare il dì di festa, sotto la multa di tre scudi d'oro, da esser applicati per una terza parte al paratico, un terzo all'accusatore ed il resto al Comune, s'aggiunge: « Et questa pena s'intendi oltre la pena delli altri imposta dalle costituzioni et ordini dell' Officio delle Vittovaglie di Cremona, alla giurisdizione del quale per il presente statuto non se intende derogato in parte alcuna, ma detto officio possa anco lui procedere alla detta pena, come sopra ».

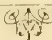
In tutti questi casi ed in altri consimili, in cui il console ed il massaro dell'università potevano procedere contemporaneamente al vicario di provvisione, il regolamento corporativo del 1579 dispone che questi capi dell'arte, dopo aver notificato l'accusa al notaro della comunità, dovessero denunziarla anche all'officio delle vettovaglie, perchè si potesse inquisire ed applicare le pene dai propri ordini stabilite. Che se tale rapporto non si eseguiva, ogni accusa restava invalida e la questione inerente non poteva risolversi neppure dai reggitori della associazione; ond'è che al giudice annonario si dava il diritto di esaminare, quando a lui fosse parso opportuno, i libri delle accuse, rogati dal notaro, al quale, rifiutando di presentarli, incombevano tre scudi, per banno.

Ma, come abbiamo osservato, era sopratutto nei rapporti degli artefici cogli estranei e nel regolare l' esercizio della loro professione, dove, a proteggere scrupolosamente gli interessi d' ognuno, il codice cittadino dettava una regolamentazione, talvolta minuziosa, sempre inspirata ad un principio

di retrività e di sospetto, il quale informava il sistema economico d'allora, costituendo l'ostacolo più forte contro il progredire dell'industrie e dei commerci. Perciò si ordinava (1) a tutti i mulinari di passare, una volta almeno ogni settimana, per le case dei massari a riceverne il grano, che, dopo aver pesato sul luogo, dovevano tosto condurre « *ad casellam* », perchè ivi venisse verificato da un ufficiale a ciò scelto, il quale teneva memoria del giorno e della misura, stabilendo il termine, entro cui doveva essere riportata la merce. Così, prima di ritornare la farina, il vicario di provvisione era tenuto ad esaminarla se conforme alle prescrizioni statutarie e misurarla, perchè rispondesse « *ad unum sextarium culmum de farina aburatata, et decem libras remularum de qualibet sextario grani* ». Ed ancora altre regole s'intrecciano, nelle quali vietavasi agli artefici di tenere presso di loro alcuna bilancia o si ordinava di collocare i sacchi di grano « *super assides amplas et idoneas* » o di porre su ciascheduno « *unum buletinum chartae pecudis in quo sit descriptum nomen et pronomen et vicinia illius cuius fuerit dictum bladum* », e si garantiva l'adempimento di queste norme col sancire per ognuna di esse forti multe, le quali entravano nel patrimonio del Comune.

A tutte queste disposizioni, contenute nel codice del 1387, si richiama lo statuto dell'arte, sopra esaminato; e poichè precipuo interesse da salvaguardarsi è la lealtà del mestiere, la difesa dell'onore professionale, preoccupazione costante in tutta la storia corporativa d'ogni maestranza, era bandito dalla medesima chiunque avesse incorso nella violazione degli ordini precitati, quando pur l'« infamia » non si estendeva anche a' suoi discendenti.

(1) Cod. civ. Crem. R. 599-606.



Farinaroli e granaroli.

Molte corporazioni, le quali, fin verso il secolo XVII, non avevano ancora compilati i loro ordini, costituendo un vero e proprio paratico, più tardi, sulla tendenza generale, ch'era nell' epoca e per meglio assicurare e difendere la rispettiva posizione, redatte in iscritto le regole della maestranza, le presentarono al signore della città, per riceverne il necessario riconoscimento. Così, l'arte dei farinaroli e granaroli, « *scilicet illi qui vendunt ad minutum farinas et grana* », l'anno 1608, si formulò uno statuto, diviso in trentun capitoli, « *ad semovendas fraudes quae ab aliquibus improbis committi possent verum etiam pro religione ipsius universitatis* », e sopratutto per impedire che il numero degli artieri non si moltiplicasse soverchiamente. Tale regolamento ebbe poi l' approvazione da Filippo III, dietro richiesta del consiglio sindacale dell'università.

Basata anche questa sopra i caratteri generali delle altre collettività organiche e col tipo delle corporazioni già esaminate, non presenta nella sua costituzione che alcune differenze circa l'ordinamento amministrativo e quelle inevitabili disposizioni disciplinarie, le quali, in particolare, diversificano fra le maestranze, dipendendo dall' industria ch'esse rappresentano. All'esercizio d'una giurisdizione speciale per i membri della società, per mantenervi l'ordine di giustizia e garantire il benessere generale dell'arte, questi statuti dispongono che, ogni anno, vengano nominati dall' assemblea dei soci tre di loro all' ufficio di consoli, scelti in numero di due tra i farinaroli e l' altro tra i venditori di grano, onde mantenere

l' equilibrio fra i gruppi formanti la corporazione e dare ad entrambi le maggiori garanzie. Potevano gli eletti ricusare la carica, soddisfacendo una somma stabilita; ma questo diritto non spettava più a coloro, che fossero riusciti nella nuova votazione. Mentre, quindi, a questi ufficiali era imposto in via comune di sorvegliare ed assicurare l'osservanza delle regole statutarie e delle consuetudini artiere, specificatamente loro si riconosceva la facoltà di amministrare giustizia su quelli dell'arte, in tutte le controversie ad essa inerenti, secondo il rito sommario, che fu sempre caratteristico nella procedura commerciale del medioevo: « senza strepito e figura di giudicio, servato o non servato l'ordine di ragione ».

A differenza, poi, di ciò che si riscontra negli statuti di altri paratici, questo loro potere era assoluto, estendendosi a tutte le cause, di qualsiasi valore, e solo si richiedeva che i giudici partecipassero al podestà ed al vicario delle vettovaglie il negozio, quando la condanna inflitta superava il banno di due scudi; ogni appello, quindi, contro le loro sentenze era affatto rimosso. Queste venivano, poscia, rogate dal notaio, che l'associazione sceglieva, ogni anno, fra i membri del collegio cittadino, conferendogli uno stipendio fisso, mentre all' esecuzione delle medesime provvedeva il corriero dell'arte e gli altri ufficiali del Comune, quando la loro autorità si fosse richiesta. Ai consoli era, inoltre, affidata la gestione del patrimonio corporativo, ma in questa loro funzione, oltre che dipendere dalle decisioni di due sindaci, annualmente scelti dall' assemblea dei soci, dovevano stare al consentimento del podestà comunale; solo dopo la di lui licenza, potevano imporre nuove tasse sugli artieri, per sopperire alle necessità, che si fossero allegate.

Quanto alle sostanze patrimoniali del paratico, esse resultavano da due cespiti principali: dalle tasse d'ingresso che soddisfacevano i membri della comunità e dalle multe inflitte ai contravventori degli ordini statutari; e quest'ultime, anzi, mentre nelle altre maestranze pervengono spesso o agli accusatori o al potere centrale, qui sono invece di esclusiva appartenenza dell' Università. Nel regolamento di questa, poi,

incorre una disposizione speciale, in cui, avvertendosi che taluni usavano beneficare l'associazione con diverse donazioni in denaro, si ordina che, quando esse ascendono a cento lire, non occorrendo per il mantenimento del paratico, dovessero impiegarsi, « e non avendo impronto l'implicazione, deporre presso qualche mercante overo uno dell'arte idoneo a beneficio dell'arte e ad effetto di trarne qualche emolumento lecito ed onesto ». Un'altra rubrica, quindi, vieta che i beni della maestranza passino nelle mani ad altre persone, sieno esse secolari od ecclesiastiche; il qual carattere conferiva alla proprietà l'impronta di permanente, fieramente avversata per l'improduttività dei possessi trattati con questo regime: singolare provvisione, che, mentre da un lato ci dimostra l'importanza economica della corporazione dei farinaroli e granaroli, dall' altro ci porge innanzi interessante notizia, quale non era ancor risultata dall'esame degli altri statuti.

Fu già osservato come una delle ragioni esplicite, per cui quest'arte raccolse e compilò le regole proprie, fosse stato il bisogno di impedire che si moltiplicassero gli ascritti, giusta quello spirito di monopolio, che anima e contraddistingue le maestranze, nell' ultimo loro periodo di vita. Questo specialmente si ottenne col rendere difficile l'accesso al paratico, elevando la tassa d'entrata fino a due scudi d'oro, e raddoppiandola ancora per coloro che abitavano fuori della provincia. Nel corso del tempo, diventò sempre più indispensabile l'assicurare l'efficacia di codesta disposizione, ond' è che Carlo II, nel 1665, e poscia, nel 1732, il podestà Antonio Stoppani dovettero, dietro richiesta dell' università, riconfermarla con nuovi decreti riportati in termine del codice. Oltre al pagamento della liminaria, tutti gli artieri erano tenuti a prestare idonea garanzia al vicario di provvisione di esercitare il loro mestiere senz'alcuna frode; e mentre così si favoriva l' incremento e l'onore della professione, altre norme tendevano ad assicurare gli interessi positivi dei membri e a diffondere tra loro benefiche relazioni d'armonia; a proposito, quindi, stabilivasi che nessuno del paratico potesse artifiziosamente sot-

trarre avventori agli altri per guadagnarli a sè, sotto pena di dieci scudi d'oro; così era imposto ai consoli di procedere alla pignorazione dei beni del debitore insolvente, per sottomettere ogni rapporto alle regole della giustizia e della carità, cui promoveva lo spirito cristiano e le comuni pratiche di culto, come oblazioni e cerimonie, e speciali atti di devozione per S. Fermo, protettore del paratico.

In linea particolare, infine, diverse istituzioni di previdenza e di assistenza sono dettate dal codice, « *ad removendas fraudes, quae hinc retro haberi consuevere* », per ciò che spetta la vendita delle farine, il cui prezzo doveva rispondere al calmerio del pane, che si stabiliva ogni settimana da ufficiali a questo scelti, per l'obbligo di tenere in quantità sufficiente la merce, affinchè non ne restassero sprovvisti i consumatori, o il divieto di andar incontro ai venditori di grano fuori della città e frattarne le mercanzie; ma la sorveglianza sull'adempimento di questi ordini spettava più ch'altro ai giudici delle vettovaglie, come anche tali regole ritornano pure nel loro « *liber provisionum* ». Perchè poi questi statuti fossero appresi da tutti, ci è noto ch'essi vennero per tre volte, in una settimana, pubblicati sopra l'arengherio della città; e sembra che così siasi spesso usato nella promulgazione di simili decreti.

Hosti.

Già negli « *Statuta Cremonae tempore regis Roberti* », la corporazione degli osti si noverava fra quelle, la cui esistenza era legalmente riconosciuta dal potere centrale, costituendo precisamente il « *parat. Tabernariorum et Albergatorum* »; ma, più tardi, caduta la città sotto il regime dei Visconti, forse per meglio poter sorvegliare sull'esercizio di quest'arte e per la necessità di tutelare la sicurezza ed utilità pubblica dai pericoli, che il vincolo associativo avrebbe più facilmente originati, se non si scioglie l' antica maestranza, si esclude per lo meno l'obbligo degli artieri di inscriversi nel rispettivo consorzio, onde applicarsi a questa professione; il che in modo esplicito risulta dal codice comunale del 1387, alla R. 407, dove, dopo essersi subordinata la facoltà di dedicarsi ad un'arte qualsiasi alla obbligatoria partecipazione al relativo paratico, soddisfacendo la tassa d' entrata di soldi dieci, s' aggiunge: « *salvo quod cives stantes et habitantes in civitate Cremonae vendentes vel vendi facientes vinum non teneantur ad aliquam solucionem nec intrare ipsum paraticum* ».

Tale disposizione viene più innanzi ripetuta anche per il mestiere dei becchari, sebbene anch' essi, negli statuti del 1313, formassero una vera e propria società artiera (1).

S'imponeva alla sollecitudine dell' ufficiale addetto alle vettovaglie la sorveglianza sulle rette operazioni di codesti industriali per impedire gli abusi e le frodi, ond' è resa diffi-

(1) Stat. civ. R. 578.

cile la negoziazione e menomata la garanzia dei consumatori. Ed a proposito già varie regole, minuziose quando non ridicole, sono dettate dalla legislazione comunale, al titolo « *de officio et jurisdictione officialis victualium* », (1) le quali poi parzialmente ritornano nel « *liber provisionum* » della città.

Così è stabilito che tutti i venditori di vino al minuto « *debeant vendere cum bozola de vitro larga a parte inferiori et stricta desuper* », ed è sancita per chi contravveniva la multa di venti soldi d'impero. Una pena molto maggiore era, poi, fissata per l'oste, che si serviva di una misura non giusta o non legalizzata, nello smercio del liquore; ed a scoprire più facilmente il doloso, non pur si derogava una metà del banno al delatore, com'era consuetudine, ma si prestava fede al solo suo giuramento, senz'altra testimonianza, e per di più tenevasi nascosto il nome di chi aveva compiuto la denuncia. Si assicurava inoltre la genuità del vino, punendo severamente chi ne vendeva di anacquato o mescolando insieme diverse qualità, ond'è fatto divieto ad ogni oste di « *tenere aquam in domo sua, seu taberna seu canepa* », come gli si proibiva di porre « *aliquam spinam, canellum, brochetam in aliqua alia vegete canepae ubi dictum vinum vendit nisi in illa vegete de qua aspinavit dictum vinum, ecc.* ».

Con tale regolamentazione si veniva naturalmente ad elidere una gran parte delle funzioni, che entravano nell'ambito operativo della società antica, della quale anzi costituiva l'intento precipuo. Ma, in seguito, la regola esposta nel codice cittadino diventò lettera morta e la pratica attiva di questa professione fu anch'essa disciplinata in modo, che nessuno potesse esercitarla, senz'appartenere alla circoscritta società correlativa. Allora l'arte degli osti, ricostituitasi sul tipo delle altre corporazioni, « *nonnullas ordinationes conscribendas curavit quibus bono pubblico in posterum universitas cauponum regatur* »; i quali statuti, di 22 capitoli, ebbero l'approvazione di Filippo III, l'anno 1615.

Innanzi tutto provvedevasi con essi all'ordinamento interno

(1) Stat. civ. R. 557-564.

della maestranza, per cui era stabilito che, ogni anno, gli ascritti al paratico dovessero ritrovarsi, il giorno di S. Domenico, nella chiesa a lui dedicata, dove erano tenuti a radunarsi quante volte fossero stati avvisati personalmente o in iscritto dai capi dell'arte, al fine di eleggere gli ufficiali della medesima, cioè due consoli ed un corriero e deliberare su quello ch'era necessario per il mantenimento dell'università. Perchè fossero poi legittime queste riunioni ed avessero valore le decisioni in esse prese, doveva sempre intervenirvi un assistente, scelto nel numero dei decurioni della città, il quale doveva impedire ogni ordinanza contraria alle leggi del Comune ed al decoro della professione.

Circa le attribuzioni spettanti ai reggitori del paratico, non v'ha grande differenza da quelle, loro riconosciute negli altri statuti corporativi. I consoli erano giudici circa l'osservanza delle norme esposte nel regolamento, ma nelle loro deliberazioni dovevano conformarsi al parere ed al consiglio d'un giusdicente, che a suo beneplacito l' arte sceglieva tra i dottori del collegio cittadino. Entravano, inoltre, nel loro ambito giurisdizionale, le controversie tra i padroni ed i servitori, su rapporti concernenti l'esercizio del mestiere, mentre, se nasceva dissenso fra questa ed altra associazione, ne era soltanto competente il dottore collegiato della maestranza, il quale doveva procedere in via amichevole, trascurando ogni regola processuale. Ci è noto, poi, dalla storia dell'epoca, che nascevano pure frequenti litigi tra i corpi d'arte ed il potere centrale, poichè esso cercava di gravarli con sempre nuovi tributi ed assoggettarli a misure fiscali; ond'è che lo statuto di questa associazione provvedeva in un capitolo anche a tali cause, stabilendo che il deciderle fosse di esclusivo diritto del più anziano, fra i deputati del Comune.

A provvedere alle ragioni dell'università ed a tutte le altre spese inerenti, non bastando talvolta i denari delle liminaria ed occorrendo imporre nuove tasse sugli inscritti nella cronaca, si riconosceva questa facoltà propria dei consoli, i quali dovevano però, nell'assegnare l'onere, aver riguardo al maneggio d'ogni artiere, per proporzionargli la somma del pa-

gamento. La riscossione di queste e delle altre entrate del paratico spettava invece al tesoriere, il quale era quindi tenuto ad amministrarle, sotto la sorveglianza dell' autorità consolare, e d' ogni sua operazione doveva tener memoria sopra un libro apposito, contrassegnato dai capi dell' arte. Prima poi che fosse scaduto il termine del suo ufficio, presentava il resoconto della situazione finanziaria a due osti scelti dalla congregazione generale dei soci, ed effettuava la consegna dei denari sopravanzati al nuovo tesoriere, per mezzo di pubblico istromento.

Ma per l' effettiva consistenza dell' « *Universitas Cauponum* », più dell' ordinamento interiore della sua attività, occorreva disciplinare l' organismo, secondo quell' efficace regime coattivo, che è il carattere dominante nei corpi d'arte e mestieri, in quasi tutta la vita loro. E così questo regolamento, abrogando la disposizione del codice comunale, sopra ricordata, stabilì « che niuna persona possa far Hosteria, ne Bettolino, come Patrone, così tenendo Consegna come no, nè dar da mangiare et bevere se prima non averia pagato in mano del tesoriero di detta università ducatoni quattro se teriera »... otto, quando abitante fuori del contado. Dal soddisfacimento di questa somma venivano però esentuati i figli degli artieri, anche se questi ascendenti erano decessi e solo era a quelli imposto di sborsare venti soldi al notaro, per essere inscritti nella matricola dell' associazione. Tutti indistintamente erano invece obbligati a cooperare alle altre spese della medesima e sopratutto all' offerta, che si soleva compiere da tutti gli artieri il quindici d' agosto.

A proposito di questa, si legge nello statuto: « Che l' università sia tenuta a pagare per elemosina alla Madonna S. S. del popolo il giorno della sua assontione nel modo che fanno gli altri paratici quello che sarà dalli signori deputati dichiarato senza eccetione alcuna ». Ciò si riferiva ad alcune consegne impegnate da tempo tra la corporazione ed il Comune, per causa di queste ridicole competenze, in cui si sperdeva lentamente ogni feconda attività dell' associazioni artigiane e del potere civile.

Universitas limonariorum, fructarolum et pullariorum.

Sebbene alcune disposizioni, circa l'esercizio di queste arti, sieno contenute nello statuto comunale del 1387, riguardanti specialmente l'ordine dei mercati, che, ad esempio non potevano incominciare « *nisi prius sonatis nonis ad Ecclesiam majorem* », non possediamo tuttavia notizie precise su tale corporazione anteriori al sec. XVII, in cui vennero compilati gli ordini della maestranza, quali ancora si conservano in un bellissimo codicetto pergamenaceo nell'archivio della Camera di Commercio.

Già prima però di quest' epoca, si era costituita l' Università ed avera redatte in iscritto le proprie regole, come si desume dalla domanda fatta dagli artieri, in data 4 maggio 1627, per ottenere l'approvazione dello statuto rimastoci: « *Cum retroactis annis ars limonariorum, fructarolum et pullariorum civitatis Cremonae nonnulla statuissent quae alia a Senatu M. confirmata fuerant, eisque nunc tum pro majori intelligentia, verum etiam pro occurendis fraudibus quae in dies committebantur et committuntur in damnun subditorum nonnulla adjunxerit observanda* ...», per questo i sindaci dell'associazione supplicarono Filippo IV, acciocchè, riconosciuta la necessità delle nuove norme, ne richiedesse l' osservanza anche per parte dei giusdicenti del Comune.

Il potere civile avvalorava, infatti, colla sua autorità, il regime vitale di ogni organismo corporativo, ma spesso cercava di restringerne la sfera d'azione e la personalità che ne deriva. Così in questo breve regolamento, di soli 9 capitoli, si attenua la facoltà giurisdizionale dei capi dell' arte, stabilendo che, appena colla partecipazione e col consenso del po

destà, potevano i massari giudicare ed infliggere multe a coloro che contravvenivano agli ordini del paratico. Siccome, poi, alcune attribuzioni circa la sorveglianza sulla buona qualità dei prodotti, per proteggere l'industria contr' ogni contraffazione, entravano talvolta nell' ambito dell' ufficiale delle vettovaglie, così le funzioni della maestranza si ridussero a disciplinare il reclutamento degli artefici o l'esercizio comune di alcune pratiche religiose.

L' appartenenza a questa società professionale era naturalmente subordinata al pagamento della liminaria, che equivaleva ad uno scudo d' oro, ed era invariabile tanto per i distrettuali, quanto per i forestieri ; ma all' obbligo d' inscriversi nella matricola per applicarsi a questo mestiere si facevano alcune eccezioni. Infatti, coloro, che abitavano fuori della città, potevano, non aprendo però bottega, vendere in ogni luogo qualsiasi cosa inerente all'arte, senza incorrere in nessuna pena; chè anzi, gli statuti proibiscono, sotto il banno di 25 scudi, qualsiasi atto di minaccia o di violenza contro codesti merciaiuoli. Non doveva neppure soddisfare alcuna somma alla comunità chiunque smerciasse i frutti raccolti sopra i propri terreni o su quelli tenuti ad affitto, e d'ogni frode ch' esso commetteva era competente il vicario di provvisione.

Per ciò che spetta il culto, l'università erasi scelta a protettore S. Rocco, e nel giorno della sua festa tutti gli ascritti s'obbligavano ad un' offerta in danaro, come anche all' oblazione generale del quindici d'agosto. Era pure « in servitio et honor divino, in messe ed altri divini offitii » che si spendeva gran parte dei danari riscossi sugli artieri, oltre che « a soccorrere et agiutare li poveri di detto paratico ridotti ad inopia et particolarmente li infermi di quello ».

Ridotta a quest'ultimo stadio di vita, la corporazione non aveva più ragione d'esistere, anche come organo economico; essa, poi, sotto le gravi contribuzioni ed esigenze, cui la sottometteva il potere politico, si dissolveva, sfibrandosi lentamente.

Ars Speciariorum.

Abbiamo omesso di studiare, a suo luogo, il regolamento dell'arte degli speziali, perchè, avendo molti scrittori creduto che tale corporazione non fosse mai stata artiera, ma sempre professionale e nobile, nessuna prova del loro errore ci parve più ineccepibile del riportare per intiero lo statuto, che il paratico suddetto in Cremona, compilò, l'anno 1388, quale fu da noi ritrovato in un codice cartaceo, nella biblioteca gov. della città.

Fu, in vero, solo nel corso del tempo, che l' « *ars speciariorum* » assurse anche qui alla dignità del « *collegium* », come ci è attestato da una nota aggiunta alle « costituzioni et ordini dell' università del collegio dei signori aromatari ovvero spetiali della città di Cremona », editi dallo Zanni nella seconda metà del settecento.

A pagina 51 di questo stampato si legge:

« Notta di cose che si trovano nell' archivio :

Istrumento autentico dell' erettione dell' università in collegio si trova nell'archivio al numero 31, anco nel principio della matricola ;

Lettere patenti del senato eccellentissimo per ridurre l'università in collegio si trova nell'archivio al numero 32 ».

Statuta Speciariorum Civitatis Cremonae.

« MCCCLXXXVIII die ultimo Januari

« Congregatis infrascriptis deputatis super intratis et expensis Comunis Cremonae de mandato et in presentia egregi domini Bridioli de Bosiis referendario Cremonae in Camera solita deputatorum et infrascriptis negotiis explicantium

« Quorum nomina sunt haec

« D. Boxellus de Summo - D. Nicolinus de Standis loco Gracioli eius fratris - D. Nicolinus de Sfondratis - D. Johannes de Gosolengo loco D. Guidoti eius patris - D. Johannes de Dovaria - D. Himerius de Pavesinis - D. Stefaninus de Ponzonibus. - Praefatus dominus Bridiolus Refer. inter dictos deputatos proposuit infrascripta et super eis consilium petiit

« Primo cum juxta continentia statuti approbati per Illustrem principem ac magnificum et excelsum dominum nostrum universitates aliquorum paraticorum civitatis Cremonae porrexerunt statuta et ordinamenta ipsorum paraticorum compilata per universitates praedictas expedit ipsa statuta examinare et subsequenter eadem statuta et ordinamenta aprobare per deputatos praedictos iuxta continentiam statuti premissi Unde prefati deputati in comuni concordia eorum nemine discrepante providerunt per infrascriptos tres probos viros quos propter hoc elegerunt ut videre et examinare debeant statuta quorum cumque paraticorum quae eis coram porrigentur per consules et per personas ipsorum paraticorum et ipsis statutis et ordinamentis addant et diminuant prout ipsis ellectis videbitur convenire et quidquid inde fecerint inter dictos referant deputatos ut circa ea valeant providere et executioni mandare

« Quorum nomina sunt haec

« D. Antonius de la Fossa - D. Ambroxinus di Picenardis - D. Antoniolus de Diviciolis

« Vobis et coram vobis nobili et egregio viro domino Aledo de Rusconibus potestati civitatis Cremonae et coram vobis novem dom. deputatis seu sapientibus camerae comunis Cremonae super hoc arbitrium habentibus supplicatur pro parte *universitatis paratici Speciariorum* civitatis Cremonae quatenus cum compillaverint et fecerint statuta certa dictae artis speciariorum secundum formam statutorum et ordinamentorum comunis Cremonae dignenimi ipsa statuta approbare et confirmare ad hoc ut ipsa statuta et contenta in eis observentur et suum effectum consequantur

« In nomine Christi amen

« Haec sunt statuta et ordinamenta paratici artis specia-

riorum civitatis Cremonae facta et compillata per infrascriptos discretos viros dictae artis et paratici speciariorum civitatis Cremonae ad honorem Dei et beatae Mariae virginis eius matris et Sanctorum Imerii et Omoboni protectorum populi Cremonae et totius Curiae Celestis sub felici et tranquillo dominio Illustris ac magnifici ac excelsi domini Johannis Galeazzi vicecomitis virtutum ad eius domini perpetuum augumentum sub millesimo trecentesimo octuagesimo nono indictione decima die primo Julii

« Quorum statutorum aut statutariorum nomina sunt haec (*seguono dicianove nomi*).

« In primis statutum est quod quaelibet persona exercens artem speciariae in civitate et suburbîs Cremonae teneatur et debeat facere et fieri facere bonam pipatam et perfectam cuius cumque manierei in stacione Et si talis persona contrafecerit puniatur poena soldorum decem imperii per qualibet libra Et hoc sit in arbitrio dominorum consulum et massarii quae poena perveniant in utilitatem artis et paratici speciariorum

« Item statutum et ordinatum est quod quaelibet persona exercens artem speciariae teneatur et debeat sigillare et sigillari facere omnes cirios de una libra et de una libra supra sub pena soldorum quinque imperi pro quolibet cirio reperto et non sigilato per consules et massarium cuius penae medietas sit consulum et alia medietas sit paratici praedicti

« Item statutum et ordinatum est quod non sit aliqua persona exercens artem speciariae quae audeat et praesumat accipere nec tenere socium a salario aliquem familiarem qui fuerit aut sit debitor alicuius alterius speciarii nisi prius satisdederit illi speciario cum quo ante steterit ad salarium Et quod denunciato per creditorem antedicti speciarii Consules et massarius teneantur et debeant cogere prefatum speciarium cum quo stabit infra terminum dierum trium ut depellere debeat prefatum familiarem Et si quis contrafecerit ellapso termino teneatur solvere debitum creditori illius quantitatis pecuniae de quo fuerit debitor prefatus familiaris sub

poena dupli et duplum perveniat paratico speciariae Et quod hoc locum non abeat nisi in civibus

« Item quod non sit aliqna persona exercens artem speciariae quae audeat nec presumat societatem fecere vel stacionem facere speciariae aut se sociari cum aliquo medico fisico forensi vel civi in civitate et suburbiis Cremonae Salvo quod si aliquis speciarius se sociare voluerit cum praedictis medicis vel stacionem facere teneatur et debeat solvere massario dicti paratici infra mensem unum libras quinquaginta imperii sub poena dupli contrafacienti quae pena perverniat paratico praedicto

« Item statutum est quod si contingat aliquem forensem volentem facere vel fieri facere aliquam stacionem speciariae in civitate vel suburbiis Cremonae teneatur et debeat solvere massario artis speciariae soldos decem imperii et si quis recusaverit solvere infra terminum unius mensis teneatur solvere duplum quae pena perveniat paratico praedicto

« Item statutum est quod Consules et Massarius teneantur et debeant singulo anno elligere tres speciarios quos voluerint qui tres sint et esse debeant una cum dictis consulibus et massario causa expensarum fiendarum pro palio Sanctae Mariae et aliarum expensarum factarum et fiendarum quae fuerint et sint necessariae tempore dictorum Consulum et Massarii

« Item statutum et ordinatum est quod Massarius tunc existens teneatur et debeat in scriptis reddere rationem omnium intratarum et expensarum per eum factarum tempore suae massariae consulibus et massario super ellectis una cum tribus speciariis qui sint ellecti per consules et Massarium Et si dictus massarius recusaret dictis consulibus et tribus ellectis et massario infra octo dies facto sibi praecepto per correrium paratici reddere raciones puniatur in libris decem imperii quae poena perveniat paratico praedicto

« Item statutum est quod in Kalendis marcii singulo anno fiat ellectio aut per sortem detur duorum consulum et unius massarii convocatis vel citatis omnibus speciariis exercentibus artem speciariae qui elligant aut per sortem dentur dicti duo consules et massarius aut major pars eorum qui ibi fuerunt

assistentes elligant dictos consules et massariun et facta ellectione dicti consules et massarius teneantur et debeant omnibus sex mensibus visitare et requirere in stacionibus speciariae in civitate Cremonae et suburbiis existentibus balancias balanzolas pro pensando staterias et alias res spectantes ad eorum artem Et si dicti consules et Massarius requirerent prefatas res non justas fore debeant percipere aut percipi facere ut talis receptus debeat iustare seu iustari facere dictas staterias balanzolas sub pena soldorum quinque imperii. Item quod istrumenta cum quo ponderant sint de bronzio vel de ramo

« Item statutum est quod non sit aliquis speciarius exercens artem speciariae in Cremona qui audeat vel praesumat portare aut portari facere aliquos cirios vel ciridos aliquibus ecclesiis Cremonae occasione alicuius oblacionis fiendae sub pena soldorum duorum imperii pro quolibet cirio aut cirido quae perveniat paratico praedicto

« Item statutum et ordinatum est quod quilibet speciarius exercens artem speciariae in civitate Cremonae vel suburbiis Cremonae teneatur et debeat venire cum uno famulo si habet ad oblacionem Sanctae Mariae cum uno cirio quem volet sub pena soldorum decem quae pena dari debeat laborerio, majoris ecclesiae Cremonae

« Item statutum ed ordinatum est quod singulo anno in Kalendis marcii elligatur unus correrius qui teneatur et debeat servire consulibus et Massario dicti paratici et habere debeat pro eius mercede singulo anno libram unam et soldos decem imperii

« Item statutum ed ordinatum est quod si aliquis exercens artem speciariae prohibebit aut prohibere voluerit dictis consulibus et massario et correrio stacionibus in quibus habitant et exercent artem speciariae non visitari per modum praedictum Et si dixerint aut fecerint dictis consulibus et massario vel correrio aliqua verba iniuriosa vel offensas puniantur pena soldorum quadraginta imperii pro qualibet vice qua dixerint fecerint aut contrafecerint dictis consulibus massario et correrio cuius penae medietas sit consulum et massarii et alia medietas perveniat paratico praedicto

« Et quia per sanctam matrem ecclesiam quae est fondamentum fidei Cristianorum ordinatae sunt solemnitates festorum praecipue dominicarum et in dictis festis valeamus solemnia et sancta officia audire statutum sit quod nullus speciarius audeat nec praesumat tenere nec teneri facere staciones apertas nec vendere nec emere in dictis diebus nisi prius pulsatum sit ad omnes campanellas mediae terciae et a dictis campanellis usque ad horam tertiae possit vendere id totum spectans dictae suae arti libere et impune. Et hoc propter necessitatem medicorum aegrotorum et aliarum personarum et qui contrafecerit et repertus fuerit condamnetur in soldis viginti imperii quae pena exigi possit per consules dicti paratici sive artis speciariae qui denarii penae perveniant in utilitatem artis et paratici praedicti salvo quod medietas dictae penae perveniat et pervenire debeat accusatori et credatur dicto accusatori cum duobus testibus iuratis consulibus cum uno teste jurato tantum credatur Et haec omnia valida sint et habeantur in futurum Et salvis infrascriptis omnibus quod si per dominum potestatem Capitaneum vel per aliquem alium officialem ex suo officio potentem cogeretur aliquis ex speciariis pro aliquo sibi oportuno in dictis horis vetitis talis speciarius non teneatur ad penam praedictam Et si ex casu fortuito continget aliquis indigens suffragiis medicinorum in dictis horis vetitis ille speciarius ubi recursus habuerit talis indigens per dicta necessitate non teneatur ad penam praedictam

« Millesimo trecentesimo octuagesimo nono indictione duodecima die Iovis quinto Augusti domini Antonius de la Fossa, Ambroxinus de Picenardis Antoniolus de Diviciolis ellecti et deputati per sapientes camerae comunis Cremonae ad examinandum et corrigendum statuta paraticorum Cremonae et ad referendum si sint approbanda aut non retulerunt et dixerunt se vidisse correxisse et examinasse statuta speciariorum et ea quae non sunt canzelata approbari debere.

« MCCCLXXXIX die undecimo augusti

« Congregatis infrascriptis super intratis et expensis Cremonae de mandato egregi viri domini Bridioli de Bosiis

referendarii Cremonae in camera solita deputatorum per infrascriptis negotiis

« Quorum nomina sunt haec

« D. Andreolus de Calignano - D. Nicolaus de Vida - D. Petrus de Vitalengo - D. Bonifacius de asiis - D. Johannes de sancto Petro - D. Johannes de Confanoneriis - D. Johannes de Marianis loco de Zenoni eius fratris - D. Bartolomeus de Alghisiis

« Prefatus dominus Bridiolus inter dictos deputatos exposuit sicut viget statutum in civitate Cremonae approbatum per illustrem principem et magnificum et eccelsum dominum nostrum propter quod universitates cuius libet artis faciant ordinamenta sua approbanda per deputatos comunis Cremonae et pro hac occasione ellecti fuerunt Antonius de la Fossa Ambroxinus de Picenardis Antoniolus de Diviciolis ad videndum et examinandum statuta quorum cumque universitatum seu paraticorum Cremonae Unde prefati domini deputati in comuni concordia nemine discrepante audita ellectione praedicta et relatione eorum statuta presentia laudaverunt jubentes ipsa statuta prout jacent universitatem dicti paratici speciariae observari debere et obtinere roboris firmitatem

« Ego Kristoforus de Vescontis civis Cremonae pubblicus auctoritate imperiali notarius ac dictator comunis Cremonae praedictis omnibus et singulis et de mandato et voluntate prefatorum dominorum referendarii et deputatorum qui providerunt ut superius scriptum est in testimonium praemissorum me subscripsi sub millesimo trecentesimo octuagesimo indictione duodecima die undecimo augusti.

« Haec sunt festa quae tenentur celebrare omnes aurifices singulis mensis totius anni

De mense Januarî

1 Circoncisio dom. nostr. I. Ch.
6 Epiphania dom.
7 Festum Sancti Cristofori
17 Festum Sancti Antonii
18 Festum Sancti Facii
21 Festum Sanctae Agnesis

De mense Februarii

2 Festum purificacionis Sanctae Mariae
3 Festum Sancti Blasii
5 Festum Sanctae Agathae
24 Festum Sanctae Mathiae

De mense marcii

21 Festum Sancti Benedicti abatis
25 Festum annunciacionis Sanctae Mariae

De mense aprilis

24 Festum Sancti Georgii
25 Festum Sancti Marci

De mense madii

1 Festum Sancti Filipi et Jacobi
3 Festum inventionis Sanctae Crucis
Festum Corporis Christi

De mense Iunii

2 Festum Sanctorum Marcellini et Petri
11 Festum Sancti Barnabae
18 Festum Sancti Imerii
24 Festum Nativitatis Sancti Johannis

28 Festum Sancti Elogii

29 Festum Sancti Petri et Paoli

De mense Julii

13 Festum Sanctae Margheritae

22 Festum Sanctae Magdalenae

25 Festum Sancti Jacobi majoris

De mense augusti

1 Festum Sancti Eusebi

10 Festum Sancti Laurenti

15 Festum Assumptionis Sanctae Mariae

24 Festum Sancti Bartolomei

29 Festum Sancti Johannis

De mense septembris

8 Festum Nativitatis Sanctae Mariae

14 Festum exaltationis Sanctae Crucis

21 Festum Sancti Mathei apostoli

27 Festum Sanctorum Cosmae et Damiani

29 Festum Sancti Michaelis

De mense octobris

18 Festum Sanctae Lucae

28 Festum Sanctorum Simonis et Judae

De mense novembris

1 Festum omnium Sanctorum

11 Festum Sancti Martiri

13 Festum Sancti Homoboni

25 Festum Sanctae Catarinae

30 Festum Sancti Andreae

De mense decembris

1 Festum Sancti Elogii

6 Festum Sancti Nicolai

7 Festum Sancti Ambrosii

13 Festum Sanctae Luciae

21 Festum Sancti Tomae

25 Festum Nativitatis dom. Kristi usque ad octavam

Deo gratias amen

Oblationi obligationi et altre spese che sol fare parte annue et parte a suoi tempi l' università della marzaria di Cremona come segue videlicet

1 Li 4 agosto ogni anno nel giorno di S. Domenico protettore dell'arte li consoli et massari con il Paglio presentino due torze di cera di Venetia di lire due l'una che in tutto sono Lire sei cera sodetta a Lire tre s — 15:10 :—
Item li consoli et massari fanno dire una messa del St. il d. giorno per elemosina . . . . s — 2:— :—
Item a chi porta il paglio e lo riporta . s — 1:— :—
Più a quello che porta le sudette torze . s — 1:— :—

2. A dì 15 agosto ogni anno si fa l'offerta in domo alla B. V. M. del popolo d'una torza di cera de Venetia di lire quatro con il paglio e consoli e massari a lire tre e soldi cinque la lira . . . . . s — 13:— :—
A chi porta e riporta il paglio . . s — 1:— :—
Item oltre la cera si fa l'offerta in danari s — 2: 4 :—

3. A dì 15 Settembre ogni tre anni si fa un cerero di lire trenta d' acendersi nanti alla B. V. del popolo tutti li sabati quando si cantano li litanie . s — 82:10 :—
Al servitore della fabrica del Domo che ha cura di detto cereo lo espone et ripone li sabati per sua recognitione ogni tre anni . . . . . . s — 2:— :—

4. A dì 15 settembre ogni apparitione dell' imagine di S. Domenico in quel giorno si fanno celebrare messe dodici annualmente all' altare suo nella chiesa del detto Santo in Cremona per detta università della Marzaria s — 18:— :—

5. Le messe del requiem sono a fine di pregar S. D. M. acciò con la sua infinita bontà et misericordia si degni col mezzo dei S. Suffragii far partecipi della divina gloria le anime de defunti dell' arte della Marzaria di Cremona come parimente delli defunti forensi

6. A dì 13 ogni anno novembre giorno di S. Homobono protettore della patria in Domo sotto confessione si fa la offerta d' un ceriolo d' una lira e si consegna all' assistenti della S. Reliqua . . . . . . *s* — 3: 5 :—

7. Per levar la licenza solita ogni biennio, tra il signor Attua° Camarero dell' Ill. Sig. Senatore et scrittura di d. licenza . . . . *s* — 3: 10:—

8. Al Sagristano di S. Domenico per elemosina della messa dello Spir. S. nel giorno che si creano li consoli massari et officiali dell' arte . . . . . . *s* — 2: 2 :—

9. Per levar licenza di congregarsi al Cameriero di d.° ill.° Sig. Senatore, scrittura, et all' assistente a nome Reggio . . . .. *s* — 6:— :—

10. Più per li avvisi de unire la Congregazione ogni due mesi . . . . *s* — 2:— :—

11. Al scrittore per li nomi de concorrenti alla Congreg. ogni volta . . . . . . *s* — 2:— :—

12. Al fante ogni volta che invita la Congreg. *s* — :—10 :—

13. Al portatore della bussola mentre si fa la balotazione ogni volta . . . . . . *s* — 2:— :—

14. Al notaro colle° che assiste alla Congreg. ogni volta . . . . . *s* — 13:— :—

15. Al fante che serve l' università per salario ogni anno . . . . . *s* — 20:— :—

16. Al medesimo ogni anno per il Bondi *s* — 2:— :—

INDICE